

NUMERO 4 - GIUGNO 2023

NEWSLETTER



REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE
IN COLLABORAZIONE CON S-ENGINEERING



“A mio figlio Leonardo”

L'OPINIONE DI ...

Il nuovo Codice appalti, novità e riflessioni

L'opinione dell'Ing. Vincenzo Schino, Founder & Technical Director - S-engineering srl, sul nuovo Codice dei contratti pubblici



S-engineering srl
Founder & Technical Directoring.
Vincenzo Schino

Il D.Lgs. 36/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, valido dal 1° aprile 2023, le cui disposizioni – *come disposto dall'art. 229* – acquistano efficacia dal 1 luglio 2023, sostituisce definitivamente il D.Lgs. 50/2016 dopo quasi 7 anni di efficacia.

È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio Codice (Dlgs 50/2016), del “decreto Semplificazioni” (D.L. 76/2020) e del “decreto Semplificazioni-bis (D.L. 77/2021).

La digitalizzazione integrale degli appalti e la reputazione delle imprese

Da una prima rapida lettura si legge distintamente come la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto sia una delle chiavi di lettura di questo nuovo interessante testo, ricco di novità, di cui proviamo a fare sintesi focus sui punti maggiormente salienti.

Le stazioni appaltanti sono obbligate a migrare verso piattaforme aperte interoperabili (BIM) e dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione, sia per gli interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a € 1 milione (*art. 19-26*).

A partire dalla programmazione, con la richiesta dei codici Cup (*Codice unico del progetto*) e Cig (*Codice identificativo di gara*) fino all'esecuzione e alla conclusione del contratto, tutto dicendo addio al formato «.pdf», sostituito dal modello «*machine to machine*» o «*nativo digitale*», che prevede l'inserimento diretto dei dati e l'utilizzo di banche dati esistenti, facendo confluire tutte

le informazioni su un portale unico, gestito dall’Autorità Anticorruzione, che diventerebbe così punto di riferimento nazionale per gli appalti con la banca dati che entrerà in funzione dal 1° gennaio 2024 per le stazioni appaltanti qualificate e dal 1° luglio 2024 anche tutte le altre.

L’ambizione è quella di abbattere i compartimenti stagni delle attuali banche dati delle singole stazioni appaltanti, che rendono inaccessibili i dati dei singoli operatori economici in esse contenuti, per i quali si creerebbe un fascicolo individuale disponibile per tutte le stazioni appaltanti.

Questo aspetto consente la realizzazione di un monitoraggio delle prestazioni delle imprese a livello nazionale, gestito interamente da ANAC, da attuare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Codice con un periodo iniziale di sperimentazione, che reintroduce il concetto di rating di impresa previsto dal Codice del 2016 (art. 83), modificandolo in Reputazione dell’impresa, e introducendo un nuovo sistema di misurazione dell’affidabilità degli operatori, sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l’impegno della stessa impresa sul piano sociale, il tutto inserito all’interno del fascicolo virtuale delle imprese.

A dare sostegno a questa rivoluzione digitale sicuramente contribuiscono sia gli obiettivi da raggiungere attraverso il Pnrr, sia le norme europee che prevedono l’obbligo di veicolare tutte le informazioni relative agli affidamenti attraverso soluzioni digitali a partire dal 25 ottobre 2023.

In conseguenza di tali nuovi dettami gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti diventano molteplici ed obbligatori e vanno dalla formazione del personale alla predisposizione di un adeguato “atti organizzativi per la gestione dell’ambiente BIM”, dall’acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all’opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte, ecc.

In ultimo una precisazione va fatta, contrariamente alla vecchia versione del testo del nuovo Codice che prevedeva l’impossibilità di attribuzione dei Cig in caso per le PA inerti sul tema della digitalizzazione analizzando aspetti variegati sul tema, la nuova versione (*art.225*) chiarisce *tout court* che le nuove norme entrano in vigore dal 1 gennaio 2024 e pertanto bisogna adeguarsi in termini di formazione ed aggiornamento dei modelli organizzativi aziendali complessivamente entro tale data.

Il RUP e il principio del risultato

Per le stazioni appaltanti il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, questo rende l’idea del cambio di rotta nella definizione dell’area di autonomia negoziale da parte delle stazioni appaltanti (*artt.1-12*).

A fare da supporto a questa indicazione vi è la nuova definizione della figura del RUP (*art.15*) che diventa Responsabile Unico di Progetto, indirizzando questa figura al raggiungimento del risultato preposto, che lo sottopone a notevoli “pressioni” facilmente immaginabili, per calmierare le quali vengono introdotti anche dei Responsabili delle varie fasi di gestione del progetto, fermo restando che al RUP resterà sempre il compito di supervisione e coordinamento.

A garantire maggiormente il RUP in questo nuovo incarico, per non generare l’effetto ormai noto in molte stazioni appaltanti del “timore della firma” la riforma precisa che l’azione del responsabile del progetto improntata a competenza e buona fede “non potrà essere fonte di

responsabilità”. I compiti del RUP sono definiti nell’allegato I.2 – *Attività del RUP* - che assorbe anche le Linee guida n. 3 dell’Anac.3.

Un’altra interessante novità introdotta dal codice legata alla logica del risultato è definita nell’inserimento dei “tempi predeterminati” entro i quali devono trovare conclusione le procedure di affidamento, la cui quantificazione è riportata nell’allegato I.3 - *Termini delle procedure di appalto* - al decreto legislativo. La volontà esplicita è quella di eliminare le procedure che durano tanti anni, vedremo se funzionerà.

L’appalto integrato e la progettazione

La reintroduzione dell’appalto integrato e la progettazione a due livelli «il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo» (*artt. 41-44*), abbandonando il progetto definitivo, altra importante novità.

L’appalto integrato, originariamente vietato dal vecchio codice (*art. 59, co 1*), quest’ultimo già sospeso con il “decreto Semplificazioni-bis” (*D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021*), che all’art. 52 ha previsto una sospensione fino al 30 giugno 2023 del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, ritorna in auge a far data dal 1° luglio 2023 ed è facile prevedere che il suo utilizzo sarà largamente diffuso poiché trasferisce all’appaltatore gran parte delle responsabilità nella redazione dei progetti esecutivi, con una riduzione (si spera) dell’attivazione delle riserve da parte di quest’ultimo e della esposizione economica e giudiziaria delle stazioni appaltanti legate alla iscrizione di queste ultime.

L’appalto integrato sarà:

- valutato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con l’obbligo di progettazione digitale (BIM) per le opere di valore superiore € 1 milione a partire dal 1° gennaio 2025;
- non sarà utilizzabile per gli appalti aventi ad oggetto opere di manutenzione ordinaria sprovvisti di progetto esecutivo.

Per gli appalti Pnrr-Pnc l’affidamento di progettazione ed esecuzione è già ammesso anche su PFTE - progetto di fattibilità tecnico-economica (*l’art.48, comma 5, “decreto Semplificazioni bis” - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.*) fatte salve le acquisizioni obbligatorie delle autorizzazioni e pareri da allegare al PFTE in fase di gara.

Un’altra novità di grande rilievo riguarda i contratti di lavori e servizi per i quali viene reintrodotta la modalità di appalto dei soli lavori oggetto di ribasso, scorporando da quest’ultimo i costi della manodopera e della sicurezza dall’importo da assoggettare a ribasso (*art. 41, comma 14 - Livelli e contenuti della progettazione PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE*). La reintroduzione di questa indicazione che avevamo già visto nel D.Lgs. 163/2006 consente di leggere con maggiore chiarezza l’efficacia dell’operato dell’imprenditore eliminando i paraventi dei costi della manodopera, solitamente utilizzati per far quadrare ribassi eccessivamente elevati e, spesso, poco sostenibili fino alla conclusione dell’appalto.

Infine il nuovo Codice prevede sia che la progettazione di servizi e forniture sia articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio (*allegato I.7 - contenuti minimi del progetto*); sia che i conseguenti incentivi del 2%, ricollegabili a tali attività, siano da corrispondere direttamente al personale delle PA, con uno sfioramento del tetto massimo del 15% previsto per questi bonus, se si utilizza

il BIM (*art. 45*) contrariamente alla attuale regolamentazione che prevede una distribuzione secondo quanto dettato dalla contrattazione collettiva decentrata, previo versamento nella cassa comune del fondo di incentivazione.

Affidamenti sotto soglia comunitaria

La semplificazione degli affidamenti sotto soglia comunitaria (*artt. 48-55*) diventa la seguente:

Per i lavori

- obbligo di ricorrere all'affidamento diretto fino a € 150 mila;
- a procedure negoziate senza bando con 5 inviti tra € 150 mila e € 1 milione;
- a procedure negoziate senza bando con 10 inviti tra € 1 milione fino alle soglie Ue.

In quest'ultimo caso c'è però la possibilità di ricorrere alle gare, anche senza «adeguata motivazione».

Per servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione

- obbligo di ricorrere ad affidamenti diretti fino a € 140 mila;
- procedure negoziate senza bando oltre questa soglia e fino alle soglie Ue.

La semplificazione riguarda inoltre sia il controllo dei requisiti per gli affidamenti diretti che prevede solo controlli periodici “a campione”; che il principio di rotazione reso altamente flessibile rispetto all'attuale codice, procedure queste che fanno storcere il naso al principio di trasparenza e legalità nei processi di selezione degli operatori economici.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, il cui metodo adottato tra i tre disponibili e descritti nell'allegato II.2, deve essere indicato dalle stazioni appaltanti al momento della pubblicazione della procedura di gara, viene circoscritta ai soli affidamenti di lavori e di servizi (non, dunque, alle forniture).

La firma del contratto entro 30 giorni dall'aggiudicazione viene ulteriormente accelerata con l'eliminazione dello «stand still» (35 giorni di pausa dall'aggiudicazione al contratto).

La revisione prezzi originariamente presente all'art. 106, comma 2, del vecchio Codice, estremamente complesso e complicato nell'applicazione, con l'introduzione dell'art. 60 troverà applicazione (*con riferimento ad indici ISTAT sui costi di costruzione per i lavori e agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per i contratti di servizi e forniture*) se la variazione dei costi dell'opera (in aumento o diminuzione) sarà superiore al 5% dell'importo complessivo e coprirà l'80% della variazione.

La qualificazione di stazioni appaltanti ed operatori economici

Diventa obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti (*artt. 62-63*) secondo i requisiti indicati nell'allegato II.4, il cui elenco e modalità attuative è gestito direttamente da Anac, con indicazione nel codice delle soglie di gestione degli appalti in funzione dei livelli di competenza.

Tra le stazioni appaltanti qualificate figurano serie di enti, tra cui i Comuni di grandi dimensioni, le unioni di Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

I Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni, risultano al momento iscritti con riserva, con previsione di un controllo entro l'anno solare dalla entrata in vigore del nuovo Codice (entro il 30 giugno 2024) per la verifica sostanziale dei requisiti validi.

La qualificazione degli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi (*art. 100*), si allinea alla disciplina degli appalti di lavori, generando una unica regolamentazione, le cui di-

sposizioni sono riportate nell'allegato II.12 che riproducono gli artt. Da 60 a 91 del Dpr 207/10, rese coerenti con i dettami del nuovo Codice.

Garanzie e tetto massimo per i punteggi economici in fase di gara

Tra le innovazioni introdotte sulle garanzie si segnala la obbligatorietà della emissione in formato «nativo digitale» delle garanzie fideiussorie, che dovranno essere anche verificabili in via telematica presso la società emittente oppure gestite tramite piattaforme digitali, ovvero in alternativa la presentazione della cauzione (art. 106).

Per i contratti ad «alta intensità di manodopera», la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% (art. 108) mentre per quei contratti legati all'acquisto di beni e servizi informatici sarà necessario porre particolare attenzione agli aspetti legati alla cybersecurity e, nel caso in cui siano coinvolti aspetto di sicurezza nazionale, prevedere un punteggio massimo economico entro il limite del 10%.

Subappalti

In ossequio alle norme europee, con il nuovo codice diventa legittimo anche il subappalto a cascata (art. 119), consentendo ai subappaltatori a loro volta di affidare subaffidare ad altre imprese.

Ove la stazione appaltante intendesse limitare questa prassi, dovrà produrre in fase di gara delle motivazioni specifiche a supporto di tale scelta.

Qualificazione delle infrastrutture strategiche

L'art. 39 del nuovo Codice, su modello della già nota «legge Obiettivo» (legge 443/2001), stabilisce che la decisione di qualificare una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale è adottata dal Consiglio dei Ministri, la cui la proposta può essere rivolta o dai Ministeri competenti, sentite le Regioni interessate oppure dalle Regioni sentiti i Ministri competenti.

I parametri che il Consiglio dei Ministri adotterà per le sue decisioni terranno conto del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera, prevedendo inoltre per questa tipologia di opere tempi ridotti per l'approvazione dei progetti e l'istituzione di un Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dedicato all'esame di queste specifiche opere.

La «autoesecutività» del Codice senza regolamenti di attuazione

Una delle più grandi «rivoluzioni» (purtroppo per la burocrazia italiana) del nuovo Codice è la sua «autoesecutività» ottenuta eliminando la stesura di regolamenti attuativi e similari e recependo direttamente le norme regolamentari e di secondo livello fornite nei 38 allegati finali del nuovo Codice.

Si realizza almeno sulla carta una pulizia generale di vecchie norme di secondo livello stratificate nel tempo che intasavano la gestione degli appalti ed aumentavano solo la esposizione giuridico-economica delle stazioni appaltanti e delle imprese (47 annessi alle direttive Ue, 25 allegati al codice del 2016, 17 Linee guida Anac e 15 vecchi regolamenti attuativi di precedenti norme legislative, fra cui il regolamento del 2010 attuativo del codice De Lise), per un totale di 104 atti di secondo livello

che vengono – *finalmente!* - mandati definitivamente in pensione, rendendo nelle intenzioni più snella ed efficace l'applicazione delle nuove norme.

I Settori speciali

Il nuovo codice dei contratti pubblici dedica ai settori speciali il Libro III, nel quale si propone di introdurre una disciplina pressoché completa e autosufficiente, superando le incertezze interpretative del D.Lgs. 50/2016 specialmente in relazione ai rinvii alle norme dei settori ordinari da applicare “*in quanto compatibili*”.

Resta invariata anche nel nuovo codice la bipartizione tra affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamenti cosiddetti “sottosoglia”, rispetto ai quali le imprese pubbliche ed i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi non applicano le norme del codice, bensì la disciplina stabilita nei propri regolamenti (art. 50, comma 5).

Novità di rilievo riguarda la suddivisione in lotti, dei quali le stazioni appaltanti nei settori speciali potranno determinare liberamente la dimensione, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano (art. 141, comma 5). Sul punto, l'ANAC ha auspicato l'espunzione dell'aggettivo *aggravata*, sul presupposto che la locuzione utilizzata non trova corrispondenza in una determinata tipologia di motivazione.

La maggiore flessibilità riconosciuta ai settori speciali si esplica principalmente nel rinvio solo parziale ai vincoli fissati per i settori ordinari (v. artt. 141, 153 e 167), nonché nel conferimento di poteri di autorganizzazione, come indicato all'art. 141, commi 3 e 4 – *Ambito e norme applicabili* – “Settori Speciali” il quale indica che l'art. 15 si applica solo alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;

indica inoltre che per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

- a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;
- b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;
- c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

Così come sono più in generale “escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007” (art. 149, comma 4 – *Servizi di trasporto – Settori Speciali*).

altri importanti assi viari cittadini.

L'appalto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la redazione del Progetto Preliminare e Definitivo e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, relativi all'intervento denominato: "Lavori di riqualificazione di via Via Manzoni, via Postiglione e via Amendola".

L'opera nel suo complesso, finanziata mediante risorse statali, stanziata con Decreto del ministero dell'Interno D.P.C.M. 21 gennaio 2021 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana" e con D.M. 6 dicembre 2021 (in G.U. n. 295 del 13 dicembre 2021) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.2. "Piani urbani integrati".

L'importo stimato dei lavori, in relazione ai quali sono richieste le prestazioni professionali, è pari a € 7.700.000,00.

In particolare, una parte dell'appalto riguarda il tratto di via Amendola, dall'incrocio con viale Einaudi sino all'intersezione con via Postiglione, da quest'ultima, interessando il suo prolungamento su via Meucci, fino ad arrivare a viale della Repubblica e viale Unità d'Italia.

Ad oggi le sezioni stradali, di dimensioni variabili a seconda del tratto di strada considerato, si compongono di due corsie carrabili, marciapiedi da ambo i lati e posti auto ove possibile. Le corsie sono in evidente stato di degrado, spesso oggetto di rimaneggiamenti che hanno creato discontinuità sull'asfalto con frequenti buche e dislivelli, al pari anche i marciapiedi sono spesso discontinui e danneggiati in alcuni punti; sono assenti piste ciclabili con conseguenti disagi per i ciclisti e aree destinate a verde.

Il progetto prevede il completo rifacimento della carreggiata stradale a seguito della preliminare rimozione di tutti gli strati che compongono il pacchetto stradale, preservando la rete dei sotto servizi che verrà modificata solo per quanto all'impianto elettrico di illuminazione viaria e di scarico delle acque meteoriche.

Lo scopo del rifacimento stradale sarà quello di congiungere il secondo tratto di via Amendola con il primo tratto, già oggetto di riqualificazione, mediante la realizzazione di corsie idonee per il transito di autovetture e autobus, apposite aree per la sosta degli



autobus, piste ciclabili in continuità con le esistenti, aree a verde di dimensione variabile a seconda della sezione stradale e posti auto ove possibile.

Allo stesso modo, la corsia ciclabile su via Postiglione e via Meucci collegherà la pista ciclabile di prossima realizzazione sul secondo tratto di via Amendola alla già presente corsia riservata in via della Repubblica e via Unità d'Italia.

Oltre a questo tipo di interventi, il Comune di Bari sta rendendo pedonali una serie di strade del "quadrilatero" che caratterizza il centro città, da via Sparano a via Argiro, passando per via Roberto da Bari.

L'obiettivo è quello di riconsegnare la città al cittadino.

In quest'ottica si pone l'intervento di pedonalizzazione di via Manzoni, anch'esso oggetto del presente progetto.


La via del quartiere Libertà, ad oggi in evidente declino, fu in passato la via dello shopping preferita dai baresi e, per tale ragione l'intervento risulta il più importante del lotto.

Con la rimozione dell'asfalto, verranno alla luce le sottostanti basole che una volta trattate e sottoposte a verifica archeologica, saranno utilizzate come pavimentazione della nuova via pedonale riprendendo la tradizione materica della città di Bari.

L'intera carreggiata stradale sarà sopraelevata fino al raggiungimento della preesistente quota del marciapiedi e si provvederà alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale e di scarico delle acque meteoriche.

Gli attraversamenti saranno anch'essi sopraelevati rispetto alla quota stradale di intersezione delle vie preesistenti, così da facilitare il passaggio pedonale e al contempo favorire il rallentamento delle autovetture.

L'intera via sarà scandita e caratterizzata dalla presenza di blocchi prefabbricati composti di panchina, area verde con alberi di alto fusto per creare gli adeguati ombreggiamenti in relazione alla esposizione solare, e cestini per la raccolta differenziata, frapposti da aree destinate a diventare dei piccoli salottini del tipo di quelli rappresentati in figura, con delle sedute in calcestruzzo, rivestite con vernice poliuretaniche dalle forme morbide e confortevoli, dal design contemporaneo ed innovativo, che conferiranno un aspetto di sicura attrattiva e di ritrovato carattere all'antica via dello shopping del capoluogo pugliese.



Chi siamo

La società **S-Engineering srl**, con sede a Bari, fornisce servizi di ingegneria, architettura, management, direzione lavori, planning & cost control, sicurezza e consulenza per tutti i settori delle costruzioni, sia pubblici che privati.

La **S-Engineering srl**, è una dinamica società di ingegneria, il cui core business è la progettazione di infrastrutture strategiche, viarie, e civili. Ma oltre a ciò, offre diversi servizi di supporto durante tutto il ciclo di vita delle opere.

Seppur giovane nella sua costituzione, vanta esperienze professionali più che ventennali in tutti i settori delle opere pubbliche e private ed è quindi capace di fornire qualsiasi supporto tecnico, dal privato alle imprese ed agli stakeholders, su tutto il territorio nazionale ed estero.

I nostri servizi di consulenza oltre che sul territorio nazionale, si sono estesi anche all'estero, dagli Emirati Arabi all'area Albanese-Balcanica fin negli Stati Uniti d'America.

S-Engineering è quindi in grado di occuparsi a 360° di servizi di ingegneria tradizionali e innovativi, prendendo vantaggio da tecnologie come il BIM e di modellazione e finishing in postproduzione, svolgendo inoltre consultazioni pubbliche, impostando relazioni specialistiche e masterplan, spesso fungendo da intermediario tra gli stakeholders e negoziando con gli Enti Locali.

La nostra è una realtà in costante crescita sul territorio italiano con interventi in fase di sviluppo anche all'estero, in grado di proporre un approccio nuovo alla progettazione integrata per soddisfare ogni necessità per ogni tipologia di cliente.

Il Portfolio spazia tra servizi per appalti pubblici e consulenza privata, relativi ad importanti infrastrutture civili e strategiche (*aeroporti, industrie internazionali di produzione farmaceutica, Zone di sviluppo industriali, viabilità, strutture, ecc.*) riqualifica di significative aree urbane, architettura, edilizia, fonti rinnovabili e soluzioni per la sostenibilità ambientale.

La progettualità su larga scala punta all'inclusione delle zone periferiche con il resto delle città, mediante la rivisitazione delle connessioni viarie e della mobilità dolce, per ben integrarle ed armonizzarle con il resto del tessuto urbano, dando così vita a centri urbani completamente ripensati.

La progettualità residenziale si caratterizza con il rispetto degli obiettivi edilizi biosostenibili quali risparmio energetico, standard edilizi ecocompatibili, utilizzo di materiali kmo, scelte energetiche mirate all'indipendenza dalla rete, sostenibilità ambientale, il tutto proponendo soluzioni architettoniche "iconiche" fortemente distinguibili e riconoscibili e soluzioni impiantistiche altamente efficienti.

La **S-engineering** in ragione delle commesse acquisite ed in fase di acquisizione prevede anche una possibile espansione anche sui mercati esteri ed oltreoceano.

L'azienda si distingue per il suo ambiente di lavoro dinamico e per il suo impegno al costante miglioramento, offrendo elevati standard di qualità dalla raccolta dati iniziale alle relazioni tecniche finali.

Così, il know-how scientifico sviluppato, unito all'esperienza e alla gamma di strumenti e risorse a nostra disposizione ci consentono di raggiungere gli obiettivi fissati all'inizio di ogni progetto, in una combinazione sinergica il servizi tradizionali e l'innovazione ingegneristica, architettonica e tecnologica, sviluppata anche in ambiente BIM.

Dotata di certificazione ISO 9001:2017, che ne attesta la qualità aziendale, la società progetta, realizza e gestisce ogni tipologia di opera grazie all'interscambio e alla sinergia tra le differenti figure professionali specialistiche, sia interne che in network, dotate di consolidata esperienza e innovative capacità.

Our company **S-Engineering srl**, based in Bari in via Salvatore Matarrese n. 58, provides engineering, architecture, management, construction management, planning & cost control, safety and consulting services for all construction sectors, both public and private.

S-Engineering srl is a dynamic engineering company whose core business is the design of strategic, road and civil infrastructures. But beyond that, it offers various support services throughout the life cycle of the works.

Although young in its establishment, boasts more than twenty years of professional experience in all sectors of public and private works and is therefore capable of supply any technical support, from private individuals to companies and stakeholders, throughout the national territory. and abroad.

Our consulting services not only on the national territory, have also extended abroad, from the Arab Emirates to the Albanian-Balkan area up to the United States of America

S-Engineering is therefore able to deal at 360 ° with traditional and innovative engineering services, taking advantage of technologies such as BIM and post-production modeling and finishing, also carrying out public consultations, setting up specialist reports and masterplans, often acting as an intermediary. between stakeholders and negotiating with local authorities.

Ours is a constantly growing reality on the Italian territory with works under development also abroad, able to propose a new approach to integrated design to meet every need for every type of customer.

Portfolio ranges from services for public procurement and private consultancy, relating to important civil and strategic infrastructures (*airports, international pharmaceutical production industries, industrial development zones, roads, structures, etc.*) requalification of huge urban areas, architecture, construction, renewable sources and environmental sustainability solutions.

The planning developed on large scale aims at the inclusion of suburban areas with the whole cities, through the revisitation of road connections and soft mobility, to integrate them well and harmonize them with the rest of the urban tissue, thus giving new life to completely redesigned urban centers.

Residential planning is featured by compliance with bio-sustainable building objectives such as energy saving, environmentally friendly building standards, use of kmo materials, energy choices aimed at independence from the network, environmental sustainability, all by proposing highly distinguishable and recognizable “iconic” architectural solutions and highly efficient plant solutions.

S-engineering due to the contracts acquired and in the acquisition phase also foresees a possible expansion also on foreign and overseas markets.

The Company stands out for its dynamic work environment and for its commitment to constant improvement, offering high quality standards from initial data collection to final technical reports.

Thus, the scientific know-how developed, combined with, the experience and the range of tools and resources at our disposal allow us to achieve the objectives set at the beginning of each project, in a synergistic combination of traditional services and engineering innovation, architectural and technological, also developed in the BIM environment.

Equipped with ISO 9001:2017 certification, which certifies its corporate quality, the company designs, realizes and manages every type of work thanks to the interchange and synergy between the different specialized professional figures, both internal and in networks, with consolidated experience and innovative capabilities.

CONTENUTI

NEWS E APPROFONDIMENTI a cura di 24 Ore Professionale

APPALTI

Nuovo Codice, direttore dell'esecuzione anche nel sottosoglia se l'appalto è complesso
Stefano Usai 17

Project financing, seguono il vecchio regime tutte le proposte presentate prima del 1° luglio
Massimo Ricchi ()* 19

Progettazione, il bando deve sempre indicare il metodo di calcolo dei compensi
Mauro Salerno 23

Le novità nell'ambito del contenzioso e della giurisdizione dei contratti pubblici
Elisabetta Mariotti 25

Il Collegio Consultivo Tecnico nel nuovo Codice degli appalti
Sergio Clarelli 29

PNRR

Decreto PNRR3: le novità in campo edilizio
Donato Palombella 33

Pnrr: stop alle caldaie a gas nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni
Deborah Maria Foti - Anapi 38

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Bonus casa e superbonus nel 2023: nuovi lavori con platea ristretta
Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste 40

Sismabonus senza remissione per chi ha fatto la dichiarazione
Giorgio Gavelli 42

Superbonus, le cessioni non ripartono: tutte le strade per utilizzare lo sconto
Giuseppe Latour e Giovanni Parente 44

Bonus casa in 10 rate? Ecco quando conviene davvero
Elisa de Pizzol 46

Bonus barriere anche per gli appartamenti singoli
Luca De Stefani e Giuseppe Latour 48

Certificazione SOA e bonus edilizi: chiarimenti a tutto campo
Stefano Baruzzi 50

EDILIZIA E URBANISTICA

Serra fotovoltaica, ok alla tariffa premiante anche senza tamponatura fissa
Massimo Frontera 56

Permesso di costruire, il termine non decorre dall'emanazione ma dalla consegna del titolo
Massimo Frontera 57

Il progettista è responsabile se l'opera contiene degli abusi?
Donato Palombella 59

Isolamento termico, dalla Puglia arrivano i pannelli a base di paglia di riso	61
<i>Vincenzo Rutigliano</i>	
Taranto, dalla cultura allo sport un maxi-piano da 800 milioni	62
<i>Paola Pierotti</i>	
PREVENZIONE INCENDI	
Prevenzione incendi, per la semplificazione degli adempimenti nuovo termine fissato al 31 agosto 2024	64
<i>Mariagrazia Barletta</i>	
PROGETTAZIONE	
«Requisiti di fatturato limitati all'ultimo triennio, con il nuovo codice a rischio mercato e gare di ingegneria»	66
<i>Giorgio Lupoi (*)</i>	
Da Artelia a Tecne: i big dell'ingegneria tengono il passo (di crescita) anche nel 2022	69
<i>Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino</i>	
SICUREZZA SUL LAVORO	
T.U. della sicurezza: le nuove modifiche del decreto "lavoro" puntano al rafforzamento delle tutele per i lavoratori	76
<i>Pierpaolo Masciocchi</i>	
Nuovo Codice dei contratti: il quadro della disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro	80
<i>Mario Gallo</i>	
Nei cantieri intelligenti la tecnologia mette al sicuro gli operai	87
<i>Claudio Tucci</i>	
AMBIENTE ED ENERGIA	
Transizione energetica: andamento lento	89
<i>Rita Salimbeni</i>	
Pannelli fotovoltaici, categorie estetiche e nuovi criteri di compatibilità con il vincolo paesaggistico	92
<i>Ivan Meo</i>	
Agrivoltaico, la Puglia fa il pieno: 12 maxi-impianti sui 13 approvati dal governo	94
<i>Massimo Frontera</i>	
Acqua, la sfida anti-spreco passa per città ed edifici intelligenti	96
<i>Maria Chiara Voci</i>	
L'ESPERTO RISPONDE	99

Appalti

Nuovo Codice, direttore dell'esecuzione anche nel sottosoglia se l'appalto è complesso

Stefano Usai

Rispetto alle linee guida Anac vengono ridefiniti i casi in cui il Dec non può coincidere con il Rup (legittimando l'accesso agli incentivi alle funzioni tecniche)

L'articolo 45 del nuovo Codice – così come già l'articolo 113, comma 2, del Codice del 2016 -, stabilisce che la disciplina sugli incentivi «alle funzioni tecniche» si applica anche agli appalti di beni o servizi nel caso in cui, però, sia stato nominato un direttore dell'esecuzione (Dec). Una figura competente, pertanto - all'interno dell'ente o esterna in caso di certificata carenza di professionalità - diversa dal Rup a cui, ordinariamente, è affidato il compito di vigilare/monitorare/rendicontare l'esecuzione delle prestazioni. La novità di rilievo, rispetto, soprattutto, alle linee guida Anac n.3, è la sostanziale riscrittura dei casi in cui, necessariamente, il Dec non può coincidere con il Rup legittimando, pertanto, anche l'accesso agli incentivi predetti.

Un Dec distinto dal Rup

L'allegato I. 2, che dispone in tema di requisiti e compiti del Rup (che dal 1° luglio andrà a sostituire le linee guida Anac n. 3), precisa (art. 8, comma 3) che il Rup ordina-

riamente svolge – per i contratti di beni/servizi – anche le funzioni del Dec. Al comma 4 è rimesso il compito di chiarire i casi in cui – e quindi non esiste discrezionalità del Rup se non nel caso di certificate esigenze organizzative -, necessariamente la direzione dell'esecuzione del contratto deve essere assegnata ad un soggetto diverso dal responsabile del progetto.

La norma ripete solo in parte le indicazioni contenute nelle linee guida citate visto che, il Dec, diverso dal Rup, dovrà essere nominato, ordinariamente, negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie (mentre nelle linee guida, per appalti di importo superiore ai 500mila euro).

Le ulteriori ipotesi ribadiscono le fattispecie già presenti nelle linee guida, ovvero che il Dec deve necessariamente essere un soggetto distinto dal Rup nel caso di:

- 1) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- 2) prestazioni che richiedono l'apporto di

una pluralità di competenze;

3) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

4) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

L'ultima fattispecie sembra porsi come ipotesi di chiusura e legittimare la nomina di uno specifico direttore nel caso di situazioni organizzative particolari che, in ogni caso, dovranno essere certificate. Ad esempio, c'è da chiedersi se tra le ipotesi in parola possano essere considerati i casi di un eccessivo, sempre certificato, carico di lavoro del Rup.

Situazioni specifiche

In aggiunta a quanto appena riportato occorre evidenziare, però, che l'articolo 114, comma 8 rinvia all' allegato II.14, «Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità» (che sostituirà il DM 49/2018) per l'individuazione dei casi, ulteriori, in cui il Dec non può coincidere con il Rup. L'allegato citato, con l'articolo 32 individua, secondo una lettura da ritenersi tassativa, i casi in cui, per la complessità dell'appalto di servizi il Rup non può occuparsi dell'esecuzione. La complessità deve essere certificata, ad esempio, per «il profilo tecnologico» e per il fatto che le prestazioni «richiedono l'apporto di una pluralità di competenze», oppure può trattarsi di «interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità», infine per «servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla

stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento».

L'aspetto inedito, però, è che nei casi specifici si prescinde dall'importo. In sostanza, ciò che rileva è la complessità determinata dal tipo di servizio.

In prima lettura, recita la norma, si tratta dei:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Dal dettato normativo, sembra evidente che il ricorrere di uno degli appalti di servizio citati, di per sé, non possa legittimare la nomina di un Dec diverso dal Rup ma occorre che il dirigente/responsabile del servizio ne certifichi la complessità. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla differenza che ricorre tra l'appalto del servizio di pulizia da svolgere in ambienti di piccole dimensioni rispetto ad un servizio che deve essere svolto in diversi immobili. Per le forniture, invece, il comma 3 ammette la necessità di un Dec diverso dal Rup solo nel caso di situazioni di particolare importanza con prestazioni di importo superiore ai 500mila euro.

Appalti

Project financing, seguono il vecchio regime tutte le proposte presentate prima del 1° luglio

Massimo Ricchi (*)

Il Dlgs 36/2023 non si esprime in modo esplicito ma procedere diversamente imporrebbe troppi oneri a imprese e Pa e sarebbe contrario al principio di risultato

Il nuovo codice, il Dlgs 36/2023 (il nuovo codice appalti), agli artt. 224-229 non regola esplicitamente la legge da applicare al procedimento in finanza di progetto tra il precedente Dlgs 50/2016 e il Codice stesso; è silenzioso e, come vedremo, anche tale omissione deve essere valorizzata al fine di individuare una regola ragionevole che esprima appieno il principio del risultato, che apre il Codice all'art. 1 e lo permea integralmente.

La finanza di progetto ad iniziativa privata del previgente codice, disciplinata nell'art. 183, comma 15, per quanto qui interessa non muta i capisaldi temporali riproposti nell'art. 193 del Codice. La finanza di progetto è un procedimento finalizzato all'individuazione del contraente di un contratto di concessione e/o di Ppp:

1) il procedimento si attiva con la presentazione da parte di un operatore economico qualificato di una proposta contenente un progetto di fattibilità, uno schema contrattuale con allegata la matrice dei rischi, un

piano economico finanziario (Pef), l'asseverazione del Pef, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, una cauzione per la presentazione della proposta, etc. Qui basti sottolineare come la presentazione della proposta non solo comporti un considerevole sforzo economico con il coinvolgimento di diversi specialisti, ma che, inoltre, la proposta si concentra su un perimetro ben definito nell'oggetto della concessione;

2) la Pa ha un termine perentorio di tre mesi (art. 183, comma 15), in prima battuta, per nominare il Rup, verificare i requisiti di qualificazione del proponente e la completezza formale dei documenti presentati e, poi, entrare nella sostanza di quella proposta, espletando un fondamentale potere di modifica mediante richieste di integrazioni e variazioni per far corrispondere il progetto ai desiderata della Pa. Questa fase di negoziazione, sanzionata con la terminazione del procedimento in caso di diniego di ade-

guamento dell'operatore economico, segna la differenza con le "meccaniche" procedure di appalto ma, soprattutto, arricchisce e "centra" gli obiettivi che la Pa che vuol conseguire con l'esecuzione di quel contratto. Anche questa è una fase economicamente onerosa e di time spending a carico di entrambe la Parti (Pa e operatori economici), ci possono essere, infatti, diversi rilasci integrali di Pef o di modifiche al progetto, al contratto e al documento della specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

3) una volta che il perimetro, l'oggetto della concessione, viene "stabilizzato" e non sono più richieste modifiche anche a seguito di eventuali prescrizioni indicate in conferenza di servizi, la Pa dichiara fattibile la proposta. Questa dichiarazione consente di accedere ai passi successivi di approvazione del progetto, di inserimento nella programmazione triennale e annuale e, infine, della pubblicazione del bando di gara che apre la fase concorrenziale a cui deve partecipare anche il promotore.

I termini delle opzioni interpretative sono collocate nelle norme inserite nella Parte III del Libro V, Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni, in particolare nell'art. 229, commi 1 e 2, del Codice che sanciscono che il codice entra in vigore, coi relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisiscono efficacia il primo luglio 2023.

Spetta all'art. 226 del Codice "salvare" i procedimenti che continuano ad essere disciplinati dal previgente codice rispetto alla data di efficacia del 1° luglio 2023, infatti il Codice stabilisce la regola generale che «le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso». E ancora l'articolo 226, comma 2, del Codice precisa che «a tal fine, per procedimenti in corso si intendono», elencando una casistica dalla

lett. a) alla d), che prende in considerazione i procedimenti attivati prima del 1° luglio 2023, data di efficacia del Codice, o mediante la pubblicazione di bandi o avvisi o mediante avvisi di presentare le offerte qualora ci siano procedimenti senza previa pubblicazione del bando.

È evidente l'omissione dall'elenco del procedimento in finanza di progetto che, come è stato evidenziato sul piano normativo, si attiva con la presentazione della proposta.

A questo riguardo preliminarmente sono necessarie due osservazioni per una ricostruzione sistematica della regola di diritto intertemporale da applicare al caso della finanza di progetto:

1) il tenore della frase che specifica «per procedimenti in corso, si intendono» porta ad escludere non solo che l'elenco della casistica da a) a d) sia tassativo, è solo esemplificativo, infatti, la finanza di progetto non è stata contemplata ma, inoltre, che non sono tassativi gli indicatori temporali (pubblicazione del bando/avviso o spedizione dell'avviso a presentare offerte) per verificare se si collochino prima o dopo il 1° luglio 2023;

2) il codice previgente, invece, aveva scelto una linea rigorosa che non dava adito a dubbi quale fosse l'indicatore temporale da prendere in considerazione per verificare la vigenza del nuovo codice, si trattava della dichiarazione di pubblico interesse, equivalente all'odierna dichiarazione di fattibilità.

Infatti, l'art. 216 comma 23, del d.lgs. 50/2016 stabiliva: «I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di

valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice». In breve il previgente codice, usando come indicatore temporale la data della dichiarazione di pubblico interesse, rilasciata prima dell'efficacia del nuovo codice, dimostra che la tassonomia degli indicatori è una lista aperta e che quando il legislatore vuole prendere una decisione in merito al procedimento in finanza di progetto lo regola espressamente.

Il Codice questa volta, sembra che abbia ommesso volontariamente di disciplinare il regime intertemporale della legge applicabile ai procedimenti in finanza di progetto, consentendo di aprire una riflessione sull'indice per considerare la finanza di progetto un procedimento in corso e, quindi, di poterlo assoggettare al codice previgente. La differenza di poter ricorrere al codice previgente non è di poco conto, perché il nuovo Codice è più oneroso per l'operatore economico e imporrebbe la ripresentazione della proposta rendendo inutilizzabile quella precedente con un aggravio di tempo e di costi per entrambe le parti, con buona pace dei correlati principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Infatti, il Codice prescrive l'obbligo di presentare la progettazione di fattibilità tecnica economica i cui contenuti sono ben delineati nell'allegato I.7 «Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto esecutivo». La sottoposizione della proposta al Codice comporterebbe la necessità di ripresentarla integralmente, «cestinando» l'oneroso investimento economico e temporale dell'operatore economico e della Pa nella fase di verifica che non si sia concretizzata nella pubblicazione

del bando prima della data del 1° luglio 2023 di efficacia del Codice. La progettazione di fattibilità tecnica economica esige sostanzialmente due livelli di progettazione e altri elaborati, mentre il codice previgente richiedeva solamente il progetto preliminare. In questo modo la preclusione ad utilizzare il progetto preliminare «impone» di azzerare il procedimento pregresso e di ripresentare la proposta con un livello di progettazione adeguato, modificando a cascata tutti i documenti della proposta.

A questo punto è necessario rispondere alla domanda quando il procedimento in finanza di progetto può definirsi in corso per giustificare l'applicazione del codice previgente, che poi equivale a definire quando il procedimento si attiva: la risposta è al momento di presentazione della proposta. Il proponente presenta la proposta secondo le regole del codice previgente soprattutto elabora tutti i documenti seguendo quelle regole e la Pa è tenuta a rispettare il termine perentorio di tre mesi per addivenire alla dichiarazione di fattibilità. Le parti, ciascuna per le proprie incombenze, sono vincolate a presentare, a valutare, a modificare una proposta definita al momento della sua presentazione.

La finanza di progetto, per costante giurisprudenza, è distinta in due fasi autonome ma tra loro interdipendenti, la dichiarazione di fattibilità della proposta costituisce la base documentale per pubblicare il bando ed esperire la successiva gara competitiva. Gli indici di vigenza del procedimento legati alla pubblicazione del bando o dell'avviso o all'invio della avviso di partecipare previsti per gli affidamenti senza bando elencati nell'art. 226, comma 2, come è stato visto non sono applicabili alla finanza di progetto e, comunque, non ricoprono la gamma degli indici denotativi di attivazioni dei procedimenti per reputarli «in corso» perché l'articolo non

contiene un elenco tassativo e consente l'ampliamento della casistica.

A rigore nella finanza di progetto è consentita anche la pubblicazione di un avviso per sollecitare gli operatori economici a presentare delle offerte, tanto che il Codice ha "assorbito" questa prassi indicandola espressamente nell'art. 193, comma II. Se per assurdo si dovesse accedere ad una interpretazione tassativa e letterale della norma che regola il diritto intertemporale verrebbero trattati in modo diverso due casi eguali: mentre l'avviso di sollecitazione della proposta pubblicata dalla Pa, a cui segue la presentazione della proposta, godrebbe del beneficio di qualificare il procedimento «in corso», quello della presentazione della proposta, esplicitamente previsto dal Codice, verrebbe escluso.

In sintesi il Codice non ha preso posizione su quale debba essere l'indice denotativo per ritenere la Finanza di progetto un procedimento in corso e ciò consente l'applicazione del previgente codice. La presentazione della proposta prima della data di efficacia del Codice può essere ritenuto l'indice denota-

tivo di attivazione del procedimento perché, oltre ad essere consentito dalla mancanza di tassatività dei casi elencati, innesta un procedimento ben delineato dove la Pa deve pervenire a una dichiarazione di fattibilità nel termine perentorio di tre mesi.

Una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio del risultato che costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità enunciati nell'art. 1 del Codice, si costringerebbero gli operatori e la Pa ad interrompere i procedimenti in corso, rendendo vani gli investimenti di entrambe le Parti in termini di costi e tempi, imponendo ad entrambe le parti di riattivare un procedimento che differisce esclusivamente per l'incremento del livello di progettazione da inserire nella nuova proposta.

() Avvocato, Direzione Legale Anas, già componente dell'Utfp - Pcm - Dipe - Cipe (2000-2013). Le opinioni contenute in questo contributo sono espresse dall'autore a titolo personale e non impegnano l'ente di appartenenza.*

Appalti

Progettazione, il bando deve sempre indicare il metodo di calcolo dei compensi

Mauro Salerno

Con un atto del presidente l'Anac boccia anche la scelta di un Consorzio di bonifica di limitare l'indicazione delle referenze dei concorrenti ai soli progettisti in organigramma

Sono illegittimi i bandi che non indicano in maniera esplicita il metodo di calcolo utilizzato per individuare i compensi, che deve sempre partire dal «decreto parametri» del 2016. Così come viola il principio di concorrenza la scelta di limitare le referenze solo progetti firmati da progettisti risultanti nell'organigramma della società. Sono i due principi ribaditi dall'Anac e usati per bocciare la procedura promossa dal Consorzio di bonifica del Brenta per la progettazione di una diga (importo a base di gara 1,17 milioni con un importo lavori stimato di 99,75 milioni).

La questione è al centro di un atto del presidente del 25 maggio, nato dalla doppia segnalazione dell'Oice (l'associazione delle società di ingegneria e architettura) e del Consiglio nazionale degli ingegneri. L'Autorità accoglie entrambe le segnalazioni. La prima, riferita alla limitazione delle referenze, per l'Anac avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante alla ripubblicazione del-

la gara, risultando insufficienti i chiarimenti forniti nell'ambito dei quesiti. Per consentire in questo modo di partecipare, con nuovi termini per le offerte, ai soggetti rimasti fuori dalla gara presidiata da soli due concorrenti.

Quanto alla segnalazione sulla mancata indicazione di calcolo dei compensi professionali, l'Autorità ricorda ancora una volta che le stazioni appaltanti devono utilizzare come riferimento i parametri inclusi nel Dm Giustizia del 17 giugno 2016 «potendosene discostare solo in presenza di una motivazione adeguata» e che sono inoltre vincolate indicare nel bando «analiticamente il dettaglio dei corrispettivi per le attività posti a base di gara, circostanza questa non rilevata nella specie».

«Appreziamo le precisazioni dell'Autorità - sottolinea il direttore generale dell'Oice Andrea Mascolini -. Avevamo segnalato questo bando, poi rettificato, perché oltre ai profili di concorrenza, non considerava in alcun modo che legare le referenze dell'operatore

economico al fatto che il professionista fosse ancora in forze presso la società, avrebbe finito per svuotare il patrimonio di referenze delle società in un momento di spinto turnover interno alle aziende. Peraltro, ad analoghe conclusioni è arrivato il Consiglio di Stato sul tema generale della spendibilità dei requisiti da parte dei professionisti che escono da una società». «È infine interes-

te - aggiunge Mascolini - anche quanto specificato sui compensi professionali, in risposta all'esposto dei colleghi del Cni, nel senso che il decreto parametri deve essere sempre applicato. Anche perché rileviamo come in queste settimane si stia sviluppando un dibattito su un presunto ripristino dei minimi tariffari che andrebbe ben chiarito per evitare contenziosi».

Appalti

Le novità nell'ambito del contenzioso e della giurisdizione dei contratti pubblici

Elisabetta Mariotti

Con il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 77 del 31 marzo 2023 s.o. n. 12, è stato approvato il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, che contiene l'ultima riforma della disciplina dei contratti pubblici. Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del D.Lgs. 50/2016. Vediamo le novità in ambito di contenzioso e della disciplina dei ricorsi giurisdizionali.

Il Libro V del nuovo Codice dei contratti pubblici si occupa del contenzioso e dell'autorità nazionale anticorruzione. La riforma ha interessato la disciplina dei ricorsi giurisdizionali, con la previsione dell'art. 209 che reca le Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato I al D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010.

Le modifiche interessano l'art. 120 (*Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)*) nel senso di disporre che gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislati-

vo di attuazione della legge 78 del 21 giugno 2022, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Viene esclusa l'impugnazione con ricorso straordinario davanti al Presidente della repubblica. Per l'impugnazione degli atti il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del Codice.

Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione obbligatoria prevista per la procedura di

affidamento. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento *in house* al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti.

Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.

Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.

Il Codice interviene sulla disciplina della inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni, modificando l'art. 121 del CPA nel senso di prevedere che il giudice che annulla l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando e dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi:

- a. se l'aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici;
- b. se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con

affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici;

c. se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'art. 18 del Codice dei contratti pubblici, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;

d. se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva.

Il contratto resta efficace qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti.

Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali

possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara.

Il legislatore ha specificato che non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lett. a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente procedura:

- a. con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è consentita dal codice dei contratti pubblici;
- b. rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c. il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lett. b).

L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo.

I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

L'art. 210 del nuovo Codice disciplina il procedimento di accordo bonario per i lavori che riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso che superino l'importo economico in misura tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale.

Il procedimento di accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo economico dell'opera compreso tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato

di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo ed entro quindici giorni dalla data di comunicazione, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso.

L'accordo bonario per i servizi e le forniture è disciplinato dall'art. 211 del Codice applicando le disposizioni per i lavori in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Le controversie possono essere risolte mediante transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi

alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a € 100.000, ovvero a € 200.000 in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica.

La stazione appaltante o l'ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Appalti

Il Collegio Consultivo Tecnico nel nuovo Codice degli appalti

Sergio Clarelli

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici. Esso, tra l'altro, recepisce tra i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale anche l'istituto del Collegio consultivo tecnico, che fu istituito nel 2020. Solo per i procedimenti già avviati, alla data di entrata in vigore, le nuove norme saranno applicate a partire dal 1° luglio 2023

Come noto, nel 2020 fu istituito il Collegio consultivo tecnico, da nominarsi obbligatoriamente per i contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie previste dal Codice dei contratti pubblici, il quale ha rappresentato una delle novità più rilevanti del Decreto Semplificazioni (D.L. 76 del 16 luglio 2020, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla legge 120 dell'11 settembre 2020).

Successivamente, nel 2021, il Decreto Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e semplificazioni (D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021) ha apportato importanti modifiche e integrazioni al Collegio consultivo tecnico non solo perché, con riferimento ai contratti pubblici relativi al PNRR e al Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ha snellito le procedure in caso di inadempienze e inerzia, ma anche perché

ha previsto l'istituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei Collegi consultivi tecnici. Inoltre, la data del 31 dicembre 2021, originariamente prevista dal Decreto Semplificazioni per la nomina del Collegio consultivo tecnico, prima dell'inizio dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è stata prorogata al 30 giugno 2023.

Nel 2022 sono state altresì adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto 17 gennaio 2022, le *Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico*, che sono state pubblicate in data 7 marzo 2022. Nella stessa data, è stato pubblicato il D.M. infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 del 1° febbraio 2022, che ha finalmente istituito il suddetto Osservatorio permanente, definendone la composizione e il funzionamento.

Successivamente, la legge 78 del 21 giugno

2022 “*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrata in vigore il 9 luglio 2022, all’art. 1 reca la Delega al Governo in materia di contratti pubblici, per il quale il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della uno o più decreti legislativi recanti la *disciplina dei contratti pubblici*, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Ciò premesso, sulla *Gazzetta Ufficiale* 77 del 31 marzo 2023, s.o. n. 12, è stato pubblicato il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore per tutti i nuovi procedimenti dal 1° aprile 2023. Il vecchio Codice, di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “*Codice dei contratti pubblici*”, sarà abrogato a partire dal 1° luglio 2023 e da tale data le nuove norme saranno applicate a tutti i procedimenti in corso.

Il nuovo Codice tratta specificamente del Collegio consultivo tecnico agli articoli, dal 215 al 219, del Libro V, “*Del contenzioso e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie*”, Parte I, “*Del contenzioso*”, Titolo II, “*I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale*”.

L’istituto del CCT nel nuovo Codice degli appalti

Il nuovo Codice prevede la *costituzione di un Collegio consultivo tecnico* al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risolu-

zione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, per cui ciascuna parte può chiederne la costituzione. Le modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico sono definite nell’Allegato V.2.

Inoltre, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del Collegio è *obbligatoria*. È precisato altresì che il Collegio consultivo tecnico esprime *pareri* oppure, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta *determinazioni* aventi natura di *lodo contrattuale* ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ.¹ Inoltre, qualora la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. È altresì stabilito che l’inservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, *grave inadempimento degli obblighi*

¹ Tale articolo riguarda l’*arbitrato irrituale* o libero, il quale nasce dalla volontà delle parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale o *lodo contrattuale*. Con esso le parti si impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) come se fosse un accordo diretto tra esse. In caso di difformità, il *lodo contrattuale* è annullabile dal giudice competente. Pertanto nell’arbitrato irrituale il lodo ha valenza di contratto tra le parti ed è eventualmente impugnabile avanti il giudice di primo grado. L’*arbitrato rituale*, invece, si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme del codice di procedura civile, in particolare del Capo III *Del procedimento* e si conclude con la pronuncia della sentenza, denominata “*lodo arbitrale*”, redatta in forma scritta, deliberata a maggioranza di voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri. (Cfr. S. Clarelli, *L’arbitrato e il ruolo dei professionisti tecnici*, Consulente immobiliare, Il Sole 24 Ore, n. 985/2015).

Tabella I –Soglie di rilevanza comunitaria nel Codice dei contratti pubblici 2023

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
€ 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni
€ 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE.
€ 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE.
€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA NEI SETTORI SPECIALI
€ 5.382.000 per gli appalti di lavori
€ 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
€ 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
<i>N.B. In grassetto sono evidenziati gli appalti che prevedono obbligatoriamente la nomina del CCT</i>

contrattuali. Al contrario, l'osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico comporta l'esclusione della responsabilità per danno erariale, fatta salva l'ipotesi di condotta dolosa.

I pareri obbligatori

A tal proposito, il nuovo Codice stabilisce che *l'acquisizione del parere del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14.*

Tale art. 14, recante appunto *“Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti”*, prevede in particolare che, ai fini dell'applicazione del Codice, le soglie di rilevanza comunitaria e nei settori speciali, sono quelle riportate nella *tabella I*.

Inoltre, il D.Lgs. 36/2023 stabilisce che *l'acquisizione del parere del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria anche nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro.*

È altresì precisato che, qualora per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire il parere del Collegio consultivo tecnico, anche qualora gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

È stabilito inoltre che, nel proprio parere, il Collegio consultivo tecnico è tenuto a valutare anche la possibilità di decidere, secondo una delle seguenti quattro soluzioni, vale a dire:

procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, avvalendosi anche, qualora consentito dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

interpellare progressivamente, in base alla graduatoria, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, qualora tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera (ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 55 del 14 giugno 2019).

Infine, è precisato che, nel caso in cui la sospensione è dovuta a gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, per le quali non sussiste accordo tra le parti su come procedere, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il Collegio consultivo tecnico deve accertare l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori ed è tenuto ad indicare le modalità, tra le su indicate, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In questo caso la pronuncia assume l'efficacia di *lodo contrattuale* solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa.

Le determinazioni

Per quanto riguarda le determinazioni, il D.Lgs. 36/2023 prevede che, *quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del Collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale*, qualora le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del Collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del Collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è *esclusa* nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di pro-

secuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, come su riportato, nel caso di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.

Se poi le parti escludono che la possibilità del lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, comporta comunque *grave inadempimento degli obblighi contrattuali*.

Infine, le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'art. 808-ter, comma2, cod. proc. civ.

La costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico

Il nuovo Codice prevede inoltre che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il Responsabile Unico del procedimento (RUP), possono costituire, in base alle definite modalità di costituzione, un Collegio consultivo tecnico, formato da n. 3 componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Lo scioglimento del Collegio consultivo tecnico

Il D.Lgs. 36/2023 stabilisce infine che il Collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore, a seguito di accordo delle parti.

PNRR

Decreto PNNR3: le novità in campo edilizio

Donato Palombella

Lo scorso 24 febbraio il Governo aveva varato il D.L. 13/2023 pubblicato lo stesso giorno ed entrato in vigore in quello successivo. Il decreto è stato convertito dalla legge 41 del 21 aprile 2023 che, come previsto, non ha apportato modifiche sostanziali. Si tratta di un provvedimento omnibus che contiene una serie di disposizioni urgenti, di varia natura, che perseguono due obiettivi strategici per il governo: dare attuazione al PNRR e riduzione la dipendenza dall'estero (o meglio, dalla Russia) nel campo energetico. Cerchiamo di fare un quadro di massima delle novità in campo edilizio fermo restando che, per avere un quadro preciso, occorrerà attendere alcuni decreti attuativi.

Edilizia scolastica (art. 24)

Vengono varate delle disposizioni a sostegno degli enti locali dirette a semplificare la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica relativi a progetti rientranti nel PNRR. In primo luogo viene data facoltà agli Enti Locali di utilizzare i possibili proventi derivanti dai ribassi d'asta per rimpinguare le proprie casse e compensare l'aumento dei costi di produzione. E' noto che uno degli ostacoli maggiori è rappresentato

dalla mancanza di personale qualificato. Per superare questa criticità, viene data la possibilità ai sindaci, ai presidenti delle province e delle città metropolitane, di utilizzare strutture dell'amministrazione centrale o di altre amministrazioni pubbliche.

Si rende possibile l'utilizzo delle procedure previste dall'art. 7 del D.L. 22/2020 che permette di procedere all'affidamento diretto e di ridurre i tempi necessari alle operazioni di gara. Ulteriori semplificazioni riguardano le procedure di occupazione d'urgenza ed esproprio necessarie ad acquisire le aree su cui effettuare gli interventi.

Housing universitario (art. 28)

Viene incentivata la possibilità, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, di utilizzare i fondi disponibili per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti Universitari.

Interventi in materia di protezione civile (art. 29)

Vengono adottate alcune misure finanziarie per ridurre i tempi necessari alla realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Le agevolazioni previste per i territori colpiti da calamità naturali (Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto) vengono estese ai territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Interventi su beni protetti (art. 46)

Vengono ridotti i tempi necessari ad effettuare gli interventi di manutenzione di immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati dal D.Lgs.42/2004.

Le opere di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, let. a DPR n.380/01) che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa semplice segnalazione alla soprintendenza. Quest'ultima, eventualmente, potrà adottare i provvedimenti di diniego entro trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate delle attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza potrà inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare il ripristino dello status quo ante.

Impianti fotovoltaici in aree industriali (art. 47)

L'art. 47 della legge 41/2023 modifica il D.Lgs. 199/2021 che aveva dato attuazione alla direttiva (UE) dell'11 dicembre 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Viene inserito l'art. 22-bis (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici).

La norma prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non su-

scettibili di ulteriore sfruttamento, venga considerata come attività di manutenzione ordinaria e, quindi, venga liberalizzata. Solo nel caso in cui l'area d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto dovrà essere previamente comunicato alla soprintendenza che, eventualmente, nei successivi trenta giorni, potrà adottare un provvedimento motivato di diniego.

Terre e delle rocce da scavo (art. 48)

La gestione delle rocce da scavo è sempre stata una spina nel fianco in quanto occorre contemperare le esigenze ambientali (le rocce potrebbero contenere materiali inquinanti) con i tempi del cantiere e le esigenze della produzione. Questi aspetti sono disciplinati da due norme parallele - ovvero dal D.L. 133/2014 (art. 8) e dal regolamento contenuto nel D.P.R. 120/2017 - che contengono una normativa speciale in funzione dei volumi prodotti nei singoli cantieri. L'art. 48, comma 3 della legge 41/2023 interviene sulla materia con una sorta di manovra a tenaglia.

Da un lato, semplifica le procedure relativamente ai progetti attuativi del PNRR e a quelli necessari a garantire la sicurezza energetica. Dall'altro, abroga la normativa speciale introdotta dal D.L. 33/2014 e dal D.P.R. 120/2017. Questi effetti, però, non sono immediati in quanto bisognerà attendere un apposito decreto interministeriale che dovrebbe essere emesso entro centotanta giorni e, quindi, presumibilmente entro ottobre 2023 (se tutto va bene). Fino a questa data, o meglio, finché non interverrà la nuova disciplina, tutto resta inalterato.

Una procedura semplificata e blindata (art. 49, comma 1, lett. a)

L'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 disciplina la procedura semplificata per la costruzione

ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La procedura prevede la presentazione, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, di una domanda al Comune a cui andranno allegati:

1. relazione del progettista e relativi elaborati progettuali;
2. attestazione sulla compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
3. elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
4. atti di assenso eventualmente necessari.

Il comma 4 prevede il c.d. silenzio-assenso per cui, ove il Comune non contesti la domanda nei trenta giorni successivi alla sua ricezione, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

Il comma 7 precisa che la sussistenza del titolo è provata con la copia della domanda da cui risulti la data di ricevimento, l'elenco di quanto presentato a corredo, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

Il comma 7-bis introdotto dall'art. 49, comma 1, let. a della legge 13/2023 "blinda" la posizione dell'installatore. La norma, infatti, prevede che, decorsi i fatidici trenta giorni, l'interessato alla realizzazione dell'intervento dovrà trasmettere la copia della pratica alla Regione che provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge (30 giorni). Se tutto fila liscio, trascorsi 70 giorni dalla presentazione della domanda (30 giorni per eventuali provvedimenti negativi dell'amministrazione; 10 giorni per la pubblicazione sul BUR; ulteriori 30 giorni

per le impugnazioni dei terzi) la posizione del titolare dell'impianto viene blindata.

La semplificazione per la installazione di impianti eolici (art. 49, comma 1, let. b)

Il decreto modifica nuovamente l'art. 7-bis del D.Lgs. 28/2011 che, per semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica e la realizzazione di piccoli impianti da fonti rinnovabili, aveva introdotto il c.d. modello unico. Ora viene inserito il comma 5-bis.

Il comma 5 prevede che i lavori per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici nonché per la realizzazione delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. Questa disciplina di favore viene estesa all'installazione di impianti eolici ma con alcuni limiti.

L'impianto deve avere potenza complessiva fino a 20 kW.

Se l'impianto ricade in zona territoriale A o B (siamo quindi nel centro cittadino), l'impianto non dovrà avere altezza superiore ai 5 metri. Per gli immobili sottoposti a vincolo, occorrerà munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità paesaggistica competente; peraltro è previsto il silenzio-assenso per cui, ove entro 45 giorni dalla richiesta non siano stati comunicati i motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Ulteriore limite: la norma si applica solo ai territori "posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000". Sono salve, quindi, le zone sottoposte a tutela.

Gli impianti di accumulo

(art. 49, comma 3)

Viene modificato il D.L. 7/2002 che riguarda gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico. Si tratta di dispositivi speciali che assorbono e rilasciano energia elettrica (in parole povere, delle mega-batterie).

L'art. 2-quater, nel disciplinare la procedura per la realizzazione degli impianti di accumulo, prevede una serie di alternative in funzione del caso concreto. Abbiamo, in linea di massima, un ventaglio di possibilità:

a) **procedura abilitativa semplificata** per impianti di accumulo ubicati all'interno di aree industriali, senza estensione delle aree né aumento degli ingombri;

b) **autorizzazione unica** per impianti di accumulo ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW, nonché impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali.

c) Per gli impianti di accumulo da esercire in combinato con impianti di produzione di energia rinnovabile la situazione si fa un po' più complicata; in questo caso, infatti, gli impianti di accumulo sono considerati "opere connesse" agli impianti di produzione e sono autorizzati mediante:

1) **autorizzazione unica** ove l'impianto di produzione di energia rinnovabile sia da realizzare;

2) **procedura di modifica**, ove l'impianto di produzione di energia rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo comporti l'occupazione di nuove aree;

3) **procedura abilitativa semplificata** (art. 6 del D.Lgs. 28/2011), se l'impianto di produzione di energia rinnovabile è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

d) **attività libera** per la realizzazione di

impianti di accumulo inferiori a 10 MW, ovunque ubicati.

Fotovoltaico in area agricola

(art. 49, comma 3)

Per contenere i costi energetici, il Governo aveva emanato il D.L. 17/2022.

L'art. 11 del decreto viene modificato inserendo il comma 1-bis relativo al fotovoltaico in zona agricola che "liberalizza" la realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole. Tali impianti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili ma... a certe condizioni:

1. l'area d'intervento non deve ricadere in area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico;

2. l'impianto deve essere realizzato direttamente da un imprenditore agricolo o da società a partecipazione congiunta tra imprenditore agricolo e produttore di energia elettrica;

3. i pannelli solari devono essere posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o di difficile rimozione;

4. le modalità realizzative devono prevedere una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione, di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti;

5. L'installazione è subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo.

Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione (art. 50, comma 1)

Viene soppressa l'Agenzia per la coesione territoriale introdotta dalla legge 125/2013 per sostenere, promuovere ed accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo

e la coesione territoriale finanziati con fondi europei. Le relative funzioni vengono definitivamente trasferite alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche di coesione. Questi “travasi”, il più delle volte comportano dei problemi in quanto, inevitabilmente, qualche pratica finisce fuori posto e l'avvicendamento del personale non agevola certamente la rapidità dell'istruttoria. Queste criticità dovrebbero essere evitate in quanto l'operazione dovrebbe comportare il trasferimento delle risorse umane; almeno sulla carta il passaggio dovrebbe essere indolore e non dovrebbe comportare ritardi nella realizzazione delle opere.

Il provvedimento, però, non è immediatamente esecutivo, a quanto pare non riu-

sciamo proprio a disfarci della burocrazia. Il secondo comma prevede che questo passaggio venga disciplinato da un successivo DPCM da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della norma (quindi, teoricamente, entro i primi giorni di giugno).

Nei successivi sessanta giorni (e arriviamo ad agosto quando tutto si ferma) un ulteriore DPCM dovrà individuare il personale non dirigenziale, nel numero massimo di 30 unità, da assegnare temporaneamente alle Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC.

PNRR

Pnrr: stop alle caldaie a gas nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni

Deborah Maria Foti - Anapi

Pubblicate due nuove check list per far rispettare il principio del Dnsh negli interventi finanziati dal Pnrr

In linea e nel rispetto del principio del Dnsh (Do No Significant Harm - non fare danni significativi all'ambiente), gli interventi previsti dall'Europa e finanziati dal programma Next generation Eu e dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), tendono verso l'esclusione delle caldaie a gas per ciò che concerne la costruzione di nuovi edifici o la riqualificazione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali.

Nello specifico, sono state pubblicate due check list da compilare nel caso di misure riguardanti la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali che prevedano l'esclusione delle caldaie a gas. Le check list sono state create per **aiutare i soggetti attuatori** a rispettare il principio del Dnsh, ovvero il principio secondo il quale gli interventi finanziati non devono recare danni importanti all'ambiente. Le due check list sono associate alle schede tecniche della Guida Operativa per il rispetto del principio

Dnsh, ovvero: «1 - Costruzione di nuovi edifici» e «2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali».

Le check list sono state modificate allo scopo di prevedere uno specifico punto di controllo in relazione all'esclusione delle caldaie a gas dall'intervento e andranno utilizzate solo per le misure indicate e che prevedono un divieto assoluto di inserimento di caldaie a gas in interventi del Pnrr e per le misure per le quali è previsto l'utilizzo di una lista di esclusione per comprovare il Dnsh.

Inoltre, è utile ricordare che la Guida Operativa per il rispetto del principio Dnsh ha lo scopo di assistere le amministrazioni nell'iter di indirizzo, raccolta informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti Dnsh.

Per quanto concerne le caldaie a condensazione a gas, queste sono escluse espressa-

mente dalle seguenti misure:

- M2C4 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
- M5C2 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
- M5C2 2.2: Piani urbani integrati.
- L'approvvigionamento di caldaie a gas naturale non è previsto per le seguenti misure:
- M2C3 1.2: **Costruzione di edifici, riqualificazione** e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia
- M4C1 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
- M4C1 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti
- M2C3 2.1: Rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Per quanto concerne la misura di «Rafforzamento dell'ecobonus e sismabonus» il costo delle caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. Inoltre, l'installazione di caldaie a gas deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (Eu) 2017/1369 (in base al quadro per etichettatura energetica), oppu-

re dovrà essere installata su un edificio interessato da un ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, mirato sempre ad un miglioramento della prestazione energetica.

Tra le misure elencate vi è anche un lungo elenco relativo alla non ammissibilità delle caldaie a gas a finanziamento in quanto costituiscono uso a valle di fonti fossili. Nel caso di espressa esclusione del finanziamento delle caldaie a gas e nei casi di non ammissibilità desumibili dalla lista di esclusione, le caldaie a gas non possono essere installate, senza possibilità di deroga. Nei casi in cui, invece, non sia escluso **esplicitamente il finanziamento** e non si preveda l'utilizzo di una lista di esclusione, le caldaie a gas sono ammissibili, ma è necessario il rispetto dei requisiti Dnsh di conformità alla Direttiva ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione 813/2013, e al Regolamento 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica.

Ad ogni modo, la suddetta normativa è oggetto di revisione proprio in questi mesi, in funzione della possibile prospettiva inerente al divieto di vendita delle caldaie a gas dal 2029. Per maggiori informazioni in merito a quanto detto riguardo le caldaie a gas, è possibile consultare le relative Faq dal titolo «Le caldaie a gas possono essere previste nell'ambito degli interventi PNRR?», cliccando sul seguente link:

<https://www.italiadomani.gov.it/content/so-gei-ng/it/it/faq/il-principio-dnsh.html>

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Bonus casa e superbonus nel 2023: nuovi lavori con platea ristretta

Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Senza possibilità di trasferire il credito, meno del 5% dei contribuenti può usare le agevolazioni più ricche. In condominio la quota degli «esclusi» può rendere impossibile l'avvio dei cantieri. Per gli sconti ordinari si torna al 2019

L'orologio dei bonus casa torna al 2019. Lo stop alle cessioni per quasi tutti i nuovi lavori riporta indietro le lancette di tre anni, quando l'unica chance di sfruttare l'agevolazione era avere un'Irpef "capiente". Un requisito che oggi si rivela spesso impossibile da rispettare. Se partiamo dall'investimento medio per alcuni interventi tipo, e lo confrontiamo con l'imposta netta dichiarata dagli italiani nel 2022, ci accorgiamo che – per gli interventi maggiori – solo una piccola percentuale di contribuenti ha un'Irpef abbastanza consistente da poter assorbire la detrazione.

I lavori su villette e bifamiliari

Immaginiamo di voler riqualificare una casa bifamiliare con il superbonus, avviando il cantiere nelle prossime settimane. Le opere sono agevolate al 90% nel 2023 e al 70% nel 2024. Inoltre, non è possibile applicare lo sconto in fattura né la cessione del credito (in quanto la Cilas viene presentata dopo il

16 febbraio). Ipotizziamo ora che il proprietario investa la cifra media rilevata dall'Enea per questo tipo di immobili ed esegua metà delle opere quest'anno e metà l'anno prossimo: siccome l'agevolazione si divide in quattro rate annuali, gli rimarrà una detrazione poco superiore a 22mila euro nella dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2024 e di quasi 39.500 euro in quella del 2025 (quando, in pratica, si aggiungerà la rata riferita alle spese pagate nel 2024, si veda il grafico). Ma chi versa così tante imposte da poter sfruttare una detrazione così ricca? Statistiche alla mano, lo 0,9% dei contribuenti. Il che – detto al contrario – significa che il 99,1% dei potenziali interessati è escluso (a meno che il beneficiario non si rassegni a sprecare in tutto o in parte l'agevolazione). Non è d'aiuto, in questo caso, la possibilità di recuperare la detrazione derivante dal superbonus in dieci quote annuali, anziché in quattro: è un'opzione introdotta dalla legge di conversione del decreto blocca cessioni

(il Dl 11/2023), ma si applica solo ai bonus derivanti da spese sostenute nel 2022. La platea dei potenziali beneficiari si allarga – ma di pochissimo – se la casa bifamiliare, anziché essere posseduta da un unico proprietario, appartiene a due contribuenti che si dividono la detrazione. In questa ipotesi, a parità di investimento, la rata annua massima è poco inferiore ai 20mila euro, il che porta la percentuale degli ammessi al 3,1% (o, se preferite, quella degli esclusi al 96,9%). Dove i beneficiari sono totalmente azzerati è quando si interviene su case monofamiliari, villette e unità indipendenti. Per questi edifici, il superbonus nel 2023 è riservato a chi ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro (calcolato con il quoziente familiare). Ma questo livello reddituale genera un'Irpef sempre incapiente rispetto alle spese medie dei lavori rilevate dall'Enea.

Superbonus e bonus barriere

In condominio la platea dei potenziali beneficiari si allarga, perché l'agevolazione totale va divisa tra tutti i proprietari. Anche così, però, il superbonus tende a generare rate di detrazione troppo alte. Partendo dalla spesa media per la riqualificazione energetica condominiale con il superbonus (603mila euro in un edificio di 20 unità) si arriva a una quota annuale massima di quasi 6mila euro, che rischia di far scivolare nell'incapienza quasi il 78% dei potenziali beneficiari. Bloccando così sul nascere l'intervento in molti edifici. Peraltro, l'esempio appena visto presuppone di eseguire un

terzo delle opere quest'anno (superbonus al 90%) e i due terzi nel 2024 (al 70%). È un'ipotesi realistica per i cantieri in partenza nei prossimi giorni, anche se sul mercato si sta registrando una certa tensione tra i condomini (che vorrebbero finire i lavori entro fine anno) e le imprese (restie a impegnarsi con garanzie e penali). Di certo, chi sta pianificando o avviando oggi i lavori deve considerare – oltre alla capienza fiscale – anche il fattore tempo, che spesso condiziona l'entità dei bonus. In questo scenario, è senz'altro più semplice gestire la detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche: è costante al 75% fino alle spese 2025 e rimane utilizzabile con cessione e sconto in fattura. Due opzioni che possono risolvere il problema di quel 35,1% di contribuenti che sarebbero incapienti nella nostra simulazione (installazione di un ascensore in un edificio di 14 appartamenti).

Gli sconti ordinari

Il ritorno al passato è ancora più evidente con i bonus ordinari. Qui le quote annue di detrazione sono più sostenibili (anche perché il recupero avviene in dieci anni e la porzione di investimento coperta da fisco cala al 50-65%): ad esempio, gli incapienti si riducono fino a un terzo nel caso di interventi come la piccola ristrutturazione di un alloggio o il cambio delle finestre o della caldaia abbinata ai pannelli solari per l'acqua calda. Basta però "elettrificare" il riscaldamento di una villetta (pompa di calore e fotovoltaico) per vedere salire gli esclusi fino al 55 per cento.

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Sismabonus senza remissione per chi ha fatto la dichiarazione

Giorgio Gavelli

Tra le opportunità di remissione in bonis previste in sede di conversione in legge del Dl n. 11/2023 (il decreto Cessioni) vi è quella che consente di porre rimedio alla tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. Si tratta dell'adempimento imposto dal Dm Infrastrutture e trasporti n. 58/2017 per poter fruire delle detrazioni fiscali del sismabonus e del super sismabonus.

La presentazione di questa asseverazione (meglio nota come allegato "B") andava effettuata:

1 sino al 15 gennaio 2020 contestualmente alla Scia o alla richiesta del titolo edilizio;

2 dal 16 gennaio 2020 (e sempre con riferimento a tale deposito) «tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» (per effetto del Dm n. 24/2020).

È evidente, da un lato, che nessuna decadenza delle detrazioni fiscali è espressamente prevista dalla norma e, dall'altro, che il decreto ministeriale ha inteso garantire un maggiore flessibilità ai contribuenti.

Tuttavia l'agenzia delle Entrate ha sempre dimostrato molta determinazione nel considerare fuori termine una asseverazione tardiva (si veda la circolare n. 13/E/2019) ed

ha interpretato la modifica normativa come decorrente «con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020», quando non sembrano esservi motivi particolari per scartare la possibilità che essa andasse applicata anche alle richieste già in corso, ma con riferimento a lavori non ancora iniziati a tale data.

Per anni si è cercato di comprendere come sanare l'irregolarità ed ora il Dl n. 11/2023 conferma ciò che si immaginava (si veda Il Sole-24 Ore del 1° febbraio 2023), vale a dire che il rimedio (così come per l'asseverazione Enea in ambito ecobonus) consiste nella remissione in bonis. A questo scopo, la norma interpretativa (e, dunque, con effetto retroattivo) consente di rimediare, chiarendo anche che la «prima dichiarazione utile» entro cui adempiere (anche al versamento dei 250 euro di sanzione) va intesa come «prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione».

Bene, ma non benissimo, nel senso che questa indicazione spiazza tutti coloro (e sono molti) che hanno già presentato la prima dichiarazione considerata utile, e si

troverebbero così privi di qualsiasi rimedio senza che il loro errore (tardiva presentazione, a volte solo di pochi giorni o settimane) non differisca in nulla rispetto a coloro che, avendo pagato la prima quota di spese nel 2022 sono ancora nei termini per la remissione. Ugualmente spiazzati sono tutti coloro che entro il 31 marzo scorso hanno comunicato l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, perché la norma in commento impedisce una remissione successiva a questa comunicazione. Qui la scelta normativa assume connotati paradossali, in quanto premia chi ha tardato anche la comunicazione ed ora può tranquillamente rimettersi in termine per entrambi gli adempimenti, comportamento impedito a chi ha correttamente inviato la comunicazione nei termini.

Per ripristinare parità di trattamento tra situazioni analoghe (e per recepire appieno l'aspetto retroattivo e lo scopo di riduzione del contenzioso presente nella norma), occorrerebbe estendere questa speciale remissione in tutti i casi in cui la violazione non sia stata già constatata, indipendentemente da ogni scadenza dichiarativa o comunicativa.

Un quesito piuttosto ricorrente, infine, riguarda la possibilità di porre rimedio anche nell'ipotesi di tardività occorsa al tecnico dell'impresa in caso di sismabonus acquisti: la risposta è sicuramente positiva (altrimenti non verrebbe citato nella disposizione il comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl n. 63/2013) ed il termine per la remissione è in questo caso abbastanza comodo, nel senso che gli adempimenti dichiarativi o comunicativi sono quelli a carico dell'acquirente dell'immobile.

Si ricorda che l'agevolazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir non richiede (come del resto il comma 1-bis del Dl 63/2013, espressamente richiamato dal comma 4 dell'articolo 119 ai fini superbonus) alcun miglioramento di classe di rischio, per cui in tali casi l'asseverazione iniziale non è prevista. Almeno per il bonus 50%, quindi, non ci dovrebbe essere nulla da ravvedere (ed eventuali contestazioni delle Entrate su interventi di riduzione del rischio ad aliquote maggiorate dovrebbero sempre riconoscere comunque il diritto al credito d'imposta del 50%, ove presenti i relativi requisiti).

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Superbonus, le cessioni non ripartono: tutte le strade per utilizzare lo sconto

Giuseppe Latour e Giovanni Parente

La maxi-agevolazione ha prodotto, attraverso cessione del credito e sconto in fattura, una massa di crediti fiscali che, ormai da mesi, è a caccia di un acquirente. Ci sono ancora 30 miliardi in cerca di un'acquirente

Non c'è solo la questione dell'impatto sui conti pubblici. Se è ormai certificato da decine di rilevazioni che il superbonus è costato alle casse dello Stato molto più di quanto preventivato al momento della sua nascita (circa 32,1 miliardi, si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 maggio), va anche considerato che la maxi-agevolazione ha prodotto, attraverso cessione del credito e sconto in fattura, una massa di crediti fiscali che, ormai da mesi, è a caccia di un acquirente. E questa massa, che prima o poi dovrà trovare uno sfogo sul mercato, resta gigantesca: circa 30 miliardi. È quanto emerge guardando in profondità i numeri resi noti in audizione da Tesoro, Finanze e Ragioneria generale dello Stato in commissione Bilancio alla Camera, leggendoli in parallelo con le cifre divulgate precedentemente dall'amministrazione finanziaria. Numeri, aggiornati alla fine di aprile, che certificano come le ultime manovre di sblocco dei crediti fiscali, messe in atto da Parlamento e Governo, non abbiano ancora sortito gli effetti sperati.

Tempi ancora lunghi

D'altronde, ad oggi Poste non ha ancora riaperto il suo canale per gli acquisti di bonus fiscali. Inoltre, la piattaforma annunciata da Enel X, nel corso della conversione del decreto Cessioni, attende ancora il varo ufficiale. E anche l'Abi, in audizione sulla delega fiscale pochi giorni fa, ha spiegato che, rispetto alla misura shock delle compensazioni in F24, proposta insieme all'Ance e dai tempi decisamente più rapidi ma finora sempre bocciata per gli impatti sui conti in termini di cassa, «questa procedura richiede tempi più lunghi per svuotare lo stock di crediti di imposta». Insomma, anche per le banche i tempi per smaltire l'arretrato non sono immediati.

Cifre a confronto

Dai numeri dell'Economia questa lentezza emerge in modo chiaro. Bisogna, però, fare un passo indietro. Nell'aggiornamento fornito dal direttore delle Entrate, Ernesto

Maria Ruffini, a inizio marzo nelle audizioni parlamentari proprio sulla conversione del decreto 11/2023, emergeva uno stock di cessioni e sconti in fattura comunicati per il solo superbonus pari a 61,9 miliardi di euro. Non tutti questi crediti, però, sono arrivati in fondo alla procedura di cessione. L'audizione di Tesoro, Finanze e Ragioneria generale dello Stato della scorsa settimana attestava, con un profilo temporale che si spinge fino a fine aprile (quindi con un margine di differenza), «le cessioni dei crediti per le quali il cessionario ha comunicato l'accettazione e indicato il momento di utilizzo in compensazione». Quindi, quelle che hanno completato l'iter. Si tratta di 31,4 miliardi. Da qui è possibile stimare uno spread di circa 30 miliardi di crediti che rimarrebbero ancora in attesa.

Dentro questo numero possono esserci molti casi differenti. Ad esempio, ci sono quei soggetti che stanno aspettando una risposta da parte del loro acquirente. Nel caso di un intermediario, la procedura di verifica sui crediti può prendere anche molti mesi. La lentezza sconta anche il blocco totale delle cessioni del quale ha sofferto il mercato fino a poco tempo fa. Per gli sconti in fattura ci possono essere ritardi nell'accettazione da parte delle imprese. E c'è anche da considerare che, nel caso in cui la procedura non vada a buon fine, resta possibile percorrere la strada della detrazione.

Le contromisure

Per impiegare comunque i bonus, la legge di conversione del decreto cessioni ha messo a disposizione diverse strade. Per i committenti è possibile la detrazione in dieci anni, ma solo per le spese 2022 e solo

a partire dalla dichiarazione 2024 (relativa ai redditi 2023). Invece, per chi ha acquistato un credito c'è la possibilità di spalmarlo in dieci rate annuali. Questa possibilità, però, è valida solo per le cessioni comunicate entro il 31 marzo 2023. Oltre che al superbonus si applica anche al bonus barriere architettoniche e al sismabonus.

Le compensazioni effettive

L'ultima audizione dà anche un altro elemento finora sconosciuto, spiegando quali cifre sono state effettivamente portate in compensazione per le diverse agevolazioni. Complessivamente, ad oggi, su quasi 65,6 miliardi di crediti legati a lavori agevolati, sono 15,2 miliardi i crediti effettivamente compensati.

Il dato va letto alla luce della rateizzazione che caratterizza questi crediti. Buona parte di queste somme, cioè, non può essere ancora riportata in F24 perché sarà disponibile solo a partire dall'anno di maturazione della rata di credito.

Se sul 2023, ancora in corso, non si possono fare ragionamenti compiuti, il 2021 e 2022 consentono di dire che, in generale, il livello di dispersione di questi crediti è mediamente molto basso: il primo anno le compensazioni sono arrivate al 98%, mentre il secondo al 95 per cento.

Questo andamento è condizionato dal superbonus, l'agevolazione numericamente più pesante, che ha viaggiato sempre al ritmo del 98% di compensazioni. In qualche caso, però, le percentuali, per bonus di importo minore, sono state peggiori. Ad esempio, l'ecobonus nel 2022 si è fermato all'88% di compensazioni e il sismabonus, nello stesso anno, non è andato oltre l'83 per cento.

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Bonus casa in 10 rate? Ecco quando conviene davvero

Elisa de Pizzol

Il cosiddetto “spalmacrediti” è una misura prevista per i crediti da superbonus formati già nel 2022 (Dl 176/2022) ed estesa al sismabonus e al bonus barriere architettoniche per quelli del 2023 (legge 38/2023)

Dentro o fuori: passando dal portone principale o dalla porta di servizio, chi può ancora partecipare alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus casa è già stabilito.

Oltre a tutti coloro che alla data del 16 febbraio 2023 avevano già avviato i lavori (o si trovavano nelle condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2 e 3, del Dl 11/2023), potranno essere ammessi alla cessione anche tutti i contribuenti che non sono riusciti a cedere il credito entro il 31 marzo 2023: attraverso la remissione in bonis potranno ancora farlo fino al 30 novembre, pagando una sanzione di 250 euro.

Questa chance riguarda le spese sostenute nel 2022 e le rate residue delle spese 2020 e 2021.

A chi si può cedere il credito

In particolare, la cessione potrà essere fatta anche nei confronti di imprese e privati se alla data del 31 marzo 2023 era già

stato stipulato un contratto di cessione con loro (remissione in bonis ordinaria ex articolo 2, comma 1, Dl 16/2012); diversamente, se non si è arrivati in tempo a contrattualizzare, gli acquirenti potranno essere solo banche o altri intermediari finanziari (remissione in bonis speciale come da Dl 11/2023 convertito).

Avere la possibilità di cedere il credito d'imposta o sfruttare lo sconto in fattura, comunque, non garantirà a tutti la concreta trasferibilità del bonus: alcune banche hanno riaperto i canali, ma è verosimile pensare che non ci sarà spazio per tutti.

Per alcuni di coloro che sono rimasti esclusi rimangono le chance della ripartizione della detrazione in dieci rate annuali (per i privati committenti) e dello spalmacrediti (per gli acquirenti del credito d'imposta e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura).

La possibilità accordata ai privati di dividere la detrazione in dieci anni al posto

delle originarie quattro quote annuali riguarda solo il superbonus e si riferisce a «spese sostenute nel 2022».

Questa possibilità va esercitata nella dichiarazione 2024 saltando quella del 2023. La ratio è permettere anche a questi contribuenti di provare fino all'ultimo a cedere il credito: qualora non ci riuscissero entro il 30 novembre, potranno iniziare a detrarre la prima rata di dieci nel modello da presentare appunto nel 2024.

Spalmacrediti

L'altro strumento concesso è il cosiddetto spalmacrediti. Gli acquirenti dei crediti o le imprese di costruzione che hanno incamerato crediti tramite lo sconto in fattura possono dividere in dieci anni i crediti per i quali abbiano comunicato le opzioni entro il 31 marzo scorso.

È una misura prevista per i crediti da superbonus formati già nel 2022 (Dl 176/2022) ed estesa al sismabonus e al bonus barriere architettoniche per quelli del 2023 (legge 38/2023).

L'opzione per la ripartizione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile e può essere esercitata direttamente dai soggetti interessati a partire dallo scorso 2 maggio (attraverso intermediari dal 3 luglio 2023) attraverso la funzione "Ulteriore rateizzazione" della Piattaforma Cessione Crediti, la quale darà automatica priorità ai crediti "tracciabili" rispetto a quelli "non tracciabili".

Ogni nuova rata annuale è utilizzabile solo in compensazione dal 1° gennaio al 31

dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

L'esempio

Ipotizziamo un credito d'imposta di superbonus con una rata annua relativa al 2022 del valore di 50 e opzione di cessione comunicata il 10 ottobre 2022: se l'acquirente contava a sua volta di cedere il credito e non vi è riuscito, e non ha potuto neppure compensare la rata entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2023, con lo spalmacrediti potrà dividere il bonus in dieci rate da 5 ciascuna, la prima delle quali utilizzabile entro il 31 dicembre 2023.

Lo stesso accadrà anche con le rate successive, per cui entro il 31 dicembre 2024 il contribuente potrebbe trovarsi a dover compensare la seconda rata della prima spalmatura (valore di 5) e la prima rata della spalmatura della rata iniziale di 50 riferita al 2023 (altri 5). Insomma, non sempre si potrà evitare di sprecare parte del bonus.

Tra l'altro, si dovrà considerare che non è possibile per un contribuente dividere in 10 anni la detrazione per spese di sismabonus o bonus barriere architettoniche. Inoltre, per gli stessi due crediti d'imposta, lo spalmacrediti riguarda solo le rate dei crediti riferiti al 2023 e anni seguenti.

È pure precluso rateizzare i crediti in 10 anni dopo aver fruito della remissione in bonis (strumento che parte dal 1° aprile 2023), posto che lo spalmacrediti è riservato ai crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione e sconto inviate all'Agenzia entro il 31 marzo 2023.

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Bonus barriere anche per gli appartamenti singoli

Luca De Stefani e Giuseppe Latour

L'agevolazione al 75% è applicabile, fino al 2025, anche per le proprietà in condominio. E non solo per le parti comuni

Il bonus per la rimozione di barriere architettoniche al 75% è applicabile, fino al 2025, anche per gli appartamenti in condominio. E non solo per le parti comuni. Vanno in questa direzione diversi chiarimenti di questi mesi e, da ultimo, una risposta resa nei giorni scorsi dalla Dre Lombardia dell'agenzia delle Entrate.

La detrazione Irpef e Ires del 75% (applicabile a molti interventi, come la sostituzione di infissi, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 maggio) interessa in generale gli interventi effettuati su edifici già esistenti «senza ulteriori specificazioni», pertanto «su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale». Il chiarimento è contenuto nella risposta dell'agenzia delle Entrate n. 456/2022.

I dubbi iniziali

Inizialmente, sembrava vi fossero dei limiti alla tipologia di immobili agevolati, in quanto nella parte della norma relativa ai limiti di spesa massima non sono citati i

singoli appartamenti di un condominio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 marzo 2022 e del 23 maggio 2023) e la singola unità immobiliare non unifamiliare, che costituisce un unico edificio, come ad esempio un capannone, un negozio o un ufficio.

L'appartamento in condominio

Sulla prima problematica (quella dell'appartamento in condominio) si è espressa la Dre Lombardia, spiegando che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». In sostanza, il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti godendo di massimali differenziati.

L'unità immobiliare non unifamiliare

La seconda problematica (quella della singola unità immobiliare non unifami-

liare) è stata superata in via interpretativa, in quanto secondo la risposta 16 settembre 2022, n. 456, un'Aps (associazione di promozione sociale) può usufruire della detrazione del 75% per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sull'unità immobiliare di categoria catastale C/4 («fabbricati e locali per esercizi sportivi»), applicando il limite dei 50mila euro. In questa fascia di limiti di spesa, quindi, non vi rientreranno solo gli «edifici unifamiliari» o le «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno», come indicato dalla norma, ma anche le singole unità immobiliare non unifamiliari. La stessa regola si applica anche per un'associazione sportiva dilettantistica che intenda effettuare interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria (risposta n. 455/2022).

La conferma

A conferma di queste interpretazioni, va segnalata, come già accennato, la risposta 16 settembre 2022, n. 456 che concede la possibilità di effettuare gli interventi su tutti gli edifici già esistenti «di qualsiasi categoria catastale» e «senza ulteriori specifi-

cazioni». La detrazione Irpef e Ires del 75% per gli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come «strumentali», «immobili merce» o «patrimoniali» (risposta n. 444/2022), come confermato dall'agenzia delle Entrate per l'ecobonus e il sisma bonus ordinari nella risoluzione 25 giugno 2020, n. 34.

Esclusi gli immobili in costruzione

Va segnalato, però, che per la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E paragrafo 3.5, siccome la norma prevede espressamente che siano agevolati i lavori su edifici «già esistenti», la detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile o nel caso di «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadabili nella categoria della ristrutturazione edilizia» (interpretazione confermata anche dalla risposta ad interrogazione parlamentare dell'8 marzo 2023, n. 3-00245). Quest'ultima limitazione dell'agenzia delle Entrate per gli «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione» non è condivisibile.

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Certificazione SOA e bonus edilizi: chiarimenti a tutto campo

Stefano Baruzzi

Nell'arco di pochi giorni il legislatore e l'Agenzia delle entrate sono intervenuti sulle delicate disposizioni, introdotte dal 21 maggio 2022, che impongono alle imprese esecutrici, dal corrente anno, di disporre della certificazione SOA per i contratti di appalto o di subappalto di importo superiore a € 516.000 relativi a interventi oggetti di bonus edilizi. L'articolo fa il punto della situazione, alla luce anche del recente parere pubblicato dalla Commissione Consultiva per il sismabonus

Nell'arco di pochi giorni il legislatore e l'Agenzia delle entrate sono intervenuti sulle delicate disposizioni, introdotte dal 21 maggio 2022, che impongono alle imprese esecutrici, dal corrente anno, di disporre della certificazione SOA per i contratti di appalto o di subappalto di importo superiore a € 516.000 relativi a interventi oggetti di bonus edilizi. L'articolo fa il punto della situazione, alla luce anche del recente parere pubblicato dalla Commissione Consultiva per il sismabonus.

L'art. 10 bis del D.L. 21 del 21 marzo 2022, introdotto in sede di conversione dalla legge 51 del 20.5.2022 e la cui entrata in vigore si è avuta dal 21 maggio 2022, ha imposto alle imprese esecutrici di interventi assisti-

ti dai bonus edilizio energetici di acquisire la c.d. certificazione SOA quale condizione per poter effettuare i lavori.

Le conseguenze sono state graduate nel tempo e dal 1° gennaio 2023, ma ancor più dal 1° luglio 2023, si sprigionano pienamente.

La normativa in commento, delicata e in alcuni punti foriera di rilevanti dubbi, fino a poco tempo fa non è stata accompagnata da chiarimenti.

Norma di interpretazione autentica (art. 2 ter, legge 38/2023)

Nella conversione del D.L. "Blocca opzioni" (D.L. 11 del 16 febbraio 2023), la legge 38 dell'11 aprile 2023 ha introdotto svariate norme di interpretazione autentica, una

delle quali, in seno all'art. 2 ter – sintomaticamente dedicato alle “condizioni per la detraibilità delle spese” -, riguarda proprio l'art. 10 bis del D.L. 21/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 51/2022.

Le interpretazioni “autentiche” dell'art. 10 bis fornite dall'art. 2 ter citato sono le seguenti:

- 1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 bis o di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo risulti soddisfatta entro l'1 gennaio 2023;
- 2) il limite di € 516.000 di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 dell'art. 10 bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
- 3) le disposizioni dell'art. 10 bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

La circolare n. 10/E/2023

In ritardo rispetto all'introduzione dell'art. 10 bis, ma con grande tempestività rispetto alla emanazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 2 ter, è ora intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 10/E del 20 aprile 2023 intitolata “Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 (tutti i bonus edilizio - energetici ivi previsti) del

D.L. 34 del 19 maggio 2020 – Art. 10-bis del D.L. 21 del 21 marzo 2022 - Certificazione SOA”.

La circolare, dopo avere ricordato come l'art. 10-bis abbia previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. “Rilancio” 34/2020, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 deve essere affidata a imprese in possesso della certificazione SOA, ha sottolineato l'intento del legislatore di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

La certificazione SOA di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), è, infatti, un'attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000, viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l'impresa è in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

La circ. n. 10/E/2023 sottolinea, condivisibilmente, che l'art. 10 bis si riferisce non solo ai bonus di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. “Rilancio” 34/2020 fruibili dal contribuente in forma di detrazione in seno alla dichiarazione dei redditi, ma anche all'esercizio delle “opzioni” - per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito fiscale a terzi - previste dallo stesso art. 121.

Interventi ai quali si applica l'art. 10 bis del D.L. 21/2022

Ammessi al Superbonus:

- recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1, lettere a), b), d) del "TUIR" – D.P.R. 917/86);
- efficienza energetica (art. 14, D.L. 63/2013);
- adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019; è il c.d. "bonus facciate", in vigore dall'1.1.2020 al 31.12.2022);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h), del "TUIR");
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. 63/2013);
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. 34/2020).

Tempistiche dell'art. 10 bis

La circ. n. 10/E/2023 si è poi soffermata sulle tempistiche progressive, delineate dall'art. 10 bis, secondo le quali si sprigionano compiutamente i riflessi delle varie disposizioni da esso recate. In particolare, vengono individuate le fasi di seguito descritte.

1. Fase transitoria (dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023): ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui trattasi, l'esecuzione dei lavori oltre € 516.000 deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici (in presenza di subappalti), che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione (le cosiddette "condizioni SOA");
2. fase "a regime" per i futuri contratti: a partire dall'1 luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali edilizio – energetici, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 deve essere

affidata esclusivamente a imprese in possesso, già al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto (in caso di subappaltatrici), della certificazione SOA;

3. fase di "messa a regime" dei contratti sottoscritti durante la "fase transitoria": per i lavori affidati a imprese che, alla firma del contratto di appalto, avevano già richiesto il rilascio della certificazione SOA ma non l'avevano ancora conseguita, la detraibilità delle spese sostenute dall'1 luglio 2023 è espressamente subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA.
4. In mancanza della certificazione SOA, per le spese sostenute dall'1 luglio 2022 viene meno il diritto alla detrazione in capo al contribuente committente e, ovviamente, poiché il credito fiscale non sorge, non può neppure essere ceduto mediante esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, beninteso per le fattispecie nelle quali tali opzioni continuano a poter essere esercitate a seguito delle pesanti limitazioni disposte, con effetto dal 17 febbraio 2023, dal D.L. 11/2023 convertito dalla legge 38/2023.
5. Diversamente, la circ. n. 10/E/2023 conferma che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora l'impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
6. E' altrettanto chiaro, però, che in siffatta ipotesi potranno esserci strascichi di carattere civilistico fra committente e appaltatore in relazione ai danni prodotti al committente dalla mancata maturazione del bonus per le spese sostenute dall'1 lu-

- glio 2023 in poi, per effetto del mancato conseguimento della certificazione SOA;
7. “fase antecedente alla decorrenza degli effetti dell’art. 10 bis”: le disposizioni recanti l’obbligo di richiedere entro il 31 dicembre 2023 e acquisire entro il 30 giugno 2023 la certificazione SOA “non si applicano ai lavori già in corso di esecuzione alla data” del 21 maggio 2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., anteriore alla medesima data.
8. Per queste due situazioni, pertanto, il diritto alla detraibilità delle spese non subisce alcuna limitazione per ragioni legate alla mancanza della certificazione SOA dell’impresa esecutrice, e ciò neppure per le spese sostenute dall’1 luglio 2023 in poi giacché la circ. n. 10/E/2023, con una condivisibile interpretazione sistematica dell’art. 10 bis, in un’ottica di tutela del legittimo affidamento dei contribuenti alla conservazione del quadro normativo vigente prima del 21 maggio 2022, esclude qualunque riflesso dell’art. 10 bis per i lavori già in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data aventi data certa.

Esclusione da certificazione SOA per i bonus “acquisti”

Come già ricordato, l’art. 2-ter del D.L. 11/2023 (introdotto dalla legge 38/2023) ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che le disposizioni dell’art. 10-bis, “essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari”.

Orbene, a questo proposito, la circ. n. 10/E/2023 “decodifica” la suddetta disposizione interpretativa nel senso che

<<Pertanto le “condizioni SOA” non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’art. 16-bis, comma 3, del “TUIR” e a quello per l’acquisto di “case antisismiche” (quest’ultimo, peraltro, applicabile sia all’acquisto di abitazioni che di unità “produttive”) di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013>>.

Di fatto, la circolare esclude dal beneficio dell’esonero (dall’obbligo di rispettare i dettami dell’art. 10 bis) l’ipotesi riferita al bonus edilizio del 50% riconosciuto (anche) agli acquirenti di “autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di nuova realizzazione” (art. 16 bis, comma 1, lett. d) del “TUIR”) nei casi in cui l’acquisto avvenga dall’impresa che ha costruito tali parcheggi.

E’ da ritenere che tale esclusione discenda dal fatto che quest’ultima casistica prevede l’applicazione del bonus edilizio ai costi di realizzazione attestati all’acquirente dall’impresa costruttrice - venditrice laddove, invece, i primi due bonus (quello per l’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati ed il “sismabonus acquisti”) sono parametrati al prezzo della compravendita, e non ai costi di costruzione.

Limite di € 516.000

La circ. n. 10/E/2023 conclude evidenziando che l’importo di € 516.000 oltre il quale scattano gli obblighi sanciti dall’art. 10 bis

- deve intendersi al netto dell’IVA;
- e che il recente art. 2-ter del D.L. 11/2023 ha, altresì, disposto, che «il limite di € 516.000 (...) è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto», dal che consegue che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA”

devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice se il valore dell'opera complessiva supera gli € 516.000, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a € 516.000.

Parere Commissione consultiva per il sismabonus

Concludiamo ricordando come sull'argomento qui trattato si fosse espressa di recente anche la "Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad esso allegate" (la "Commissione") con l'interessante parere n. 1 del febbraio 2023 (il "Parere").

In tale Parere la Commissione ha formulato una serie di importanti considerazioni, che è opportuno riepilogare in quanto vanno in parte a integrare i contenuti sopra illustrati della recente norma di interpretazione autentica recata dalla legge 38/2023 e della circ. n. 10/E/2023.

In particolare, il Parere si sostanzia nelle seguenti interpretazioni:

- il riferimento all'art. 84 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) costituisce un "semplice" rinvio formale a una disposizione che individua il funzionamento degli organismi di attestazione e non ha lo scopo di replicare, nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizio-energetici, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì di "garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell'impresa". In tale ottica, i requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione dell'impresa esecutrice di essere in possesso della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifi-

ca corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire ed il committente non sarà tenuto ad effettuare lo scorporo delle lavorazioni contrattuali o ad identificare la categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l'impresa deve dimostrare il possesso;

- per quanto riguarda l'individuazione della "occorrente" qualificazione SOA, è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall'ANAC (delib. n. 681/2019 e relativi richiami) secondo cui, ai fini della qualificazione dell'impresa, non è necessaria un'esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l'effettivo possesso, da parte dell'impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione, dal che discenderebbe che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA: OG1 (Edifici civili e industriali); OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela); OG11 (impianti tecnologici); OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); OS21 (Opere strutturali speciali); OS28 (impianti termici e di condizionamento);
- non è necessario l'esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica";
- per quanto riguarda la dimostrazione della data "certa" di sottoscrizione del

contratto di affidamento dei lavori, se antecedente al 22.5.2023, è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità simili che risultino tracciabili.

Considerazioni finali

Tutti gli interventi che abbiamo illustrato sono utili, ma in forte ritardo rispetto a quanto sarebbe stato necessario.

E' infatti opportuno ricordare - al di là delle date dell'1 gennaio 2023 e dell'1 luglio 2023 che, sul piano formale, segnano l'avvio progressivo dell'applicazione dell'art. 10 bis -, in realtà, già a partire dal 22 maggio 2022 si è posto il problema, per i contratti da sottoscrivere suscettibili di ricadere nelle maglie della normativa in commento, di

dare applicazione alla stessa e ciò in considerazione delle gravi ricadute, sul piano fiscale e civilistico - contrattuale, che la mancata disponibilità della certificazione SOA avrebbe poi generato - in capo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e ai committenti - se non fosse stata acquisita in tempo utile, per qualsivoglia ragione.

Inoltre, una volta di più, occorre lamentare le difficoltà che, troppo spesso, emergono per avere tempestivamente le opportune indicazioni applicative in materia di bonus allorquando sono interessate disposizioni ricadenti in modo "trasversale" sotto le competenze di più Amministrazioni. Pur con i ritardi spesso lamentati, infatti, mentre l'Agenzia delle entrate in genere si esprime comunicando il proprio pensiero, altre Amministrazioni, di regola, evitano di farlo.

EDILIZIA E URBANISTICA

Serra fotovoltaica, ok alla tariffa premiante anche senza tamponatura fissa

Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di un agricoltore cui è stata negata l'agevolazione da parte del Gse

La serra fotovoltaica che non prevede tamponatura fissa e ancoraggi stabili per le coperture laterali telonate amovibili conserva la sua natura di serra fotovoltaica e non può essere considerata una struttura frangisole. Il Consiglio di Stato ha recentemente ribaltato la sentenza del Tar Lazio che aveva respinto l'appello di un agricoltore il quale aveva realizzato una serra fotovoltaica con pareti perimetrali amovibili e aveva chiesto al Gse il riconoscimento dell'apposita tariffa incentivata. Nel corso del sopralluogo, il Gse ha constatato l'assenza dei teli di chiusura della serra e ha negato l'agevolazione, sostenendo che l'impianto non fosse altro che una struttura fotovoltaica sollevata da terra. Il Tar, sulla base della documentazione prodotta, ha aderito alla valutazione del Gse e ha respinto il ricorso.

A nulla è servito spiegare - prima al Gse e successivamente ai giudici del Tar - che la serra era priva delle previste chiusure laterali telonate amovibili perché alla data del sopralluogo (settembre) non erano ancora né necessarie (perché le specifiche coltivazioni invernali non

erano iniziate) né opportune (a causa del vento che avrebbe inutilmente danneggiato il materiale). Di tutt'altro avviso i giudici del Consiglio di Stato. Nella pronuncia n.3992/2023 pubblicata il 19 aprile scorso, i giudici della Seconda Sezione hanno tenuto conto della tipologia della serra, riconoscendo che la amovibilità delle pareti perimetrali è esattamente in funzione delle diverse tipologie di coltivazioni in base alla stagione, esattamente come descritto nel progetto della struttura. Pertanto, nel caso specifico, l'opera rientrava pienamente nella definizione di serra che si legge nel Dm Sviluppo economico-Ambiente 5 maggio 2011. E cioè una struttura «in metallo, legno o muratura», «fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili» e «di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura».

EDILIZIA E URBANISTICA

Permesso di costruire, il termine non decorre dall'emanazione ma dalla consegna del titolo

Massimo Frontera

Lo ribadisce il Consiglio di Stato: conta il momento in cui l'interessato viene a conoscenza dell'atto

Il permesso di costruire, pur essendo idoneo a produrre i suoi effetti fin dalla sua emanazione, tuttavia, «limitatamente agli effetti pregiudizievoli limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo». Il che significa che «il giorno dal quale decorre il termine di ultimazione dei lavori deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all'esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda l'istante edotto circa l'adozione del titolo autorizzatorio, non potendosi ritenere sufficiente la data di formale adozione del permesso».

Sulla base di questo principio il Consiglio di Stato - nella pronuncia n.3823/2023 pubblicata il 17 aprile scorso - ha ritenuto fondato l'appello contro la decisione del Tar Toscana in senso contrario. I giudici del Tar

avevano infatti respinto il ricorso dell'interessato (relativamente a una controversia su una Scia in sanatoria respinta dal comune di Pisa), sostenendo che la scadenza dei termini per l'esecuzione dei lavori «risulterebbe ancorata alla data di rilascio del titolo». I giudici della Settima Sezione del Consiglio di Stato hanno invece ritenuto fondata l'obiezione del ricorrente, secondo cui «l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto dare prova della data di comunicazione o notifica del provvedimento, essendo limitata, invece, a produrre soltanto la copia del provvedimento autorizzativo e la lettera di invito al ricorrente di provvedere al suo ritiro presso gli uffici comunali, senza alcuna prova di avvenuta consegna o dell'effettivo ritiro».

Secondo il Consiglio di Stato, invece, «la lettera di invito al ritiro del permesso presso gli uffici comunali non può essere considerata alla stregua di una prova incontrovertibile circa l'avvenuta consegna del titolo,

in quanto l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto allegare la prova attestante l'effettiva conoscenza del provvedimento abilitativo, dal quale sarebbe poi decorso il termine di decadenza dallo *ius aedificandi*. «Diversamente da quanto argomentato dal giudice di primo grado - ribadisce pertanto Palazzo Spada - il *dies a quo* dal quale de-

corre il termine di ultimazione dei lavori deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all'esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda bstante edotto circa l'adozione del titolo autorizzatorio, non potendosi ritenere sufficiente la data di formale adozione del permesso».

EDILIZIA E URBANISTICA

Il progettista è responsabile se l'opera contiene degli abusi?

Donato Palombella

A volte capita che il committente contesti la cattiva esecuzione delle opere. Purtroppo non è raro il caso in cui i lavori nascondano delle magagne. In questo caso è indiscusso che il committente possa chiedere il risarcimento del danno. Ma cosa succede se, nell'esecuzione delle opere, vengono commessi degli abusi? Fino a che punto ne risponde il progettista ed il direttore dei lavori?

Il fatto contrappone l'interesse dei proprietari di un immobile a quello di due architetti. I proprietari, residenti all'estero, essendo intenzionati a rientrare in patria, affidano ai due tecnici il compito di ristrutturare l'immobile per adibirlo ad abitazione della propria famiglia.

Finiti i lavori, i proprietari si accorgono che non tutto è filato per il verso giusto: non solo le opere erano incomplete e presentano dei difetti ma, ciò che è peggio, sono stati realizzati alcuni abusi edilizi che vanno necessariamente sanati. Di conseguenza, non solo rifiutano di procedere al saldo, ma citano in giudizio i due tecnici chiedendo la restituzione dei compensi versati ed il risarcimento dei danni necessari a ripristinare la legittimità delle opere.

Il parere del Tribunale

Il Tribunale rigetta la domanda precisando che uno dei due tecnici, incaricato di

procedere alla progettazione delle opere, era esente da ogni responsabilità essendo estraneo alla fase realizzativa e, quindi, agli abusi riscontrati.

La Corte d'Appello

Il giudice di secondo grado corregge il tiro.

Il progettista non può essere ritenuto responsabile degli abusi in quanto la proprietà, avendo firmato i progetti, era a conoscenza delle opere da realizzare e le aveva accettate. D'altra parte il tecnico era responsabile per non aver vigilato sulla esecuzione dei lavori e, quindi, rispondeva del mancato rispetto del contratto d'appalto.

Di conseguenza, salomonicamente, il progettista viene condannato a risarcire il 30% del danno subito dalla proprietà in solido col collega e con la ditta esecutrice dei lavori. I proprietari non si ritengono soddisfatti e il giudizio si trasferisce in Cassazione.

La Cassazione ribalta la situazione

La Cassazione (sent. n. 8058 del 31 marzo 2023) bacchetta i due professionisti.

L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento della propria attività professionale relativa alla redazione di un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto ad una obbligazione di risultato.

Che vuol dire? Il professionista, in parole povere, non può limitarsi a redigere il progetto ma deve garantire che il cliente raggiunga il risultato prefissato ovvero realizzare ex novo un manufatto o ristrutturare l'immobile preesistente e renderlo concretamente utilizzabile sia dal punto di vista tecnico che giuridico.

Immobile abusivo, incarico incompleto

La Cassazione pone un punto fermo. Non è sufficiente che l'immobile sia utilizzabile dal punto di vista tecnico ma è necessario che i lavori siano stati eseguiti in conformità alla disciplina edilizia ed urbanistica.

Il ragionamento è semplice: se l'immobile presenta degli abusi non è utilizzabile e ancor meno vendibile quindi... il professionista è inadempiente rispetto ai propri obblighi professionali ed è responsabile per non aver eseguito l'incarico con la necessaria perizia e competenza.

Da qui discende una ulteriore conseguenza: i compensi professionali non sono dovuti! Sostanzialmente, costituisce inadempimento del tecnico l'ipotesi in cui l'opera

non venga eseguita a regola d'arte o non vengono rispettate delle norme giuridiche.

La decisione

Sulla base di questi presupposti la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado rinviando la causa alla Corte d'Appello che sarà tenuta a decidere il caso secondo il seguente principio: "sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicura la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto.

Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, cod. civ. la firma apposta dal committente sul progetto redatto".

EDILIZIA E URBANISTICA

Isolamento termico, dalla Puglia arrivano i pannelli a base di paglia di riso

Vincenzo Rutigliano

La soluzione brevettata da Green Tech Industry, start up di Bari, entrerà in produzione nelle prossime settimane

Pannelli termoisolanti realizzati con paglia di riso fornita dalle risaie del nord Italia, miscelata con fibre termofusibili, utili per l'isolamento termico a cappotto per edifici, dal ciclo di vita compreso tra 30 e 40 anni e dalla forte resistenza al fuoco. Su questa alternativa ai pannelli realizzati in prodotti petrolchimici, come il polistirolo e le fibre chimiche, lavorano da due anni quattro giovani ingegneri e tecnici della Green Tech Industry, una start up nata a Bari, a marzo 2022, che ha brevettato questa innovazione che entrerà in produzione nelle prossime settimane.

Utilizzando materiali naturali ed ambientalmente sostenibili, questi pannelli - che misurano 70X120 cm con spessori vari da 5, 10 e 15 cm - non solo migliorano le condizioni di salubrità e comfort nelle abitazioni, ma limitano le emissioni nocive proprie del processo produttivo dei materiali da costruzio-

ne. Questa innovazione incrocia dunque la filiera agricola i cui scarti sono materia prima per quella edile. L'idea è nata nell'ambito del Distretto dell'Edilizia sostenibile pugliese, guidato da Salvatore Matarrese, che ha messo in rete diverse competenze ottenendo un sistema di cappotto termico altamente sostenibile e performante in termini di isolamento termico, di coibentazione acustica, di resistenza e di densità.

«Per la nostra start up - spiega Antonio Paccione, presidente di Green Tech Industry - si tratta di operare in un mercato enorme. Bisogna riqualificare in Italia 9 milioni di edifici per rispettare la direttiva Ue che prescrive l'obbligo della classe energetica D. Si prevede una spesa di 65 miliardi .

La domanda è dunque altissima: per questo per la nostra startup prevediamo di raddoppiare il fatturato da 1,5 a 3 milioni in soli due anni».

EDILIZIA E URBANISTICA

Taranto, dalla cultura allo sport un maxi-piano da 800 milioni

Paola Pierotti

Focus città: tra Giochi del Mediterraneo del 2026, contratti di sviluppo, Pinqua e fondi europei in lizza ci sono oltre 60 interventi tra riqualificazioni, studentati, social housing e impianti sportivi

Taranto città di mare, città dello sport e dei giovani. Mentre Comune e Governo discutono sull'ipotesi di commissariamento in vista dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026, l'amministrazione comunale guidata da Rinaldo Melucci (da giugno scorso, al secondo mandato) fa i conti con un maxi piano di interventi programmati e in corso, sostenuti dai Contratti Istituzionali di Sviluppo (Cis) promossi dall'Agenzia per la Coesione sociale (per oltre 192 milioni di finanziamenti), dal Pnrr, Pinqua incluso, da altre fonti inclusi fondi propri e mutui, a cui si aggiunge tra gli altri un contributo di 82 milioni di euro per i Giochi appunto.

Una dote cospicua

Parliamo di una sessantina di interventi per 571 milioni di euro, e di altri quattro progetti con 252 milioni di euro del fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, Jtf) istituito nell'ambito della politica di coesione dall'Unione europea,

che ha come obiettivo quello di consentire alle regioni ed alle persone di attenuare l'impatto sociale, economico ed ambientale della transizione verso un'economia climaticamente neutra, in attuazione del Green Deal europeo. A 40 anni dal vecchio Piano regolatore generale, l'amministrazione Melucci ha concluso la prima fase di revisione degli strumenti urbanistici con il supporto di Francesco Karrer, ordinario di Urbanistica alla Sapienza di Roma, e in linea con il documento programmatico redatto dall'amministrazione, «si sta entrando nella fase due – il commento dell'assessora all'Urbanistica Francesca Viggiano – è prevista un'ulteriore finestra di comunicazione con la città e sta prendendo corpo il piano "Ecosistema Taranto". Tra un anno contiamo di avere il nuovo Pug, contestualmente abbiamo già rifatto il Piano Casa comunale», che discende dalla normativa regionale e fotografa la situazione locale specifica.

I progetti in campo

Taranto si rigenera scommettendo sulle opere pubbliche, capaci di portare con sé benefici moltiplicatori, «se strutturati in modo intelligente. Si punta sulla riqualificazione dei luoghi ma soprattutto sulla cultura dei luoghi, partendo dal cuore pulsante della Città Vecchia». Viggiano elenca i tanti progetti e cantieri, dal recupero e rifunzionalizzazione di Palazzo Carducci con destinazione museale (sette milioni) a quello di Palazzo Troylo, con destinazione commerciale e culturale (5,2 milioni), dal recupero e la rifunzionalizzazione dell'edificio Garibaldi/Novelune (2,6 milioni) al programma di social housing Isola Madre (da 20 milioni di intervento). Si aggiungono il recupero e la rifunzionalizzazione dello storico Palazzo Delle Ponti (2,8 milioni), del Palazzo d'Ayala, incluso l'ipogeo, per l'hospitality di lusso (7,2 milioni), del Palazzo Archita (20 milioni di euro). C'è la riqualificazione delle Mura Aragonesi, la valorizzazione della rete degli ipogei dell'isola Madre, il secondo stralcio della riqualificazione del waterfront del Mar Piccolo, la valorizzazione dei siti archeologici, la ripavimentazione del tessuto urbano e la riqualificazione del sistema di spazi pubblici. Quasi cento milioni di interventi Cis per il piano dell'Isola Madre. «Stiamo cercando di far esplodere le potenzialità della Città Vecchia intercettando le tante misure di finanziamento utili per riqualificare i luoghi e attrarre anche capitali privati. Da qui l'idea delle case a un euro, che ci è servita per far conoscere alla popolazione nazionale e internazionale – racconta l'assessora – il patrimonio nella Città Vecchia che tre anni fa era comunale per il 50%. Siamo partiti con una ventina di immobili, alcuni già in cantiere». Per gli investitori interessati alla città di Taranto le occasioni sono legate «al social housing alla francese, con un'of-

ferta trasversale che guardi agli operai e ai docenti universitari, in un comparto dove sono previsti 300 alloggi e serve un co-finanziamento privato (manifestazione al via nel 2024), oltre alle risorse già disponibili con un apporto di Cdp» dice Viggiano. Opportunità nell'ambito dello student housing per operazioni come la riconversione di Palazzo Garibaldi-Novelune, ma anche per le residenze da mercato libero, ad esempio per Palazzo Calò dove il Comune è proprietario al 51% (e realizzerà uno studentato), e dove serve un partner imprenditoriale per rafforzare un progetto mixed use. «Studenti e start up, servizi e contenitori culturali, questo il mix per la Città Vecchia di Taranto, legando il turismo alla formazione e all'imprenditoria» commenta l'assessora. Tanti progetti e cantieri e tra i primi a tagliare il nastro sarà l'area ex Baraccamenti Cattolica dove è stato promosso un piano di valorizzazione di edifici dismessi dalla Marina militare, in pieno centro, e dove troveranno casa l'Orchestra della Magna Grecia, aree per la ristorazione, il museo dei bambini, spazi per concerti. Consegna prevista entro l'anno.

Focus sullo sport

Aspettando Taranto 2026 il focus è sullo sport. Lungo l'elenco delle opere, in gran parte affidate con appalti integrati, fatto salvo per il project financing dello stadio Erasmo Iacovone e per il concorso del nuovo stadio del nuoto (24 milioni di intervento). Iniziative che portano con sé la valorizzazione dell'esistente come nel caso della Torre d'Ayala, che sarà recuperata con un passaggio di proprietà nell'ambito del federalismo culturale. Sfide che si auspica vadano oltre i giochi, ad esempio, con il parco urbano alla Salinella (25 milioni di intervento) con un progetto-antidisesto, capace di rimettere in sicurezza idraulica il quartiere.

PREVENZIONE INCENDI

Prevenzione incendi, per la semplificazione degli adempimenti nuovo termine fissato al 31 agosto 2024

Mariagrazia Barletta

Le modifiche al Dpr 151 sulle attività soggette a controllo sono previste dal Ddl sulla semplificazione amministrativa varato dal governo

Dovrà rimettersi in marcia, per andare in porto entro il 31 agosto 2024, la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. A prevederlo è il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 11 maggio e che si appresta a iniziare il suo iter in Parlamento per la conversione. Dunque, il governo, e in particolare il ministero dell'Interno cui è affidata la competenza esclusiva per l'elaborazione delle norme di prevenzione incendi, dovrà seguire specifici criteri e principi direttivi per modificare il regolamento del 2011 e il suo primo allegato. Il riferimento è al Dpr 151 del 2011 con cui è già stata introdotta un'importante rivoluzione nei procedimenti di prevenzione incendi.

Il Dpr 151 del 2011 – va ricordato – ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010 che ha introdotto la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Il Dpr ha legato la semplificazione al concetto di proporzionalità

dell'azione amministrativa, andando a distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Con la tripartizione delle attività, gli adempimenti sono diventati gradualmente: sono stati introdotti iter semplificati per le attività a rischio più basso, di categoria A, e via via più complessi per quelle in categoria B e C, che, contrariamente alle prime, sono soggette all'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (per le sole C è inoltre obbligatorio il rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del certificato di prevenzione incendi).

Questa riforma è destinata a proseguire nella direzione della semplificazione ulteriore, spingendo sul concetto della proporzionalità dell'azione amministrativa. Stando allo schema di disegno di legge delega, si tratta di agire su due fronti, ossia sulle

declaratorie e sulla suddivisione delle attività in categorie di rischio. Dunque, da un lato, laddove possibile, bisognerà rivedere al rialzo i limiti di assoggettamento, ossia quelle soglie relative alle dimensioni, al numero di occupanti, alle quantità di materiali e sostanze detenuti, che attualmente, per 80 specifici casi, disegnano il confine tra un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e una che ne è esente. Un'azione che avrà come conseguenza l'esclusione dai controlli e dai procedimenti di prevenzione incendi di alcune delle 80 attività cosiddette "soggette" che sfiorano, non di molto, il limite di assoggettabilità ai controlli antincendio.

L'altro principio direttivo espresso dallo schema di Ddl è la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi soprattutto «per le attività di minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla dimensione dell'impresa e al livello di rischio dell'attività». Dunque, se i principi delega saranno confermati con l'iter parlamentare, anche la suddivisione delle attività nelle tre categorie dovrà subire modifiche, volte ad alleggerire gli oneri amministrativi per le attività più semplici e a minor rischio. La revisione dell'elenco delle attività soggette era stata messa a punto dai Vigili del Fuoco nel 2020, ma poi quel lavoro si è arenato. Un lavoro che si era dato come obiettivi gli stessi ora espressi dai principi direttivi individuati dal Ddl delega. E, per questo, la revisione del 2020, rimasta inattuata, dà l'idea dei cambiamenti all'orizzonte.

Il principio allora seguito, e che proba-

bilmente sarà ripreso, consisteva soprattutto nell'allentare il controllo dei Vigili del Fuoco per quelle attività per le quali è sopraggiunto l'obbligo di seguire le norme del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Si tratta prevalentemente di industrie, depositi e attività produttive che nel 2011 non avevano una propria regola tecnica antincendio e che dal 20 ottobre 2019 sono, invece, obbligate ad essere progettate secondo i dettami del Codice. Per queste attività, e non solo, in caso di adozione di soluzioni conformi, si ampliavano le possibilità di avviare l'attività presentando la sola Scia antincendio, evitando così l'esame del progetto presso i Comandi dei Vigili del Fuoco.

Questo perché si allargavano i limiti che permettevano alle attività di essere classificate a minor rischio. Questa strada intrapresa nel 2020 sarà probabilmente ripercorsa: i principi direttivi contenuti nel Ddl chiedono, infatti, di legare la semplificazione ai cambiamenti normativi arrivati dopo il regolamento del 2011, concretizzandosi prevalentemente con l'arrivo e l'implementazione del Codice di prevenzione incendi.

Altre semplificazioni dovranno riguardare i procedimenti autorizzativi necessari all'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura Ce.

Per questi si prevede di favorire l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

PROGETTAZIONE

«Requisiti di fatturato limitati all'ultimo triennio, con il nuovo codice a rischio mercato e gare di ingegneria»

Giorgio Lupoi (*)

L'Oice all'attacco sulla stretta per la qualificazione agli appalti di servizi: è il primo punto da correggere

Fra meno di due mesi il nuovo codice appalti entrerà nella sua “piena efficacia” e tutti gli operatori del settore ne stanno studiando gli effetti e le inevitabili, classiche, “luci e ombre”.

Il Consiglio generale dell'Oice ha avviato una profonda riflessione sulle parti dell'articolo che impattano in misura più o meno rilevante sul settore dell'ingegneria e dell'architettura e, sentita la base associativa, ha scelto condividere le valutazioni positive sugli aspetti maggiormente innovativi e qualificanti della riforma e di sottolinearne le criticità che potrebbero portare ad una distorsione o ad un blocco del mercato, provando a proporre possibili correttivi.

La scelta è motivata non soltanto dall'importanza del provvedimento, che per il nostro settore rappresenta il documento di politica industriale, così come lo sono a livello europeo le direttive appalti, ma anche dal ruolo proprio di una associazione confindustriale che deve fornire indicazioni/suggerimenti per la migliore azione possibile del nostro gover-

no, nell'interesse dell'intera nazione.

In questo contesto l'Oice è l'associazione confindustriale che rappresenta l'ingegneria e architettura organizzata e riunisce circa 350 società, con un numero di addetti superiore alle 18.000 unità, ed un fatturato di oltre 3 miliardi di euro. Il contributo che offriamo al dibattito sulla riforma del codice appalti è quindi espressione della sua articolata composizione interna: in Oice operano dalle piccole società e piccoli studi di ingegneria e architettura, fino alle grandi società con oltre 500 addetti, passando per le società di ingegneria a capitale pubblico e a supporto di grandi gruppi. La posizione che si sta maturando sulle nuove regole è quindi frutto di una ampia e variegata esperienza, maturata in Italia e all'estero: confidiamo che, anche per questo, sia presa in considerazione da parte di decisori pubblici.

Con questo spirito abbiamo compiuto i nostri approfondimenti, evidenziando sia gli importanti passi avanti che comunque sono stati fatti soprattutto nel senso della semplificazio-

ne di alcuni procedimenti e di razionalizzazione di alcune materie, sia le scelte che invece possono costituire un ostacolo allo sviluppo e risultano non essere coerenti a principi guida ispiratori.

Sotto questo punto di vista un primo tema di maggiore delicatezza è senza ombra di dubbio quello relativo ai requisiti di partecipazione da dimostrare per partecipare agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura riportati all'articolo 100 del decreto 36.

Il nuovo Codice introduce diverse novità rispetto al precedente decreto 50 ed alle indicazioni riportate nella Linea Guida Anac n. 1. Positiva è l'ipotesi di adottare un sistema di qualificazione organizzato in analogia al modello esistente per le imprese di costruzione; se questa opzione sarà seguita (perché non è automatica ed è rinviata ad un provvedimento attuativo), potrebbe portare certamente ad una semplificazione e ad una complessiva riduzione dei costi a beneficio di tutti, operatori economici e stazioni appaltanti. Su questo aspetto l'Oice sta già lavorando e riflettendo per vedere su quali punti si potrebbe mettere a punto un adattamento del sistema delle imprese al mondo dei servizi di ingegneria e architettura e si rende disponibile ad un confronto il ministero delle infrastrutture. Ecco quindi una prima "luce".

Rappresenta invece una cupa e profonda "ombra" la penalizzante limitazione all'ultimo triennio (art. 100, comma II) posta in essere sui requisiti economici e, soprattutto, su quelli tecnico professionali. La formulazione riportata - ad avviso unanime del nostro Consiglio generale - non può che essere interpretata come una svista da sanare il prima possibile per evitare un impatto negativo sul mercato e non penalizzare, ad esempio, quelle realtà che, anche a causa

della pandemia, hanno dovuto ridurre le loro attività negli ultimi tre anni. A questo va aggiunto che, in alcuni ambiti, il riferimento al triennio è di fatto inapplicabile: si pensi alle direzioni lavori che per molti interventi vanno ben oltre i tre anni, o a settori come la progettazione di dighe in cui certamente negli ultimi tre anni, se si è lavorato lo si è fatto, in misura limitata e soltanto all'estero.

È vero, si potrebbe dire, che il triennio è la regola prevista nelle direttive europee, ma come sempre, quando ci si relaziona con le direttive, è vero un principio generale rispetto al quale l'Unione europea non potrà mai eccepire: se nel recepimento di esse uno Stato membro vuole ampliare la concorrenza è benvenuto. Va benissimo evitare il "gold plating", ma non a scapito di chi opera nel settore delle costruzioni, anzi nella prima e più delicata fase dell'iter di realizzazione di ogni opera pubblica. Peraltro, proprio perché la riforma è strumento di politica industriale occorrerebbe essere coerenti anche con la spinta, di cui è permeato tutto il codice (come le direttive europee e il nostro sistema giuridico che anni fa votò la legge "small business act" che non risulta essere stata abrogata) a favorire l'accesso al mercato e la crescita delle piccole e medie e microimprese. A queste ultime, come se non bastassero i requisiti triennali, è stata tolta dal decreto 36 anche la possibilità di documentare la propria capacità economico-finanziaria attraverso la produzione di una polizza assicurativa per la copertura della Rc professionale con adeguati massimali. Una norma, questa sulla polizza, da catalogare "missing" nel decreto 36, come molte altre dedicate all'ingegneria e all'architettura, oggi presenti nel decreto 50 e non riprodotte nel nuovo testo.

Sono tutti elementi, peraltro, che almeno dalla fine degli anni '90 erano stati presi in considerazione e valutati in un'ottica di aper-

tura del mercato, nell'attuazione delle diverse Leggi Merloni e – dal 2006 – del codice dei contratti e che avevano portato sia nei regolamenti, sia nella linea guida Anac n.1 a definire un sistema di qualificazione in gara, per i servizi di ingegneria e architettura fondato sui tre migliori anni del quinquennio, per il fatturato, e sugli ultimi dieci anni per i servizi analoghi. Un altro riferimento utile che avvalorava la nostra proposta è costituito dall'arco temporale richiesto per la qualificazione delle imprese, pari a 15 anni. Riteniamo che questo sia uno

dei primi punti, forse il più urgente, su cui intervenire. Su altri punti stanno emergendo altri profili da approfondire e non mancheremo di tornare a segnalarli nel più ampio spirito collaborativo e costruttivo. Si tratta delle regole che governeranno, speriamo stabilmente, i contratti pubblici anche dopo il Pnrr e per questo è necessario che assicurino, sempre nella "logica del fare", sviluppo, concorrenza e trasparenza e, alla fine, qualità del costruito.

() Presidente Oice*

PROGETTAZIONE

Da Artelia a Tecne: i big dell'ingegneria tengono il passo (di crescita) anche nel 2022

Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino

Tendenze positive dalle prime analisi dei bilanci di 19 società di ingegneria italiane: in 16 aumentano il fatturato, attività in calo in due soli casi

Dopo aver approfondito nell'articolo del 30 marzo i primi dati 2022 di 18 primarie società di architettura (e design), l'analisi delle realtà attive nel settore aec (architecture, engineering, construction) prosegue con le omologhe al top dell'ingegneria. Nei 19 questionari ricevuti dalla società di ricerca Guamari si conferma il buono stato di salute del settore, tanto che nell'ultimo esercizio (2022) ben 16 incrementano il giro d'affari, una (Sipal) conferma il dato del 2021 e solo due (F&M Ingegneria e Jacobs Italia) calano leggermente, ma nel primo caso con portafoglio ordini in aumento.

Quanto anticipato in questo articolo sarà esaminato, con molta maggiore ampiezza, nella nuova edizione del Report on the Italian Architecture, Engineering and Construction Industry prevista per il prossimo novembre.

3TI Progetti

La società romana che si caratterizza per la formula "employee-owned", il cui pre-

sidente è dallo scorso settembre parte del board di Fidic (International Federation of Consulting Engineers), nel 2022 incrementa leggermente il giro d'affari da 20,8 a 22 milioni, riduce il portafoglio ordini da 100 a 80 milioni e conferma una forza lavoro di 100 unità. Nell'ultimo anno per poter affrontare i progetti delle grandi infrastrutture del Pnrr ha costituito con Alcotec e Studio Speri il consorzio 3AS, anche grazie al quale ha potuto firmare oltre 60 contratti quadro con Invitalia. Tra i numerosi progetti acquisiti nel 2022 si segnalano in Romania l'estensione della linea 5 della metropolitana di Bucarest (con Systra SWS e Coding) e il nuovo ospedale di Cluj (con ATI Project), in Bulgaria la direzione lavori del terzo lotto dell'autostrada Struma, mentre in Italia si afferma come progettista per conto del consorzio Medil di un lotto del potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nonché titolare dell'accordo quadro per il restauro del patrimonio civico del Comune di Genova.

Artelia Italia

La filiale romana-milaneese dell'omonimo primario gruppo (privato) francese nell'ultimo esercizio incrementa il fatturato da 36,6 a 41,3 milioni e l'utile netto da 693 a 964 mila euro. Il portafoglio ordini passa da 29,3 a 31,7 milioni e l'organico aumenta da 179 a 198 persone. Dall'Italia la società opera anche in mercati esteri quali Svizzera, Ungheria, Grecia, Croazia e Libia mentre in patria nell'ultimo anno diversifica l'attività puntando al mercato pubblico per sfruttare le opportunità offerte dal Pnrr. Attualmente è impegnata nella direzione lavori della nuova sede Snam firmata Piuarch nel quartiere Symbiosis di Milano (i cui lavori sono affidati a Cmb) oltre che del nuovo headquarter Enel a Roma firmato Acpy Architects (la cui realizzazione è opera di Colombo Costruzioni). In aprile ottiene il contratto per la riqualificazione di piazza dei Cinquecento a Roma e del complesso monumentale della prospiciente Stazione Termini (18 milioni) in un raggruppamento guidato dalla società di architettura francese Tvk e includente le italiane It's (per l'architettura) e Net Engineering.

DbA Group

Il gruppo trevigiano, unico quotato in Borsa (fin dal 2017), nel 2022 incrementa il giro d'affari da 79,5 a 85,4 milioni (per il 50 per cento all'estero), il portafoglio ordini da 80 a 85 milioni ma riduce la forza lavoro da 733 a 673 unità. A livello reddituale incrementa l'ebitda da 4,8 a 7,2 milioni e migliora il risultato netto passando da una perdita di oltre 700 mila euro a un utile di 700 mila. Per perseguire gli obiettivi di crescita e di rafforzamento DbA Group prosegue una politica di "crescita esterna" acquistando le società C. & G. Engineering Service (specializzata in ingegneria

per le reti di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione) e General Planning (attiva nell'architettura ma anche nell'ingegneria integrata e nel project management). Tra i numerosi contratti del 2022 si segnalano il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per uno studentato milanese della Humanitas University, la riqualificazione della sede Rai di Roma in raggruppamento temporaneo con Acpy Architects, la progettazione definitiva ed esecutiva del data center Data4med di Caserta e l'accordo quadro per servizi professionali in ambito Pnrr per le reti in fibra ottica Tim.e

Efm

La società romana nell'ultimo esercizio incrementa la cifra d'affari da 31,5 a 37,4 milioni, l'ebitda da 5,3 a 6,3 milioni e l'organico da 255 a 300 persone, ma riduce il portafoglio ordini da 63 a 50,2 milioni. eFM, che si pone l'obiettivo di arrivare a fatturare il 50 per cento all'estero, nel 2022 ottiene importanti commesse internazionali quali un contratto di cinque anni in Brasile per l'implementazione ed erogazione della piattaforma digitale per la gestione del portfolio immobiliare (cinque milioni di metri quadri) di una delle maggiori istituzioni bancarie del Paese e, in Germania, contratti a livello global con aziende del settore automotive e pharma per la fornitura della piattaforma digitale che permette di ottimizzare la gestione del loro patrimonio immobiliare. In Italia, dove è tra le principali aziende partner dell'innovativo distretto Mind, si assicura diversi contratti con aziende nazionali e internazionali per la ri-progettazione dei loro spazi con l'obiettivo di offrire esperienze di lavoro in linea con il concetto "new ways of working".

Es Engineering

La società fiorentina incrementa nell'ultimo esercizio la cifra d'affari da 15,2 a 19,5 milioni (che diventano 29,6 milioni aggregando i dati delle sedi estere) con un portafoglio ordini di 27,9 milioni e un organico tra Italia e altri Paesi di 321 unità. ESA Engineering oltre a essere presente con filiali stabili a Dubai, Ginevra, Londra, Parigi e Riyadh in settembre prevede di aprire una anche nella difficile piazza di New York. Nel 2022 acquisisce diversi importanti contratti di progettazione di impianti tecnologici (soprattutto a Milano) tra cui: Palazzo Sistema (terzo grattacielo di Regione Lombardia in team con Park Associati, Redesco Progetti e Pro Iter); gli appartamenti di lusso "Sircle Collection" (affidati a Dimore Studio) alla sommità della Torre Velasca (riprogettata da Asti Architetti) e la riqualificazione dell'area ex-Plasmon su progetto della società danese Henning Larsen. A Pesaro invece elabora il progetto esecutivo e si occupa della sicurezza e della direzione lavori di un anello di condensaione per il riscaldamento del centro storico, parte del progetto di rigenerazione urbana "Decumano Carbon Free" (uno dei 14 più innovativi del programma nazionale Pinqua).

F&M Ingegneria

La società di Mirano (VE) nell'ultimo esercizio riduce leggermente il giro d'affari da 37 a 35,5 milioni ma vede crescere sostanzialmente il portafoglio ordini da 16 a 25,2 milioni e l'organico (limitatamente all'Italia) da 110 a 155 unità. Tra i principali contratti acquisiti da F&M Ingegneria nel 2022 spiccano: il progetto della nuova diga foranea del Porto di Genova nell'ambito del bacino di Sampierdarena, la cui realizzazione è stata affidata al raggruppamen-

to tra Webuild, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Sidra; il lotto 5 (tratta Dittaino – Catenanuova) della ferrovia Palermo – Catania e il collegamento su ferro tra l'aeroporto di Venezia e la Venezia-Trieste (entrambi affidati a Rizzani de Eccher, Manelli Impresa e Sacaim); il project & construction management del complesso polifunzionale WaltherPark a Bolzano che prevede cinque ali a destinazione abitativa e commerciale, la ristrutturazione di un condominio e di un secondo edificio, nonché la realizzazione degli accessi e dei collegamenti viari (tutti lavori affidati a CMB).

Ird Engineering

Il 2022 della società romana si chiude con una cifra d'affari incrementata da 27 a 29,3 milioni, il portafoglio ordini da 70 a 109 milioni e l'organico da 300 a 320 unità. IRD Engineering, attiva quasi esclusivamente all'estero, nell'ultimo anno si lancia nel presidio di due nuovi promettenti mercati: la Romania (Paese dal quale era assente dal 2009) e soprattutto l'area "South Asia", in particolare Bangladesh, India e Nepal. Tra i contratti internazionali acquisiti nell'esercizio si segnalano i servizi di direzione lavori di quattro lotti delle autostrade "corridoio VIII e X" per 108,8 km tra Bechtel ed Enka in Macedonia (per 22,4 milioni), della sezione autostradale Sagarejo – Badiauri in Georgia (3,9 milioni), e della sezione Putnikovo Brdo 2 – Medakovo del "corridoio 5c" in Bosnia (2,5 milioni) nonché di strade regionali e locali nella regione di Tashkent in Uzbekistan oggetto di riabilitazione (2,2 milioni). In Italia firma invece contratti quadro per servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione per la manutenzione evolutiva della rete autostradale per complessivi 43,4 milioni.

Italconsult

La società romana-palermmitana nel 2022 incrementa lievemente il giro d'affari da 113,1 a 115 milioni (ripartito per il 40 per cento negli Usa, dove dal 2018 controlla Boswell Engineering, 38 per cento in Medio Oriente, 14 per cento in Europa – Italia compresa – e 8 per cento in Africa) confermando la stabilità dell'ultimo triennio che dall'esercizio 2023 dovrebbe trasformarsi in una ripresa di una crescita interrotta nel 2020. L'obiettivo è portare il fatturato a 150 milioni entro il 2026. Sempre l'anno scorso il portafoglio ordini aumenta da 370 a 410 milioni mentre l'organico si riduce frazionalmente: da 1.200 a 1.100 unità. Tra i contratti firmati nel 2022 spiccano: in Qatar un addendum da 19 milioni al contratto per attività di general engineering consultant nell'ambito del "Local Roads and Drainage Programme"; negli Emirati Arabi Uniti la direzione lavori per il raddoppio della tratta E75 Al Fayah - Seih Shuaib di 77 km (7,5 milioni); in Italia, per conto di Eni, i servizi di supporto e supervisione presso le sedi amministrative e i siti operativi facenti capo al Distretto meridionale (Dime, 5,5 milioni).

Jacobs Italia

La filiale del gruppo statunitense per il 2022 comunica una cifra d'affari in lieve calo da 42,2 a 41,3 milioni, un utile netto quasi dimezzato, un portafoglio ordini calato da 80 a 72 milioni e un organico che si conferma in 350 unità. Jacobs Italia sta puntando ai settori alberghiero e residenziale di lusso, per i quali ha ottenuto nel 2022 contratti di progettazione multidisciplinare esecutiva e in quello dei data center per i quali cura site due diligence e progettazione esecutiva. Nel settore indu-

striale consolida le relazioni con i clienti internazionali del settore farmaceutico per i loro investimenti in Italia e in Europa (soprattutto Belgio e Svizzera) con servizi di fattibilità, concept design, progettazione, construction management, commissioning e validazione. Tra i contratti terminati nel 2022 si segnalano l'Amazon Sortation Center di Orbassano (To), la riqualificazione del Bassi Business Park (progettato da Obr e realizzato da Impresa Percassi) e i cluster 1-5 del lotto "Unione o" di MilanoSesto, riqualificazione dell'area ex-Falck a Sesto San Giovanni (Mi).

Net Engineering

La società padovana, prima del settore ad aver ottenuto entrambe le certificazioni di "parità di genere" (Uni/PdR 125:2022) e Diversity & Inclusion (Uni Iso 100/30415), incrementa nel 2022 il giro d'affari da 13 a 15 milioni e l'organico da 103 a 130 unità, migliora l'ebitda che da negativo per 265 mila euro diventa positivo per oltre un milione, ma riduce il portafoglio ordini da 51,8 a 46,6 milioni. Nell'ultimo anno Net Engineering si aggiudica la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi di ammodernamento di oltre 30 stazioni ferroviarie su tutto il territorio nazionale per conto di Rfi (7,9 milioni) tra cui quelle di Bergamo, di Venezia Mestre e il "polo della memoria" adiacente alla stazione di Bologna. All'estero affianca la Road Authority ghanese nel progetto di potenziamento del corridoio stradale che unisce il porto di Tema al Burkina Faso (Eastern Freight Corridor Improvement); in Armenia cura lo studio strategico per lo sviluppo della rete stradale (Armenian Lifeline Road Network Strategic Development Plan), parte del più ampio contesto del Lifeline Road Network Improvement Project finanziato

dalla Banca Mondiale.

Politecnica

La cooperativa di Modena nel 2022 (anno in cui ha festeggiato 50 anni dalla fondazione) incrementa la cifra d'affari da 21,4 a 25,3 milioni, l'utile netto da 531 a 814 mila euro, il portafoglio ordini da 54 a 63,3 milioni e la forza lavoro da 280 a 286 persone. Il successo sul mercato nazionale permette a Politecnica di rafforzarsi all'estero consolidando la presenza in due Paesi dell'America Latina: il Belize e la Guyana con due importanti acquisizioni: il project management della "Mabura Highway" e la direzione lavori del nuovo ponte Demerara di 2,6 km. In Italia si è aggiudicata la progettazione del nuovo Polo della Salute di Padova Est da 963 posti letto alla guida di un raggruppamento con Ati Project, Coprogetti e Techint. Sempre in ambito di edilizia sanitaria nel 2022 è stato terminato il primo edificio del complesso ospedaliero universitario Zealand University Hospital a Køge in Danimarca (realizzato da Itinera e Cmb) e sono in chiusura i lavori per il nuovo ospedale di Pordenone (anche in questo caso costruito da Cmb).

Pro Iter

Il gruppo milanese nell'ultimo esercizio aumenta la cifra d'affari consolidata (che comprende i dati della capogruppo e delle società Pro Iter Ambiente e Pro Iter P&CM) da 13,6 a 16 milioni e conferma l'ebitda di 2,5 milioni con un portafoglio ordini di 30 milioni e una forza lavoro di 135 addetti. Tra i numerosi contratti acquisiti nel 2022 si segnalano: nel settore infrastrutture il progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova variante della strada provinciale 236 "Goitese" nel Mantovano per conto di CAL-Concessioni Autostradali Lombar-

de e la verifica del progetto di prolungamento della linea metropolitana milanese 1 da Bisceglie a Baggio per conto di MM; nel settore ambientale il contratto quadro per progetti di risanamento ambientale e intervento civile, di permitting, progetti per appalto, biodiversità ed ecotossicologia per conto di Eni Rewind - Versalis; in qualità di società di pmc la riqualificazione e ristrutturazione dell'"Edificio 1" nel complesso dell'ex-Manifattura Tabacchi di Firenze per conto di Prelios Sgr.

Rina Consulting

La società genovese, ramo ingegneristico del grande gruppo diversificato, erede dello storico Registro Italiano Navale, nel 2022 incrementa il giro d'affari da 290 a 336,4 milioni, il portafoglio ordini da 350 a 366,7 milioni e l'organico da 2.050 a 2.288 unità. Nel gennaio 2023 la capogruppo Rina annuncia l'acquisto di Patrick Engineering, società attiva nei settori infrastrutture, trasporti ed energie rinnovabili, con sede a Chicago, ricavi lordi pari a 82 milioni di dollari, 340 dipendenti e 19 uffici nel Nord Est degli Stati Uniti. Tra i contratti firmati nell'ultimo anno la società segnala in ambito oil&gas il front end engineering design dell'estensione del terminal Lng di Ennore in India e il Jansz-Lo compression project in Australia per conto di Chevron; in ambito infrastrutturale il project management, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza della Skymetro di Genova (con MM mandataria) mentre per quanto riguarda l'edilizia, il pmc e la progettazione delle strutture della nuova ambasciata italiana a Nairobi (Kenya) firmata dalla società di architettura Corvino+Multari.

Seingim Global Service

La società di Ceggia (Ve) nell'ultimo eser-

cizio fa un balzo nel giro d'affari da 15,2 a 26,2 milioni e nell'utile netto da 220 mila euro a 1,1 milioni. Il portafoglio ordini si attesta a 39,5 milioni e l'organico conta 346 unità. Per poter sviluppare l'attività in Medio Oriente e in Asia Centrale ha aperto nel maggio 2022 "Seingim Oil & Gas – Kazakhstan Branch" ad Aksay. Tra i contratti ottenuti nel 2022 si segnalano in Arabia Saudita lo sviluppo per conto di Dar Group del progetto "Trojena", villaggio da realizzare entro il 2026 dedicato agli sport invernali e al turismo di lusso parte dell'imponente città lineare Neom in Arabia Saudita, e la partecipazione per conto di KT-Kinetics Technology (gruppo Maire) all'ampliamento del complesso petrolchimico e di raffinazione Petro Rabigh. In Italia cura la progettazione di dettaglio di un impianto "green hydrogen" per conto di Industrie De Nora, i servizi pmc e commissioning del sistema Mose per conto del Consorzio Venezia Nuova, l'attività epcm degli impianti a biometano Cea e Ambyenta per conto di Edison.

Sina

La società di ingegneria con sede a Milano del gruppo Gavio/Astm, dopo l'importante crescita 2021 nell'ultimo esercizio incrementa lievemente la cifra d'affari da 89,1 a 91,3 milioni (per 99 per cento in Italia) e più nettamente il portafoglio ordini (da 74 a 98 milioni) e l'organico (da 245 a 280 unità). Sina, che nel 2022 ha fuso per incorporazione la società già partecipata al 100 per cento Siteco Informatica, durante l'anno in analisi ha ottenuto diversi contratti tra cui: la progettazione definitiva ed esecutiva per conto di Anas relativa a interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale; la progettazione di fattibilità tecnico-economica del nuovo collegamento stradale tra le città di Novara e Vercelli; la

progettazione esecutiva e la realizzazione dei sistemi "smart road" e monitoraggio dinamico sulle autostrade A24 e A25 (Strada dei Parchi) in raggruppamento con Rina Consulting, Proger e Carlo Ratti Associati, oltre che della A4 Torino-Milano per la quale cura anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Sipal

La società di ingegneria torinese del gruppo diversificato Fininc nel 2022 conferma il giro d'affari (51 milioni), incrementa il portafoglio ordini da 29,1 a 32,6 milioni e l'organico da 437 a 495 persone. Nell'ultimo anno è avvenuta la fusione per incorporazione della società Chiarlone Officine (già controllata al 100 per cento dal 2020), specializzata nell'automazione industriale. Tra i contratti acquisiti nel 2022 si ricordano in provincia di Bologna il progetto definitivo e il coordinamento per la sicurezza dei lavori della casa di comunità e ospedale di comunità di San Giovanni in Persiceto (Bo), di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico dell'ospedale di comunità e di ampliamento della casa della comunità a Bazzano (Bo). Inoltre cura l'analisi di fattibilità degli interventi relativi agli investimenti previsti nella concessione autostradale Napoli-Pompei-Salerno (vinta nel 2022 dal consorzio Sis, di cui Sipal fa parte con l'impresa di costruzioni Inc appartenente al suo stesso gruppo e la spagnola Sacyr) oltre al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ampliamento a tre corsie di tre sezioni della stessa tratta.

Studio Speri

L'engineering romana diretta dall'attuale presidente dell'Oice, dopo aver più che raddoppiato la cifra d'affari nel 2021 (anno in cui crea la società congiunta Tecne Spe-

ri Bridge Designers), nell'ultimo esercizio prosegue la sua grande crescita passando da 14,4 a 32 milioni, con un portafoglio ordini di 50 milioni e una forza lavoro di 350 persone. Anche per far fronte alle rinnovate dimensioni la società nel 2022 si è trasformata da Srl a Spa e, puntando ad affermarsi anche all'estero, prevede l'apertura entro tre anni di branch nel Regno Unito e negli Usa. Studio Speri ha firmato con Roma Capitale, in raggruppamento con Proger e Bureau Veritas, l'accordo quadro triennale per il servizio di sorveglianza e monitoraggio delle opere d'arte stradali (5,5 milioni), ha vinto la gara per la progettazione dei lavori di riparazione di otto edifici residenziali (per un totale di 44 alloggi) danneggiati dal sisma del 2016 a Lecce dei Marsi (Aq) oltre a essere impegnata nel progetto per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dell'ospedale di Norcia (PG), anch'esso danneggiato dal terremoto, insieme a Lenzi Consultant e 3TI Progetti, con la consulenza di One Team.

Systra Sws

La filiale trentina del gruppo (pubblico) francese incrementa il giro d'affari nell'ultimo esercizio da 31,2 a 35,2 milioni, l'ebitda da 3,3 a 4,5 milioni, l'organico da 252 a 316 unità, ma riduce il portafoglio ordini da 50 a 40 milioni. Tra i contratti acquisiti nel 2022 da Systra SWS si segnalano all'estero la progettazione della "Hatta cable car" negli Emirati Arabi Uniti che collegherà l'omonima diga a Umm Al Nusour, la più alta vetta di Dubai, l'estensione del nodo ferroviario di Ginevra in Svizzera, la diga di Dogun in Tajikistan, il "Sotra project" in Norvegia, che prevede la realizzazione di un tratto autostradale di 9 km e un ponte tra Bergen e Øygarden, oltre a partecipare

ai "Neom Industrial City Connector South Civil Works" in Arabia Saudita, un corridoio di 60 km che collegherà due aree dell'innovativa città lineare. In Italia spiccano gli interventi di risanamento per sette gallerie della tangenziale di Napoli, la realizzazione della prima linea tranviaria di Brescia "T2" (Pendolina-Fiera) e il contratto quadro per attività di progettazione di base delle linee oggetto del Pnrr del sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario Ertms.

Tecne

La società di ingegneria del gruppo Autostrade per l'Italia, che dal dicembre 2020 ha preso il posto di Spea Engineering, nel suo secondo esercizio di attività aumenta la cifra d'affari da 93,6 a 121,4 milioni e registra ebitda e risultato netto di 6,2 e 3 milioni dopo le perdite del 2021. Il maggior incremento è registrato dal portafoglio ordini che passa da 238 a 538 milioni, mentre l'organico sale da 730 a 836 unità. Nel 2022 Tecne, dopo la partnership con Studio Speri nell'anno precedente per la progettazione di ponti, ha costituito con Systra SWS la società "Advanced Tunneling" e un consorzio stabile con il gruppo Rina (con partecipazione del 51 per cento). Tra i contratti acquisiti nell'ultimo anno per conto del gruppo di appartenenza si segnalano servizi di construction management, assistenza tecnica ai RUP per piani di indagini di laboratorio, il piano di ammodernamento delle barriere di sicurezza della rete, il piano di assessment di gallerie e di ponti e viadotti, oltre che la progettazione del tunnel subportuale di Genova ma soprattutto della sua "gronda autostradale".

SICUREZZA SUL LAVORO

T.U. della sicurezza: le nuove modifiche del decreto “lavoro” puntano al rafforzamento delle tutele per i lavoratori

Pierpaolo Masciocchi

I dati statistici sull'andamento infortunistico diffusi dall'INAIL evidenziano un fenomeno che, malgrado i tanti sforzi compiuti nel corso di questi anni, da ultimo con il D.L. 146/2021 convertito con modifiche dalla legge 215/2021, si presenta invero ancora molto preoccupante; infatti, è da tempo che, ormai, non si riesce a scendere sotto le soglie attuali.

Si è formato, quindi, una sorta di “zoccolo duro” che appare difficile da eliminare o, comunque, da ridurre e che, per tale motivo, richiede anche che siano messe in campo di nuove azioni e strumenti ancora più efficaci.

In questa direzione si colloca, quindi, il D.L. 48 del 4 maggio 2023, recante “*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*” (in *Gazzetta Ufficiale* 103 del 4 maggio 2023), subito ribattezzato “*decreto lavoro*”, che contiene un pacchetto d'importanti misure che, come vedremo, sono finalizzate anche a garantire maggiori tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.

La strategia nazionale di prevenzione

Invero, va rilevato che proprio l'obiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce una delle *priorità fondamentali* del Ministero del

Lavoro e P.S. e tale provvedimento s'inserisce, quindi, all'interno della *strategia nazionale* per la prevenzione, le cui direttrici fondamentali sono state illustrate dal Ministro Calderone in occasione del *tavolo tecnico* con le parti sociali lo scorso 12 gennaio.

Il D.L. 48/2023, in vigore dallo scorso 5 maggio, costituisce, pertanto, solo una prima tappa di questo piano ad ampio respiro che, per altro, vede coinvolti anche altri Ministeri – Salute, Istruzione e del merito, etc. – e al capo II definisce un insieme d'interventi urgenti che interessano più fronti.

Le modifiche al “Testo unico”: più tutele attraverso la sorveglianza sanitaria

Concentrando l'attenzione sulle misure più significative che interessano il cd. “*Testo unico*” della sicurezza, va subito osservato che l'art. 14 del D.L. 48/2023, apporta diverse modifiche alle norme del D.Lgs. 81/2008, tra cui spicca certamente quella all'art. 18 che, com'è noto, definisce il quadro di alcuni obblighi fondamentali del datore di lavoro e del dirigente.

Tra questi va ricordato quello della nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui lavoratori

e le lavoratrici, al fine di accertare l' idoneità alla mansione specifica.

Il c. 1, lett. a), dell' art. 18 del D.Lgs. 81/2008, nella previgente formulazione prevedeva l' obbligo della nomina del medico competente nei “...casi previsti dal presente decreto”; invece ora, per effetto di quanto stabilisce l' art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. 48/2023, l' obbligo in questione sussiste anche qualora gli esiti della dalla valutazione dei rischi, di cui all' art. 28 del D.Lgs. 81/2008, facciano ritenere che sia necessaria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Si rileva, pertanto, un ampliamento della perimetrazione dell' obbligo in questione in quanto in base al nuovo art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, la nomina di tale figura non appare più circoscritta ai soli casi previsti da tale decreto ma discende direttamente anche delle risultanze della predetta valutazione dei rischi; per altro, nella relazione di accompagnamento al D.L. 48/2023, è precisato che “*La lettera a) introduce l' obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza*”.

Visite assuntive e cartelle sanitarie

Alcune modifiche di particolare rilievo si registrano, inoltre, anche per quanto riguarda le visite mediche in fase assuntiva (cfr. art. 41, D.Lgs. 81/2008); infatti, l' art. 14, comma 1, lett. c), del D.L. 48/2023, ha rimodulato anche l' art. 25 del D.Lgs. 81/2008, inserendo al c.1 la nuova lettera e-bis in base alla quale in occasione delle visite di assunzione – quindi preventiva e preassuntiva – è obbligo specifico del medico competente richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di cui dovrà tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione.

Tale previsione normativa spinge a due prime osservazioni; la prima è che la sua ra-

tio è quella di consentire al medico competente di avere maggiori elementi utili ai fini dell' espressione di un giudizio d' idoneità, considerando, quindi, anche il contenuto della cartella sanitaria “...rilasciata dal precedente datore di lavoro...”.

Si tratta, quindi, di un ulteriore importante passo in avanti sulla strada di una tutela più incisiva del diritto alla salute del lavoratore (art. 32 Cost.).

Sotto tale profilo giova anche ricordare che l' art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, stabilisce anche l' obbligo per il medico competente, sanzionato penalmente, di consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; invece, l' originale della cartella deve essere conservata dal datore di lavoro, rispettando la disciplina sulla privacy, per almeno dieci anni o secondo il diverso termine stabilito da altre disposizioni (es in materia di agenti cancerogeni).

La seconda osservazione è che tale norma mira anche a favorire una maggiore attenzione da parte di medici competenti e aziende sull' importanza che alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore e la lavoratrice ricevano detta cartella.

Sostituzione temporanea in caso d' impedimento temporaneo del medico competente

Altra modifica di rilievo apportata all' art. 25 del D.Lgs. 81/2008, è l' inserimento della nuova lettera n-bis) che in caso di impedimento per *gravi e motivate ragioni*, prevede l' obbligo per il medico competente di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto, in possesso dei requisiti di cui all' art. 38, per l' espletamento della sorveglianza sanitaria nell' intervallo temporale specificato.

Invero, nella prassi professionale tale situazione è frequente e prima di tale modifica il medico competente che, magari era impossibilitato a svolgere temporaneamente l'attività professionale per gravi motivi di salute, era necessariamente costretto a dimettersi; di conseguenza in tale fattispecie il datore di lavoro doveva necessariamente nominarne uno nuovo.

Tale novella, quindi, riprendendo anche in parte l'orientamento espresso in passato dal Ministero del Lavoro e P.S. nell'interpello del 23 febbraio 2006, prot. n. 25/I/0001768, introduce questa importante *norma di salvaguardia* ma, è bene precisare, che in questo caso specifico sarà lo stesso medico competente a dover scegliere il suo sostituto temporaneo; quindi, in tale ipotesi non si rileva che il datore di lavoro possa autonomamente procedere a tale nomina.

Estensione delle tutele per i lavoratori autonomi

Accanto a tali innovazioni se ne collocano alcune altre che, certamente, sono anch'esse di notevole rilievo; in particolare, tra queste si segnala l'importante modifica all'art. 21 del D.Lgs. 81/2008, che com'è noto definisce un regime di tutela più limitato i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis cod. civ., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 222 cod. civ., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Infatti, l'art. 14, comma 1, lett. b), del D.L. 48/2023, prevede che tali soggetti non solo hanno, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008, ma ora hanno anche l'obbligo di utilizzare "*...idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV*".

Invero, tale previsione è finalizzata a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni in cui i lavoratori autonomi hanno una presenza significativa; pertanto, anche tali soggetti devono osservare la disciplina sulle opere provvisorie del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, relativa ai cantieri temporanei e mobili, quindi, anche per quanto riguarda i ponteggi.

Si tratta di una misura finalizzata a contrastare la prassi pericolosa di servirsi di opere provvisorie inadeguate da parte di lavoratori autonomi all'interno dei cantieri.

Per altro a ben vedere tale previsione rafforza anche il dovere del committente di verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 e al titolo IV del già citato D.Lgs. 81/2008.

E sempre in tema di attrezzature di lavoro va anche rilevato che l'art. 14 del D.L. 48/2023, ha anche rimodulato l'art. 72 del D.Lgs. 81/2008, riguardante il noleggio e la concessione in uso, e l'art. 73 con l'inserimento del nuovo c. 4-bis che obbliga il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'art. 71, comma 7, di provvedere "*.... alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro*".

Accordo Stato – Regioni sulla formazione

Inoltre, in vista del nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto delle norme regolamentari in materia di formazione, l'art. 14 del D.L. n. 48/2023, ha anche modificato l'art. 37, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo che tale provvedimento – che, va ricordato, in base a quanto stabilisce il D.L. n. 146/2021 doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 – dovrà anche disciplinare il monitoraggio sull'applicazione di tali norme, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispet-

to della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Ad avviso di chi scrive si tratta anche questa di una nuova previsione molto importante che, come precisato nella Relazione di accompagnamento al D.L. 48/2023, è finalizzata al contrasto di possibili condotte da parte di soggetti formatori o datori di lavoro tese alla simulazione di corsi di formazione con il conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Rafforzamento delle attività ispettive

Va rilevato, infine, che a corollario l'art. 15 del D.L. 48/2023, detta anche alcune disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva; infatti, tale norma stabilisce che al fine di orientare l'azione di vigilanza nei confronti delle imprese che evidenziano *fattori di rischio* in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva,

nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per altro è previsto che tali informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

Bisognerà, comunque, attendere i provvedimenti attuativi che definiranno le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati interessati.

Inoltre, per quanto riguarda la Regione Sicilia e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 16 prevede un potenziamento delle attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO

Nuovo Codice dei contratti: il quadro della disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Mario Gallo

Dopo un complesso *iter* è giunto finalmente ai nastri di partenza il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, ossia il nuovo *Codice dei contratti pubblici* (in *Suppl. Ordinario* 12/L alla *Gazzetta Ufficiale* 77 del 31 marzo 2023); il provvedimento, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista dall'art.1 della legge 78 del 21 giugno 2022, arriva in un momento molto delicato del Paese e rappresenta una delle *ri-forme fondamentali* che s'inserisce nel quadro degli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea nell'ambito del PNRR.

Già da tempo si discuteva della necessità obiettiva d'intervento che risolvesse le tanti (troppe) criticità che atavicamente affliggono questa materia così delicata; tra queste spiccano certamente quelle derivanti dall'esigenza di assicurare ai processi una maggiore trasparenza e mettere in campo strumenti più efficaci per prevenire i fenomeni corruttivi.

In effetti, bisogna riconoscere che, tutto sommato, su questi due fronti sono stati ottenuti anche dei buoni risultati con il D.Lgs. 50/2016, ma è pur vero che sono stati introdotti anche alcuni meccanismi che hanno finito per rallentare ulteriormente i tempi dei processi per arrivare all'esecuzione degli appalti e il completamento degli interventi.

Le direttrici fondamentali del nuovo Codice

Proprio per cercare di risolvere tale criticità che il D.Lgs. 36/2023 punta, in effetti, su una "*filosofia*" ben diversa da quella seguita con il D.Lgs. 50/2016, che si riflette in parte anche sugli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che gravano non solo sulle stazioni appaltanti, ma anche sugli operatori economici e sui tecnici, specie per quelli che si occupano dei lavori pubblici (direttore dei lavori, direttore di cantieri, coordinatori per la sicurezza ecc.).

Infatti, rispetto alla disciplina previgente la posizione della stazione appaltante è diventata ancora più centrale, con il riconoscimento alla stessa di un margine di *discrezionalità* significativa che, a ben vedere, influenza tutti i vari processi.

Al tempo stesso è importante mettere subito in risalto che, almeno da una prima lettura del corposo provvedimento, emerge che l'impianto del D.Lgs. 36/2023, regge su due principi fondamentali; il primo si rintraccia nell'art.1, che considera come prioritario il *principio del risultato*, in base al quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti "*.... perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempesti-*

vità e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

A tale principio si affianca, inoltre, quello certamente non meno importante della reciproca fiducia nella “...azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” (art. 2, comma 1).

L’apertura verso il subappalto

Queste appaiono, pertanto, le direttrici fondamentali tracciate per rendere anche più spedite le procedure; tuttavia, proprio il riconoscimento alle stazioni appaltanti di un livello di *discrezionalità* più elevato rispetto al passato è stata ritenuta da alcuni come eccessivamente ampia, specie per quanto riguarda il terreno scivoloso dei *subappalti*, ossia dei contratti con i quali l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore (*si veda la tabella uno*).

È bene precisare che la disciplina in materia è “emigrata” nell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, e ciò che è stato contestato di questa nuova normativa è soprattutto il possibile allentamento delle tutele in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, anche per effetto dell’assenza di limitazioni specifiche per il ricorso al subappalto.

In merito, però, va anche rilevato che la Corte di Giustizia Europea nella sentenza 26 settembre 2019 (causa C-63/18) ha affermato che sono contrarie al diritto europeo le disposizioni del Codice appalti che limitano il ricorso al subappalto a una percentuale massima, in via generale e astratta.

E sotto tale profilo va anche osservato che il comma 2 prevede che le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, possono stabilire del-

le restrizioni e, in particolare, il vincolo nei documenti di gara di prestazioni o lavorazioni, oggetto del contratto, che devono essere eseguite a cura dell’aggiudicatario, anche al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, il comma 1 stabilisce che è nullo l’accordo con cui sia affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il rapporto con il T.U. sicurezza

Di conseguenza, alla luce di tali innovazioni normative appare possibile che, su questo fronte, a una maggiore *autonomia decisionale* delle stazioni appaltanti possano corrispondere dei rischi potenziali.

Sotto tale profilo, però, si osservi che è anche vero che dopo la riforma operata dal D.Lgs. 36/2023, è rimasta immutata la filosofia di fondo già seguita dal “vecchio” Codice dei contratti, il D.Lgs. 50/2016, basata sull’applicazione del *sistema generale delle tutele* del cd. “Testo unico” della sicurezza sul lavoro 81/2008, anche al mondo degli appalti pubblici.

Infatti, anche nel nuovo Codice è rimasto immutato il principio in base al quale la disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro in tale ambito poggia le sue basi sull’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e per quanto riguarda gli appalti edili sul titolo IV dello stesso decreto.

In effetti, l’art. 26, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che per gli appalti pubblici per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/2006, ora D.Lgs. 36/2023, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 81/2008; in caso di difformità di disciplina le disposizioni del Codice dei contratti pubbli-

ci prevalgono su quelle del D.Lgs. 81/2008, mentre nelle ipotesi nelle quali nulla è previsto trovano applicazione anche le norme di quest'ultimo decreto.

Ma il D.Lgs. 36/2023, come il D.Lgs. 50/2016, non ha introdotto norme particolari per gli appalti pubblici, ma principalmente alcuni adattamenti per i lavori edili, integrando al suo interno il *modello prevenzionale* generale del D.Lgs. 81/2008, in base un'ottica *dualistica* in cui lo stesso si fonde con una serie di elementi specifici, finalizzati alla selezione di operatori economici virtuosi sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro.

Di conseguenza anche il committente pubblico, come quello privato, anche dopo la riforma del D.Lgs. 36/2023, continua ad occupare una *posizione di garanzia primaria*, ossia di "regista" della salute e della sicurezza sul lavoro, gravando sullo stesso gli obblighi preventivi tipici, ben noti, posti dal già citato art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda soprattutto la verifica dell'idoneità tecnico – professionale non solo delle imprese appaltatrici ma anche dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi ex art. 2222 cod. civ., la promozione di azioni di *cooperazione* e di *coordinamento* tra tutti i soggetti economici e la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (il cd. "DUVRI").

Le funzioni di alta vigilanza del RUP e del coordinatore per la sicurezza

Si osservi, inoltre, che per altro continua a essere ancora *centrale* anche il ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP) in tutte le fasi del processo degli appalti.

Quindi, anche in quella dell'*esecuzione* del contratto in cui il D.Lgs. 36/2023, sulla falsariga di quanto già prevedeva la previgente disciplina, attribuisce a tale figura delle delicate *funzioni di alta vigilanza* anche sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza

e della salute dei lavoratori (*cf. art.15; allegato I.2, art.6, D.Lgs. 36/2023*) che nel corso del tempo hanno trovato una magistrale specificazione da parte della giurisprudenza di legittimità¹).

E per quanto riguarda la fase dell'*esecuzione* va anche precisato che l'art. 8 dell'allegato I.2, prevede uno stretto rapporto tra il RUP e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; si tratta di compiti di vigilanza congiunta, ad esempio, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Inoltre, il RUP è tenuto ad adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del CSE in caso di violazione delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (*cf. art.92 D.Lgs. 81/2008*) sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano.

Rimane fermo, inoltre, che il RUP assume il ruolo di *responsabile dei lavori* in caso di appalti di lavori edili, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (*cf. art. 90 D.Lgs. 81/2008*) e "*...salvo diversa indicazione...*" nomina il coordinatore per la sicurezza nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il CSE.

Il rinnovato regime delle esclusioni

Da osservare, inoltre, che è rimasto fermo il principio che la verifica dell'idoneità tecnico – professionale di imprese appaltatrici, subappaltatrici e somministranti, nonché dei lavoratori autonomi, prevista dal già richiamato art. 26 del D.Lgs. 81/2008 – adatta per i lavori edili secondo quanto previsto dall'allegato XVII dello stesso decreto, e per

¹ Cfr. Cass. Cassazione pen., sez. IV, 4 agosto 2015, n. 34088; sez. IV, 8 novembre 2013, n. 7597, Rv. 259123; sez. IV, 14 giugno 2011, n. 41993, Rv. 251925.

i lavori in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento dalle disposizioni del D.P.R. 177/2011 – è integrata nel caso dei contratti pubblici da ulteriori elementi che nel Codice sono nuovamente riportati nel capo II alla voce “*requisiti di ordine generale*”, art. 94 e seguenti.

Infatti, il D.Lgs. 36/2023, ripropone per molti versi il quadro previgente delle *cause di esclusione* degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto, legate alla salute e la sicurezza sul lavoro, sia pure con alcune rimodulazioni.

In particolare, tra quelle che comportano l'*esclusione automatica* l'art. 94 ripropone la *sanzione interdittiva* consistente nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che può derivare anche dai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche.

Sanzione interdittiva derivante dalla sospensione dall'attività d'impresa

Si osservi, inoltre, che tale ipotesi di esclusione opera anche quando la sanzione interdittiva in questione è disposta a seguito del provvedimento di *sospensione dell'attività d'impresa* secondo quanto prevede l'art.14 del D.Lgs. 81/2008; in particolare, va precisato che tale norma stabilisce che per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture del provvedimento interdittivo (si veda in merito anche Ispettorato Nazionale del Lavoro, 6 aprile 2023, prot. n. 642).

Cause ostative al rilascio del DURC e gravi infrazioni alle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Al tempo stesso tra le cause di esclusione restano ancora le gravi violazioni definitivamente accertate, indicate nell'allegato II.10, tra cui quelle *ostative al rilascio del DURC*, secondo quanto stabilisce il D.M. Lavoro e P.S. 30 gennaio 2015, che collega tale *effetto* anche a diversi illeciti penali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro come, ad esempio, i reati di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) con violazione delle norme antinfortunistiche, oltre l'omessa valutazione dei rischi e l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008),

Invece, l'art. 95 colloca tra le ipotesi di *esclusione non automatica* della gara l'aver commesso *gravi infrazioni*, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE.

Oneri della sicurezza

Va anche fatto rilevare che per quanto riguarda gli *oneri della sicurezza* non sono stati toccati i principi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008; infatti, per quanto riguarda gli oneri relativi alle *interferenze* resta fermo l'obbligo della predeterminazione – da parte della stazione appaltante – e il principio che gli stessi non sono soggetti a ribasso.

Al tempo stesso nel nuovo Codice è stato confermato l'obbligo per il soggetto economico d'indicare nell'offerta, a pena di esclusione, oltre i costi della manodopera anche gli *oneri aziendali* per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro, da non confondere con quelli da interferenze (art.108, comma 9) (Cfr. Cons. di Stato, sent. 23 gennaio 2014, n. 348); come già previsto nel D.Lgs. 50/2016, tale obbligo non si applica, però, nei casi di forniture senza posa in opera e di servizi di natura intellettuale⁽²⁾.

Tuttavia, nella valutazione delle *offerte anormalmente basse* ora l'art. 110, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non ammette la giustificazione per quanto riguarda i predetti oneri per la sicurezza che, per altro, dovranno esse-

² Sulla nozione di servizi di “*natura intellettuale*” si veda *ex multis* Cons. di Stato, Sez. V, sent. 16 marzo 2016, n.1051; Cons. di Stato, Sez. V, sent. 31 maggio 2018, n. 3262.

re *congrui* rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture (cfr. anche art. 26, comma 7, D.Lgs. 81/2008).

Entrata in vigore

Non resta, infine, che precisare che il D.Lgs. 36/2023, è entrato in vigore dal 1° aprile 2023, ma per effetto di quanto prevede l'art. 229 le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023, con la previsione però di un *periodo transitorio* fino al 31 dicembre 2023; inoltre, secondo quanto prevede l'art. 226 le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Il quadro delle principali disposizioni del D.Lgs. 36/2023 sulla salute e la sicurezza sul lavoro	
Oggetto e articolo	Le principali disposizioni in sintesi
Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (Art. 11)	<ul style="list-style-type: none"> Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute a indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Responsabile unico del procedimento (RUP) e rapporti con il CSP e il CSE (Art. 15)	<ul style="list-style-type: none"> Confermate le funzioni di alta vigilanza del RUP anche in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Restano stretti i rapporti del RUP con il CSP e il CSE. I compiti specifici del RUP sono riportati nell'allegato 1.2.
Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) (Art. 41)	<ul style="list-style-type: none"> Nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC, il DIP deve riportare la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni (art. 3, comma 1, lett. u, allegato I.7).
Cause di esclusione automatica (Art. 94)	<ul style="list-style-type: none"> Rimodulato il regime delle cause di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro resta ferma l'ipotesi di esclusione dell'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., comprese le sanzioni interdittive conseguenti alla sospensione dell'attività d'impresa di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008. L'esclusione opera anche in caso di cause ostative al rilascio del DURC (cfr. allegato II.10).
Cause di esclusione non automatica (Art. 95)	<ul style="list-style-type: none"> Tra le ipotesi di esclusione non automatica è prevista la commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE.
Requisiti di ordine speciale (Art. 100)	<ul style="list-style-type: none"> Disposizioni specifiche sono previste in materia di requisiti di ordine speciale. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 resta fermo il sistema di qualificazione.

<p>Oneri della sicurezza e casi di esonero dall'obbligo d'indicazione nell'offerta</p> <p>(Art. 108)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resta fermo che nell'offerta economica l'operatore è tenuto a indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. • Tale obbligo è escluso nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
<p>Offerte anormalmente basse</p> <p>(Art. 110)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le stazioni appaltanti devono valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. • Il bando o l'avviso devono indicare gli elementi specifici ai fini della valutazione. • Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza.
<p>Subappalto</p> <p>(Art. 119)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rimodulata con una significativa apertura la disciplina sul subappalto. • L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. • L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. • Rimane ferma la centralità del DURC di congruità.

SICUREZZA SUL LAVORO

Nei cantieri intelligenti la tecnologia mette al sicuro gli operai

Claudio Tucci

Nel piano di Autostrade 21 miliardi di qui al 2038 per migliorare la rete in 10 regioni: centrale la prevenzione del rischio dei lavoratori

Facciamo subito due esempi concreti. In un cantiere si sta lavorando con una pala meccanica o un martello demolitore e c'è un lavoratore che sta operando nei pressi di questi oggetti. Ebbene, grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, un piccolo dispositivo applicato all'operatore, con la tecnologia Bluetooth Low Energy, comunica con un altro dispositivo installato sullo strumento in corso d'uso, effettuando un check immediato delle varie voci dei dispositivi di protezione da indossare per quella lavorazione e di come farlo correttamente. Passiamo poi ai mezzi d'opera in autostrada, come quelli in lento movimento su un cantiere mobile installato per ripristinare la segnaletica orizzontale ad esempio. Anche qui, per garantire la massima sicurezza del personale, viene incontro la tecnologia. Con un rilevamento balistico anticipatorio infatti si va a mitigare il rischio di collisioni, proteggendo conducenti, viabili e operai al lavoro. In pratica un dispositivo emette segnali uditivi e visivi utili

per allarmare chi sta lavorando, sia che si trovi di spalle o che indossi cuffie antirumore, e lo fa mettere in salvo.

Si chiamano "cantieri smart per la sicurezza", e sono alcune delle innovazioni che sta mettendo in campo il Gruppo Autostrade per l'Italia. Il piano economico di Autostrade destina oltre 21 miliardi al 2038 per attività di manutenzione, potenziamento ed ammodernamento diffuso in 10 regioni italiane attraversate dalla rete autostradale. Gli iter di 12 grandi opere sono già stati sbloccati, come in Liguria ed Emilia Romagna (Gronda e Passante di Bologna) e quindi la sicurezza dei lavoratori è centrale. Anche perché, secondo gli ultimi report Inail, tra il 2013 e il 2020 sono avvenuti oltre 800 incidenti nei cantieri con almeno un pedone ferito, al lavoro sulla carreggiata. Di qui l'obiettivo di azzerare gli incidenti nei cantieri, facendo leva sulle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. «Il grande piano di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale avviato da

Autostrade per l'Italia, non può prescindere da un modello innovativo per garantire la sicurezza dei lavoratori: è nostro dovere tutelare le persone che, ogni giorno, lavorano in prima linea nei nostri cantieri», ha sottolineato l'Ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi.

Diverse sono le applicazioni delle tecnologie sul fronte sicurezza. Prendiamo le interferenze uomo-mezzi operanti nei cantieri. Qui entrano in gioco le segnalazioni acustico-visive e gli interventi diretti sui sistemi, si lancia un input alla centralina elettronica del mezzo che riduce la velocità di avanzamento. E ancora: Aspi sta lavorando per perfezionare il dispositivo di rilevamento dell'uomo a terra, strumento indispensabile per salvare delle vite nei casi più gravi. Per tutti i lavoratori la cui valutazione dei rischi ne determini la necessità, è prevista l'assegnazione di un dispositivo che, applicato all'interno della cintura dell'operatore, comunichi con uno smartphone o un tablet, a seconda della mansione. Sempre il digitale gioca un ruolo essenziale in ingresso e in uscita dai cantieri: si controllano le presenze, lo stato ma-

nutentivo dei mezzi, si verifica in tempo reale il livello della formazione in materia di sicurezza di ogni maestranza coinvolta. Tutte queste iniziative hanno iniziato a dare i primi risultati: nel 2020 si è registrata una riduzione degli indici infortunistici del 50%, sia come frequenza che come gravità, in tutto il Gruppo Aspi.

«L'innovazione - ha chiosato Massimiliano Arces, responsabile Hse nell'ambito della direzione Hr - è un importante fattore abilitante che genera efficienza ed efficacia in termini di prevenzione e gestione del rischio. La smart safety è il framework dentro il quale Aspi ha immaginato la propria strategia sull'innovazione in HS. Il nostro modello di implementazione prevede una capillare e attenta sperimentazione delle nuove tecnologie nei cantieri e nelle attività con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. Così è stato per i dispositivi "uomo a terra - man down" e sta avvenendo per l'implementazione delle cosiddette telecamere "intelligenti" per la gestione e prevenzione dell'interferenza uomo macchina».

AMBIENTE ED ENERGIA

Transizione energetica: andamento lento

Rita Salimbeni

Rallentata da crisi climatica e dell'energia nel 2022, secondo la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Ecco i 10 key trend sul clima in Italia presentati da Italy for Climate

Nel 2022 l'Europa avanza nel taglio delle emissioni dei gas serra del 2,5% e l'Italia, invece, fatica a fare altrettanto. E' quanto è emerso dallo studio "I 10 Key Trend sul clima in Italia" lanciato in occasione dell'ultimo Earth Day da *Italy for Climate*, l'iniziativa scientifica della *Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile*, che fa capo al Presidente Edo Ronchi. Secondo questo Rapporto, infatti, le nostre emissioni non si sono ridotte in maniera significativa, mentre l'import di combustibili fossili è anche aumentato. Forti condizionamenti derivano da eventi esterni, come quelli climatici o politico-economici, che spesso impongono di affrontare situazioni emergenziali, cercando di limitare danni più ingenti, o dalla necessità di rispondere ai problemi energetici di oggi, dall'approvvigionamento al caro energia. Ecco perché la transizione energetica è fondamentale per il nostro Paese, al centro di un hotspot climatico di rilievo, nel cuore del Mediterraneo.

Prezzi dell'energia alle stelle, a causa del conflitto Russia-Ucraina, ed una crisi climatica caratterizzata da eventi estremi e una siccità che in Europa non si ricorda da più di 500 anni. Questo il quadro 2022, in realtà anno di inversione di rotta per la Comunità europea che, complice l'inverno più mite, ha ricorso meno del previsto al carbone ed ha installato il doppio delle rinnovabili rispetto all'anno precedente (secondo Irena, infatti, gli impianti rinnovabili in UE sono passati da +27 GW nel 2021 a +53 nel 2022). Per l'Italia, invece, la strada per la transizione energetica rimane ancora costellata di buone intenzioni ma di dati che dicono il contrario, secondo il rapporto sui 10 Key Trend del clima presentato da *Italy for Climate*, costola della *Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile*, in collaborazione con Enea, Ispra ed RSE (Ricerca Sistema Energetico).

Nel 2022, infatti, in Italia le emissioni di gas serra non si sono ridotte, di questo pas-




Figura 1 - Elaborazione Italy for Climate su dati Cnr, Ispra, European Sever Weather Database

so si arriverà alla neutralità climatica tra 200 anni, e abbiamo installato 3 gigawatt di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, più degli anni precedenti, ma molto meno dei 9 gigawatt della Spagna o degli 11 della Germania. Vero è che siamo riusciti a triplicare quanto fatto in media negli ultimi 8 anni, fermi a circa 1 gigawatt/anno, ma a questa crescita ha contribuito molto il Superbonus, che almeno sul fronte del fotovoltaico è stato un traino decisivo in ambito domestico. Uno dei dati più preoccupanti rimane però la temperatura record di 14 °C di media nazionale raggiunta lo scorso anno: in pratica viviamo già oggi in un Paese più caldo di oltre 2 °C rispetto agli anni '80. E sempre nel 2022, sono stati registrati oltre 3 mila eventi estremi, come alluvioni o grandinate, il numero più alto risultato, almeno da quando si è iniziato a raccogliere queste statistiche.

Abbiamo persino aumentato l'import di combustibili fossili, quegli stessi che hanno causato la crisi energetica e il caro bollette (prezzi di gas ed elettricità +143%), peggiorando la nostra già elevata dipendenza energetica dall'estero, mai così alta negli ultimi 10 anni, con un trend di +78%,

e confermando la Russia ancora il primo paese per import. Anche per l'Italia alcune cause sono state congiunturali e imprevedute, come il crollo record dell'idroelettrico (-38% in un solo anno) e il conseguente maggiore ricorso al carbone, ma il nostro Paese ha faticato più di altri a dare a questi eventi delle risposte strutturali.

Per guardare avanti, però bisogna ripartire da qualche timido segnale positivo comunque registrato, anche nel 2022. Per rimanere nel settore edile, ad esempio, a costituire un record positivo sono state anche le pompe di calore, tecnologia chiave per la decarbonizzazione degli edifici, per cui l'Italia ha registrato un record di vendite a livello europeo, con oltre mezzo milione di unità. Un altro dato positivo è stato quello sull'intensità energetica, che misura il grado generale di efficienza energetica di un'economia: nel 2022 siamo riusciti a ridurre i consumi energetici del 3%, mentre il Pil è cresciuto di quasi il 4%. Se è pur vero che a contribuire è stato anche il minore fabbisogno di riscaldamento invernale, rimane comunque segno della nostra capacità di risparmiare e lavorare sull'efficienza energetica, su cui continuiamo a mantenere

una buona tradizione industriale. Al contrario, sono crollate del 27% le vendite di auto elettriche, con appena 49mila unità vendute, rimanendo l'Italia l'unico paese in Europa con un trend negativo.

“Certamente, non possiamo più permetterci di rimanere indietro e continuare ad essere dipendenti dai combustibili fossili. Se negli ultimi 10 anni avessimo investito adeguatamente sulla transizione energeti-

ca, in particolare sulle rinnovabili, avremmo oggi risposte più solide ed efficaci alla crisi energetica e ai rischi di sicurezza. Crediamo che il futuro dell'Italia dipenda dalla nostra capacità di adottare soluzioni innovative e sostenibili per l'energia, è ormai una questione di sopravvivenza”. È quanto riferito da Andrea Barbabella, responsabile energia e clima di *Italy for Climate*.

AMBIENTE ED ENERGIA

Pannelli fotovoltaici, categorie estetiche e nuovi criteri di compatibilità con il vincolo paesaggistico

Ivan Meo

Con sentenza n. 214 del 20 aprile 2023, il TAR Abruzzo affronta il problema della compatibilità della realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e il contestuale bilanciamento con gli interessi pubblici di matrice ambientale.

Il TAR si è pronunciato in seguito alla richiesta di annullamento parziale di un'autorizzazione paesaggistica relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria di un fabbricato, rientrando nell'agevolazione Superbonus del 110%. L'annullamento era stato richiesto soltanto in merito all'autorizzazione che esclude l'assenso per i lavori di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto in coppi. Su tale intervento si era espresso negativamente la Soprintendenza in quanto il fabbricato oggetto dei lavori rientrava all'interno del perimetro del Parco Nazionale della Majella; pertanto, secondo l'Autorità, la presenza dei pannelli fotovoltaici era "non compatibile con l'insieme articolato dei livelli di tutela paesaggistica".

Motivazione

Il TAR nella sua motivazione si discosta diametralmente da quanto affermato

dalla Soprintendenza. Partendo che per costante giurisprudenza, l'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea o meno ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare, la valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell'intervento con il minor sacrificio dell'interesse paesaggistico sotto l'aspetto estetico.

Fatte queste precisazioni, in Giudice amministrativo abruzzese, analizza nella

seconda parte delle sue motivazioni, il problema più rilevante della questione ovvero come i criteri di compatibilità ambientale con il vincolo paesaggistico sono cambiati con il tempo, sia per effetto dei nuovi provvedimenti legislativi di natura nazionale e comunitaria, sia in merito al dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.

In merito al primo punto, poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili è diventato un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto europeo (v. art. 11 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici le “vecchie” categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Quindi, essendo cambiato il quadro normativo, anche la sensibilità collettiva si è dovuta adeguare preferendo l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Alla luce di queste considerazioni il TAR Abruzzo precisa che per una corretta valutazione sulla incompatibilità o meno degli impianti fotovoltaici occorre focalizzare

l'attenzione come i medesimi siano inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante. Nel caso di specie la Soprintendenza: “si è limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica” senza però suggerire soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura che non interferiscano con le visuali panoramiche.

In conclusione

Il TAR conclude la sua analisi precisando come gli impianti fotovoltaici sono elementi normali che non ostano concretamente con il paesaggio circostante in quanto, la presenza dei pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento giuridico e dalla sensibilità collettiva.

AMBIENTE ED ENERGIA

Agrivoltaico, la Puglia fa il pieno: 12 maxi-impianti sui 13 approvati dal governo

Massimo Frontera

*Ok anche a un sito in Basilicata. In Sicilia via libera alla ricerca di idrocarburi.
Il ministro Pichetto: l'obiettivo è superare i 10 MW di rinnovabili nel 2023*

Il governo ha sbloccato la realizzazione di 13 impianti agrivoltaici di grande dimensione, per una potenza di 600 MW in totale (esattamente 593,662 MW), avvalendosi della procedura introdotta dal decreto aiuti (articolo 7, del DL 50/2022) che prevede che il governo possa autorizzare i progetti di impianti per la produzione di energia sottoposti a Via statale. L'ok ai progetti, proposti dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, è arrivato nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 maggio. L'autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni indicate dalle commissioni che hanno esaminato i progetti (Via-Vas o Pnrr-Pniec). «Molti di questi impianti erano bloccati in alcuni casi da anni a causa dei lunghi e complessi processi autorizzativi previsti, che spesso coinvolgono più amministrazioni dello Stato», sottolinea il ministero dell'Ambiente in un comunicato.

Il grosso degli impianti è localizzato in Puglia - 12 impianti su 13 - e in particolare in territori della provincia di Foggia (10 su 12). Un impianto è localizzato in provincia di Brindisi, uno in provincia di Taranto, un altro impianto è in Basilicata (provincia di Potenza). Il Consiglio dei ministri ha anche autorizzato un progetto per la produzione di energia da fonte fossile, in Sicilia. Ha infatti dato l'ok alla perforazione del pozzo esplorativo "Arancio I dir", nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi "Ragusa".

«Il governo - ha commentato il ministro dell'Ambiente - ha dimostrato così di voler dare nuovo impulso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia si è impegnata a centrare di

concerto con i partner europei entro il 2030». «Il risultato raggiunto oggi - ha aggiunto Gilberto Pichetto - si inserisce nel percorso di velocizzazione delle procedure autorizzative avviato negli ultimi mesi dal Ministero dell'Ambiente, che ci ha permesso di raggiungere

già nel 2022 i 7 GW di nuovi impianti autorizzati». «Il nostro obiettivo - ha concluso - è di superare, a partire dal 2023, i 10 GW di impianti autorizzati e installati, al fine di produrre entro il 2030 i due terzi della nostra energia da fonti rinnovabili».

AMBIENTE ED ENERGIA

Acqua, la sfida anti-spreco passa per città ed edifici intelligenti

Maria Chiara Voci

Perdiamo 4,1 miliardi di metri cubi l'anno, ma da Forlì a Milano si moltiplicano materiali e strategie per un riuso razionale della fonte di falda e piovana. Molti gli esempi virtuosi all'estero

Da un lato, lo sviluppo di *water strategies*, pianificazioni su ampia scala per difendere il suolo da precipitazioni forti e inondazioni e accumulare acqua per far fronte alla crisi idrica. Dall'altra, un nuovo approccio progettuale basato sul cosiddetto "design urbano water sensitive", che nelle nuove costruzioni integra sistemi efficienti per il recupero, la gestione e l'uso delle acque, mentre, su quelle esistenti, ragiona in termini di monitoraggio smart dei consumi e sull'implementazione su larga scala di tecnologie smart a basso consumo. L'urbanistica, l'architettura e il buon costruire rispondono così al cambiamento climatico, che sta mettendo in luce l'inefficienza nella gestione idrica del nostro Paese. Secondo i dati del Cresme, lungo le reti di adduzione e distribuzione il nostro Paese perde, ogni anno, 4,1 miliardi di metri cubi d'acqua, mentre, su circa 300 miliardi di metri cubi di pioggia ne riusciamo a raccogliere effettivamente

solo 58 miliardi. Almeno altri 22 miliardi – ha rivelato Legambiente nel suo ultimo report – sarebbero recuperabili con una diversa raccolta. «Se in passato il diktat era allontanare l'acqua dal tessuto urbanizzato, oggi l'imperativo è trovare sistemi per aiutare la città ad assorbirla e a trattenerla, visto che essa stessa è una risorsa – commenta Aldo Fusè, water & wastewater manager di Arcadis Italia –. Ad esempio, si può ragionare sull'implementazione di tetti, facciate e pareti verdi, sulla posa di pavimentazioni non cementificate e semi-permeabili, sulla previsione di sistemi di infiltrazione e sulla contestuale creazione di vasche di contenimento dinamiche, bacini d'acqua artificiali o cisterne per lo stoccaggio e il riutilizzo dell'acqua piovana, meglio se dotate di sistemi di depurazione o fitodepurazione».

Le avanguardie in Nord Europa

In questo ambito, si muovono iniziative come quelle della città di Rotterdam, che ha

avviato un ambizioso piano per trasformare diversi quartieri in “città-spugna”, dotandosi di vere e proprie linee guida per il water design urbano; o di Copenaghen, che da anni ha avviato una water strategy e che, ad esempio, ha magistralmente sfruttato la nota trasformazione del parco cittadino Enghavepark per ricavare un mini-argine in cui convogliare le acque piovane dai tetti del quartiere Carlsberg Byen, stoccarle in un serbatoio sotterraneo di 2mila metri cubi e riutilizzarle per irrigare il verde.

Gli esempi virtuosi in Italia

Anche in Italia non mancano esempi virtuosi. Ad esempio, a Trento, nell’ambito degli interventi del progetto Santa Chiara Open Lab, è stato realizzato l’Urban Wetland, un parco ideato per ricevere le acque piovane convogliate dai tetti degli edifici della zona e riusarle nell’irrigazione delle aree verdi circostanti, a valle anche di processi di fitodepurazione. In Emilia Romagna invece, Forlì ha inaugurato lo scorso anno il Giardino dei Musei, un nuovo grande spazio verde che riconverte (dissigillandolo) un’ex area a parcheggio. Fra le strategie urbane, c’è anche quella basata sui monitoraggi della rete idrica, come è accaduto a Lisbona, dove la compagnia idrica Epal (Empresa Portuguesa das Águas Livres) ha attivato un programma di monitoraggio “Wone” (Water Optimization for Network Efficiency) per identificare le perdite d’acqua in tempo reale, grazie a un costante controllo e incrocio dei dati. A Milano, in via Pacini, è stato appena riqualificato il tratto compreso tra via Teodosio e via Capranica, al termine di otto mesi di lavori, dove è installato il primo sistema di drenag-

gio sostenibile mai realizzato nel capoluogo lombardo su una strada pubblica. Su scala di edificio, anche grazie al ruolo svolto dalle certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale (a volte superate dalle performance dei prodotti in commercio), sono diversi i casi di sviluppi virtuosi. Fra i più “spinti”, i fabbricati del nuovo quartiere Bloomberg di Londra (che è riuscito a ottenere un risparmio di acque pari al 73%), lo Stadio Castelao Fortaleza in Brasile o il nuovo distretto di Oceanhamnen nella città svedese di Helsingborg.

Fra le tecnologie che distinguono queste realizzazioni, spicca un sistema di raccolta liquami in depressione che consente di contenere lo spreco di acqua da sciacquone sanitario al di sotto di un litro. In Italia, fra gli edifici che hanno spinto di più c’è il Vetra building, di piazza Vetra a Milano, edificio certificato Leed Platinum gestito da Axa Im. «Oltre a questo, l’edificio Gioia 22 – spiega Sandro Paglia, senior Sustainability consultant di Ariatta ingegneria dei sistemi –, che ha ottenuto le certificazioni Leed e Well, raggiunge una performance esemplare in termini di consumo idrico con una riduzione superiore all’86% rispetto al caso di riferimento. L’edificio utilizza acqua di falda non potabile per scopi energetici e attua un processo circolare di riutilizzo per soddisfare parte dei fabbisogni idrici interni ed esterni. Il sistema prevede la realizzazione di una vasca di raccolta che accumula l’acqua meteorica e, nei periodi più caldi, quando piove meno, raccoglie anche l’acqua di falda. Ciò permette di soddisfare tutto il fabbisogno idrico interno non potabile (flusso per le cassette Wc) e quello per irrigazione».

L'ESPERTO RISPONDE

24ORE
PROFESSIONALE

L'ESPERTO RISPONDE

Bonus edilizi: una volta scelta la cessione non è possibile cambiare idea

D. A fine 2023 terminerò un intervento che fruisce del superbonus del 110 per cento. Chiedo se è possibile decidere, anno per anno, quale destinazione scegliere per la quota di credito maturata nell'anno precedente, non potendo sapere a priori quale sarà la mia capienza di imposta negli anni futuri. Potrei, per esempio, inviare, entro il 16 marzo 2024, una comunicazione con la cessione del solo credito maturato per il 2023 e successivamente, entro il 16 marzo 2025, inviare una comunicazione per l'utilizzo del credito maturato nel 2024 in dichiarazione dei redditi, e così via?

R. La risposta è negativa. In base al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 35873/2022, infatti, la comunicazione di cessione del credito, ex articolo 121 del Dl 34/2020, «deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione».

In sostanza, con riferimento alle spese sostenute nel 2023, il lettore dovrà inviare la comunicazione entro il 16 marzo 2024, indicando se intende cedere tutte le rate annuali di credito oppure solo alcune, non potendo farlo anno per anno in relazione alle spese del 2023, perché per queste, appunto, il termine per la comunicazione dell'opzione è il 16 marzo 2024. Solo nel caso di cessione in blocco delle rate residue non utilizzate in detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile comunicare la cessione successivamente, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui doveva essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. (di Alessandro Borgoglio)

Condomini, ecobonus a rischio se manca la relazione tecnica

D. Per lavori di ecobonus al 70% in un condominio, con Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) presentata il 29 novembre 2022, ma senza la presentazione della relativa relazione tecnica ex articolo 8, comma 1, del Dlgs 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, sarà possibile integrare la Cila con la relativa relazione tecnica e cedere il credito o avere lo sconto in fattura?

R. Nel caso descritto dal quesito, la relazione tecnica doveva essere presentata entro l'inizio dei lavori. In caso contrario, l'intervento è irregolare dal punto di vista urbanistico e i benefici fiscali (anche sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi) non si rendono applicabili (art. 49 del D.P.R. 380/2001).

Per quanto concerne l'ecobonus condomini al 70% (art. 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022, e art. 14 del D.L. 63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la Guida al 65% sul sito www.agenziaentrate.it), l'art. 2 del D.L. 11/2023, convertito in legge 38/2023, prevede l'esclusione, per gli interventi futuri, della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, con la conferma della facoltà di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura qualora, in data precedente al 17 febbraio 2023 (art. 2, comma 3, del D.L. citato), sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo. Nel caso in esame, pertanto, essendo stata presentata la Cila il 29 novembre 2022, la cessione del credito sarebbe ancora possibile. Tuttavia, prima dell'inizio dei lavori occorre depositare la relazione tecnica, ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

In conclusione, se i lavori sono iniziati contestualmente al deposito della Cila, i benefici fiscali non si rendono applicabili nemmeno sotto forma di detrazione d'imposta in dichiarazione dei redditi, in quanto l'intervento è irregolare sotto il profilo urbanistico. Se, per contro, la relazione tecnica è stata presentata dopo il deposito della Cila, ma prima dell'inizio dei lavori, i benefici fiscali si applicano, e sono possibili anche la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura (art. 121 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020). (di Marco Zandonà)

Bonus facciate, che succede se l'impresa gode del credito ma non termina l'intervento

D. Un condominio, a dicembre 2021, ha avviato un intervento di rifacimento della facciata. Contestualmente, ha provveduto al pagamento all'impresa esecutrice (una Srl semplificata) del 10% a proprio carico del bonus facciate, fruendo per il restante 90% dello sconto in fattura. L'opzione per lo sconto da parte del condominio è stata perfezionata entro il 29 aprile 2022. L'impresa, dal 2022 a oggi, non ha più portato avanti i lavori avviati a dicembre 2021 e, pur essendo inadempiente sotto il profilo contrattuale, ha già compensato due rate di 10 afferenti al credito ceduto. Attualmente, l'impresa risulta del tutto irreperibile e vi è la ragionevole certezza che non completerà l'intervento. In questa situazione, e tenendo

conto della mancata esecuzione dei lavori, quali comportamenti deve adottare il condominio al fine di tutelarsi dall'azione di rivalsa dell'agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura ceduto, ma non spettante per effetto della mancata esecuzione dell'intervento? Si precisa, comunque, che, al di là degli aspetti di carattere fiscale, è volontà del condominio procedere in ogni caso al rifacimento della facciata.

R. Poiché l'effettiva realizzazione dei lavori è il requisito essenziale per la spettanza dei benefici fiscali che vi sono connessi (circ. n. 28/E/2022), il mancato completamento dei lavori stessi espone i condòmini al recupero fiscale della detrazione non spettante. In questo quadro, l'irreperibilità dell'impresa, originariamente incaricata, rappresenta una problematica non da poco.

Il condominio dovrebbe, dal punto di vista civilistico, risolvere il contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore e, dal punto di vista fiscale, sia riversare all'Erario l'intero ammontare della detrazione non spettante (e quindi l'importo del 90% fruito in termini di sconto), sia operare, secondo quanto disposto dalla circ. n. 33/E/2022 (a pagina 30), segnalando l'insussistenza dei presupposti della detrazione alla direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate competente, in base al proprio domicilio fiscale, allo scopo di attivare il controllo a carico dell'impresa che ha effettuato compensazioni di crediti non spettanti (con significativo aggravio, in capo a questa, del "peso" del recupero, pari all'importo dei crediti indebitamente compensati più sanzioni dal 100 al 200% di tale importo, come previsto dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997).

Qualora, invece, l'impresa in questione fosse ancora operante e collaborativa, potrebbero valutarsi i più opportuni accordi per l'affido dei lavori, da parte di quest'ultima, in subappalto a favore di una nuova impresa in grado di completare gli interventi. Tanto basterebbe a tutelare, dal punto di vista fiscale, sia la posizione dei condòmini sia quella dell'impresa appaltatrice originaria. *(di Silvio Rivetti)*

Ok al superbonus anche sui soli interventi trainati, se c'è il vincolo su quelli trainanti

D. *Come si legge anche nelle istruzioni al quadro A, relativa alla comunicazione dell'opzione di cessione dei crediti per il recupero del patrimonio edilizio, «qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio... il superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti». Nel caso in questione, un condominio è sottoposto a vincolo paesaggistico e ha ottenuto l'autorizzazione ai lavori di riqualificazione da superbonus. Per vari disguidi tecnici, i lavori trainanti non sono mai partiti, e si ha solo il deposito della Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata-superbonus) in Comune. È comunque possibile fruire del superbonus per i lavori trainati (per esempio, sostituzione degli infissi)?*

R. Come precisato nella circ. n. 28/E/2022, se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e

ambientali, il superbonus del 110-90% (artt. 119 e 121, del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, e art. 1, commi 894-895, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023), si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (circ. n. 23/E/2022, par. 2.2).

Pertanto, se, per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto, o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati”, quali, per esempio, la sostituzione degli infissi del caso in esame, o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio oppure, ove ciò non sia possibile, in quanto l’edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall’Ape (attestato di prestazione energetica), ex art. 6 del D.Lgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata (circ. n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020).

In presenza di un immobile vincolato (anche per il solo vincolo paesaggistico), non è obbligatorio eseguire gli interventi trainanti, anche se gli stessi sono stati autorizzati, per fruire dell’agevolazione. La sostituzione degli infissi, pertanto, nel caso di specie fruisce comunque del 110% (se con Cilas presentata prima del 17 febbraio 2023, ex art. 2, D.L. 11/2023), sempre a condizione che al termine dell’intervento si consegua il miglioramento di due classi energetiche. A tal fine, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento alla singola unità immobiliare, e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (circ. n. 30/E/2020, risposta 3.1.6).

La possibilità di accedere al 110-90% in mancanza di interventi “trainanti” è, invece, esclusa relativamente alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati, nonché per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, che, in ogni caso, sono agevolate se eseguite a valle degli interventi trainanti (circ. n. 23/E/2022, par. 2.2). *(di Marco Zandonà)*

Bonus ristrutturazioni, ecco quali sono i dati necessari per la compilazione del bonifico parlante

D. Nel bonifico parlante, emesso per accedere al bonus per lavori di ristrutturazione, è necessario il numero di fattura o è sufficiente mettere un numero d’ordine o Ddt (documento di trasporto), che poi si riporterebbe nella fattura riepilogativa, in modo da farci pagare senza far perdere al cliente l’accesso al bonus, ma, nello stesso tempo, senza nemmeno rischiare di avere un mancato pagamento a merce già consegnata?

R. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 28/E/2022, a pagina 20, «per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico

dedicato dal quale risulti:

- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti...;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico);

- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

Quindi, per il Fisco, la causale del bonifico riguarda l'indicazione della norma agevolativa (nel caso del quesito, per il bonus casa, l'art. 16-bis del Tuir, D.P.R. 917/1986), e non, invece, i riferimenti della fattura oggetto di bonifico, anche se, nell'esempio pratico riportato nella guida dell'Agenzia delle entrate («Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – Ottobre 2022», pagina 19), il numero e la data della fattura a cui si riferisce il bonifico vengono riportati nella sua causale.

In conclusione, si ritiene che, nel rispetto di tutte le tre condizioni previste dalle Entrate per il cosiddetto “bonifico parlante” (indicazione della norma agevolativa, del codice fiscale del beneficiario della detrazione, del codice fiscale o della partita Iva del destinatario del bonifico), sia opportuno indicare nella causale del bonifico anche il numero e la data della fattura cui si riferisce il pagamento o, in alternativa, il numero d'ordine o Ddt che saranno poi riportati nella fattura che verrà emessa per lo stesso importo, senza che quest'ultima soluzione alternativa possa pregiudicare in alcun modo il diritto alla detrazione del beneficiario, se - si ribadisce - tutte le tre condizioni dettate dall'agenzia delle Entrate sono state puntualmente rispettate. *(di Alessandro Borgoglio)*

Bonus facciate, l'impresa recupera il credito «da sconto» mediante F24

D. Un'impresa di costruzione, esecutrice dei lavori per cui era possibile ottenere il bonus facciate al 90%, ha ottenuto un credito da sconto in fattura. I lavori sono stati effettuati nel 2021, la comunicazione all'agenzia delle Entrate è stata inviata nel 2022 e nel cassetto fiscale dell'impresa ci sono i relativi crediti. La quota del 2022 può essere inserita in modello Redditi Sc/2023? In caso di risposta affermativa, in quale rigo? La quota del 2023 può essere compensata mediante modello F24?

R. La risposta al primo quesito è negativa. Nel puntualizzare che la quota 2021, recuperabile dal 2022, è andata perduta, si evidenzia che la quota 2022 può essere recuperata con F24 e non in dichiarazione dei redditi. Il fornitore che ha effettuato lo sconto, infatti, recupera il contributo anticipato come credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, in 10 quote annuali in compensazione con F24, oppure può cedere tale credito a terzi, banche o intermediari finanziari (art. 121 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2022, e art. 9 del D.L. 176/2022, convertito in legge 6/2023). Non è possibile, trattandosi di un credito acquisito con sconto in fattura, portare in detrazione il relativo importo nella dichiara-

zione dei redditi. Pertanto, nel caso prospettato, la quota del bonus facciate 2022 può essere compensata con i debiti fiscali e previdenziali dovuti nel 2023 e versati con l'F24, mentre la prima quota delle 10 in cui è ripartito il credito da sconto in fattura relativo a un bonus facciate (art. 1, commi 219-224 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; art. 1, comma 39, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la Guida al bonus facciate su www.agenziaentrate.it) doveva essere utilizzato in compensazione entro dicembre 2022 e non è possibile la richiesta di rimborso o l'opzione per la detrazione in dichiarazione dei redditi 2023. (di Marco Zandonà)

Avvio cantiere nel 2023 con Cilas 2022

D. In un condominio minimo (2 condomini) sono stati deliberati in assemblea nel 2021 interventi Super-ecobonus per i quali è stata presentata Scia in giugno 2021 (compresa relazione L.10) ed a titolo cautelativo Cilas in novembre 2022. La notifica preliminare non è stata ancora inviata perché il cantiere non è a tutt'oggi effettivamente avviato per ragioni finanziarie. In proposito, il tecnico sostiene che l'inizio lavori di cui alla Cilas può essere per attività preparatorie antecedente all'avvio effettivo del cantiere, fino al quale ne è sospesa l'efficacia. A breve partirà il cantiere (con notifica preliminare); il tecnico sostiene a rigor di norma per i lavori il diritto al 110% ed alla cessione del credito. Vero?

R. Si ritiene che se la Cilas è stata presentata a novembre 2022 indipendentemente dal presupposto che i lavori siano, o meno, iniziati, non dovrebbe esserci, per il caso esposto, il blocco alla cessione dei crediti da superbonus 110%, come previsto dal D.L. 11 del 16 febbraio 2023, neppure dopo le ultime modifiche (attualmente in testo è ancora in discussione). In particolare evita la stretta solo chi ha già avviato gli interventi edilizi agevolati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, cioè entro il 16 febbraio compreso. Per le spese ammesse al superbonus (sia per lavori trainanti che per lavori trainati) è ancora possibile fare la cessione del credito o lo sconto in fattura, se entro giovedì scorso – 16 febbraio – si è verificata una di queste tre condizioni: 1. per gli interventi effettuati dai condomini deve essere stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e deve essere stata presentata la Cilas (cioè comunicazione di inizio lavori asseverata tipica del superbonus, regolata dal comma 13-ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020); 2. per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini deve essere stata presentata la Cilas; 3. per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve, invece, essere stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Allo stato attuale per i vecchi crediti sono possibili fino a cinque cessioni: - la cessione jolly, che può avvenire nei confronti di qualsiasi «soggetto privato»; - tre cessioni in “ambiente controllato” (cioè verso banche, società dei gruppi bancari e imprese di assicurazione); - una cessione verso i correntisti delle banche che siano imprese o titolari di partita Iva (non consumatori). Questa cessione non deve per forza essere la quinta, ma è sempre l'ultima della catena, perché il correntista non potrà più cedere il credito, ma dovrà usarlo in compensazione nel modello

F24. Va ricordato che, in forza della normativa attualmente vigente, soltanto la prima cessione può essere liberamente effettuata a qualsiasi soggetto, mentre le tre ulteriori cessioni devono essere riservate a favore dei soggetti vigilati, con possibilità di ulteriore cessione a correntisti che siano diversi dai consumatori o utenti. *(di Federico Gavioli)*

L'impresa familiare ha l'obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere ?

D. L'impresa familiare ha l'obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere?

R. In base all'art. 96 comma 1 del D.Lgs, 81/2008, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c'è l'obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza. L'obbligo di redigere il POS si applica anche quando l'impresa familiare svolge attività lavorativa in cantieri temporanei o mobili; in questo caso però, sarà consentita la stesura "in forma semplificata", non dovendo riportare ad esempio i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio, RSPP. *(di Pierpaolo Masciocchi)*



N.4 | GIUGNO 2023

Newsletter realizzata da 24 Ore Professionale in collaborazione con S-engineering

Newsletter
Realizzata da 24 Ore Professionale
in collaborazione con S-ENGINEERING

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 Ore Professionale

Coordinamento editoriale:
Paola Furno

© 2023 il Sole 24 Ore S.p.a
Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.